



REGIONE MARCHE

(Allegato alla deliberazione 26 gennaio 2010, n. 145)

Testo aggiornato alla D.G.R. n. 1683 del 30 Dicembre 2019

Il presente testo coordinato è reso disponibile al solo scopo informativo e non ha valore ufficiale. Hanno valore ufficiale il testo normativo e le sue successive modifiche pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche

Sezione D

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE





RELAZIONE	5
Capo I - FINALITA' E CONTENUTI	8
Art. 1 - Finalità	8
Art. 2 - Efficacia del Piano di Tutela delle Acque	8
Art. 3 - Effetti del Piano di Tutela delle Acque nei rapporti della Regione con lo Stato e con gli altri soggetti	10
Art. 4 - Contenuti del Piano	10
Art. 5 - Aggiornamenti del Piano	10
Art. 6 - Valutazione	11
Art. 7 - Attuazione del Piano di Tutela delle Acque	11
Art. 8 - Reperimento ed elaborazione delle informazioni	12
Art. 9 - Divulgazione delle informazioni	12
Art. 10 - Misure di salvaguardia	12
Capo II - OBIETTIVI DI QUALITA'	12
Art. 11 - Corpi idrici significativi	12
Art. 12 - Obiettivi di qualità ambientale	14
Art. 13 - Acque a specifica destinazione	14
Art. 14 - Standard di qualità per le sostanze prioritarie, prioritarie pericolose e altre sostanze	15
Art. 15 - Adempimenti finalizzati alla riduzione o alla eliminazione delle sostanze prioritarie, prioritarie pericolose e altre sostanze	16
Capo III - AREE A SPECIFICA TUTELA	17
Art. 16 - Aree sensibili	17
Art. 17 - Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola	18
Art. 18 - Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari	18
Capo IV - MISURE DI TUTELA QUALITATIVA	19
Sezione I - Aree di salvaguardia, zone di rispetto, aree di pertinenza	19
Art. 19 - Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano	19
Art. 20 - Zone di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano – Vincoli	20
Art. 21 - Zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano	20
Art. 22 - Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici	21
Sezione II - Disciplina degli scarichi	22
Art. 23 - Campo di applicazione	22
Art. 24 - Definizioni	22
Art. 25 - Individuazione e conformità degli agglomerati	23
Art. 26 - Disciplina degli scarichi di acque reflue urbane	23
Art. 27 - Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche	25
Art. 28 - Norme sulle acque reflue assimilate alle domestiche	28
Art. 29 - Acque reflue industriali	31
Art. 30 - Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura	35
Art. 31 - Scarichi in pubblica fognatura di particolari settori industriali	38



Art. 32 - Limiti allo scarico per le acque reflue urbane	39
Art. 33 - Scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili	41
Art. 34 - Modalità di controllo delle acque reflue urbane.....	41
Art. 35 - Scarichi di acque reflue urbane - Protezione delle acque destinate alla balneazione	43
Art. 36 - Scarichi a mare di acque reflue urbane.....	43
Art. 37 - Scarichi sul suolo di acque reflue urbane.....	44
Art. 38 - Scarichi nel sottosuolo.....	44
Art. 39 - Adeguamento degli scarichi esistenti di acque reflue urbane	44
Art. 40 - Sostanze prioritarie, pericolose prioritarie e altre sostanze.....	45
Sezione III - Fognature e impianti di trattamento	48
Art. 41 - Reti fognarie.....	48
Art. 42 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di lavaggio, acque di prima pioggia.....	51
Art. 43 - Reti fognarie miste, acque di prima pioggia e sfioratori di piena delle reti fognarie miste.....	53
Art. 44 - Trattamenti appropriati per scarichi di acque reflue urbane con un carico organico di progetto inferiore a 200 AE.....	55
Art. 45 - Trattamenti appropriati per scarichi di acque reflue urbane con un carico organico di progetto maggiore o uguale a 200 AE ed inferiore a 2.000 AE.....	58
Art. 46 - Disposizioni per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità maggiore o uguale a 2.000 AE ed inferiore a 10.000 AE.....	60
Art. 47 - Disposizioni per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità di almeno 10.000 AE.....	61
Art. 48 - Indirizzi sul periodo di avvio, di arresto e per l'eventualità di guasti degli impianti di depurazione	62
Art. 49 - Autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue.....	64
Art. 50 - Impianti di trattamento: norme generali, trattamento di disinfezione e dati dell'autorizzazione	65
Capo V - MISURE DI TUTELA QUANTITATIVA.....	68
Art. 51 - Oggetto	68
Sezione I - Deflusso minimo vitale	68
Art. 52 - Finalità.....	68
Art. 53 - Definizione di Deflusso Minimo Vitale (DMV).....	69
Art. 54 - Applicazione del DMV: disciplina ordinaria.....	69
Art. 55 - Aggiornamento del DMV.....	70
Art. 56 - Protocolli di sperimentazione.....	71
Art. 57 - Obblighi e modalità di applicazione del DMV	72
Art. 58 - Tempi di applicazione del DMV.....	73
Art. 59 - Criteri per l'applicazione del DMV.....	74
Art. 60 - Deroghe.....	75
Art. 61 - Mancato rispetto del DMV	77
Sezione II - Misure per l'equilibrio del bilancio idrico	77
Art. 62 - Acque sotterranee presenti nei sistemi appenninici.....	77
Art. 63 - Portata di rispetto delle sorgenti.....	78
Art. 64 - Ripristino della capacità di accumulo degli invasi.....	79
Art. 65 - Realizzazione di nuovi invasi e riconversione di bacini di cave dismesse alla funzione di accumulo per usi plurimi.....	79



Sezione III - Revisione e monitoraggio delle utilizzazioni in atto	80
Art. 66 - Revisione delle utilizzazioni in atto	80
Art. 67 - Monitoraggio delle utilizzazioni in atto	81
Sezione IV - Misure per il risparmio idrico	83
Art. 68 - Misure per il risparmio e il riuso di acque ad uso domestico	83
Art. 69 - Misure per il risparmio e il riuso di acque ad uso idropotabili e/o produttivo	84
Art. 70 - Misure per il settore agricolo	84
Capo VI - RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE	86
Art. 71 - Definizioni	86
Art. 72 - Applicazione della riqualificazione fluviale	86
Capo VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	86
Art. 73 - Modificazioni e integrazioni delle presenti NTA	86
Art. 74 - Adeguamento regolamenti del gestore del servizio idrico integrato	86
Art. 75 - Disposizioni finali	86
Art. 76 - Sanzioni	87
Art. 77 - Situazioni esistenti	87
Art. 78 - Monitoraggio sull'attuazione del Piano	87
Art. 79 - Rinnovo di autorizzazioni allo scarico di impianti esistenti di trattamento di acque reflue urbane	87
Art. 80 - Adeguamento infrastrutture, scarichi ed altre situazioni esistenti	88
Art. 81 - Registro delle aree protette	88
Art. 82 - Entrata in vigore delle presenti Norme Tecniche di attuazione	89
Art. 83 - Effetti della legge 3 agosto 2009, n. 117: distacco di sette Comuni dalla Regione Marche	89
NOTE FINALI	90
ALLEGATO I	91
ALLEGATO II	94



RELAZIONE

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione (NTA) sono suddivise in sei capi: Capo I - FINALITA' E CONTENUTI, Capo II - OBIETTIVI DI QUALITA', Capo III - AREE A SPECIFICA TUTELA, Capo IV - MISURE DI TUTELA QUALITATIVA, Capo V - MISURE DI TUTELA QUANTITATIVA, Capo VI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE Capo VII- DISPOSIZIONI FINALI.

Nel Capo I sono delineati i principi generali, le finalità, la efficacia, gli effetti, gli aggiornamenti, l'attuazione del Piano di Tutela delle Acque.

In particolare e tra l'altro si richiama che il Piano di Tutela delle Acque è un piano di settore, al quale devono conformarsi tutti i piani, programmi, strumenti territoriali e urbanistici che riguardano il territorio regionale, e si stabilisce che le NTA sono obbligatorie per tutti i soggetti pubblici e privati e che nessun provvedimento amministrativo di tipo autorizzatorio potrà essere in contrasto con gli obiettivi di tutela qualitativa e quantitativa del PTA.

Nel Capo II sono individuati i corpi idrici significativi; si tratta dei 14 principali fiumi regionali, delle acque marino-costiere dell'intera costa regionale, di alcuni laghi artificiali; sono inoltre individuati i corpi idrici che possono avere effetti sui primi. Di tali corpi idrici sono definiti gli obiettivi di qualità ambientale. Sono altresì individuate le acque a specifica destinazione.

Sono stabilite le procedure per la riduzione o l'eliminazione delle sostanze pericolose.

Nel Capo III sono dettate norme per le aree sensibili, per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, per le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari. In particolare sono stabiliti limiti più restrittivi per gli scarichi in aree sensibili, e, per le zone vulnerabili ai nitrati, si fa riferimento al Piano di azione approvato con DGR 1448 del.3.12.2007.

Nel Capo IV sono stabilite le misure di tutela qualitativa.

Nella Sezione I sono definite le procedure ed i termini per la individuazione delle aree di salvaguardia, delle zone di rispetto e delle zone di protezione delle acque destinate al consumo umano, nonché delle aree di pertinenza dei corpi idrici.

Nella Sezione II è dettata la disciplina degli scarichi e, in particolare, sono stabilite:

- le procedure per la individuazione degli agglomerati urbani e per la dichiarazione di conformità dei medesimi alla normativa comunitaria, nazionale, regionale;
- le condizioni di autorizzabilità degli scarichi di reflui urbani, quelle degli scarichi di reflui domestici in pubblica fognatura, tenuto conto delle pregresse scadenze fissate dalla normativa comunitaria e nazionale, nonché quelle per i reflui industriali;
- le procedure informative secondo il modello contenuto nell'Allegato I.

Tali norme sono pregnanti ed incisive e scaturiscono dall'analisi condotta nella sezione B del Piano, dalla quale emergono le numerose e diffuse situazioni di non conformità degli



scarichi e degli agglomerati alle norme comunitarie e nazionali, i quali invece avrebbero dovuto essere conformi entro il 31.12.2000, per gli agglomerati maggiori, ed entro il 31.12.2005, per quelli medio-piccoli a partire da 2.000 abitanti equivalenti.

Si ribadiscono le condizioni di autorizzabilità degli scarichi e, considerato che il turismo marino è estremamente importante per la nostra regione, si fissano limiti cautelativi per l'inquinamento da Escherichia Coli.

Poiché la constatazione della non conformità di un agglomerato ha come conseguenza, non solo la sospensione dello sviluppo urbanistico delle zone non conformi del territorio di quell'agglomerato, fino alla entrata in servizio delle fognature e degli impianti di trattamento necessari, ma anche la impossibilità di autorizzare, in tali zone non conformi, lo scarico, nelle fognature irregolari esistenti, di reflui domestici provenienti da interventi edilizi già muniti di titolo abilitativo alla realizzazione o addirittura già realizzati, sono state individuate le situazioni in cui tali autorizzazioni sono invece possibili, in considerazione delle dimensioni dell'agglomerato, del corpo recettore e della data di rilascio del titolo abilitativo.

Sono state puntualmente individuate le acque reflue da assimilare a quelle domestiche.

Sono normati i reflui industriali.

Sono normati i reflui urbani; in particolare si è mirato alla tutela della balneazione.

Nella Sezione III sono normate le reti fognarie, con particolare riguardo alla realizzazione di fognature separate, di vasche di prima pioggia e di scolmatori (sfioratori) di piena, nonché gli impianti di trattamento dei reflui, suddivisi in classi di carico organico di progetto.

Si è ribadita la necessità di andare verso reti fognarie separate, per i reflui urbani e per le acque meteoriche, prevedendo comunque la realizzazione di vasche ove raccogliere le acque di prima pioggia, più inquinate, da sottoporre agli opportuni trattamenti.

Sono normati i sistemi di trattamento.

Nel Capo V sono stabilite le misure di tutela quantitativa.

Nella Sezione I sono definiti i criteri per la determinazione del deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua superficiali, che sono dettagliati nell'Allegato II, ai fini del rilascio delle concessioni di derivazione e della revisione di quelle esistenti, e sono normati i protocolli per eventuali sperimentazioni, i tempi di applicazione e le eventuali deroghe.

Per deflusso minimo vitale (DMV) si intende la portata istantanea che, in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua, garantisce la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico e delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque, nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali.

Le formule applicative sono scaturite da un lungo lavoro condotto nell'ambito del gruppo redazionale.

Si stabilisce una disciplina ordinaria, da applicarsi in generale, e una disciplina speciale sperimentale, da applicarsi in attuazione di apposti protocolli.



Nella Sezione II sono stabilite misure per il riequilibrio del bilancio idrico, con riguardo alle acque sotterranee presenti nei sistemi appenninici, alle portate di rispetto delle sorgenti, alla questione degli invasi.

Nella Sezione III sono disciplinati la revisione e il monitoraggio delle utilizzazioni in atto, incluso l'obbligo di installazione di apparecchi di misura.

Nella Sezione IV sono individuate misure per il risparmio ed il riutilizzo di acque ad uso domestico, idropotabili, produttivo industriale ed agricolo.

Nel Capo VI sono dettate misure per la riqualificazione fluviale.

Nel Capo VII sono dettate le disposizioni finali e tra l'altro è contenuta la previsione di una proposta di legge regionale per la introduzione di sanzioni per le violazioni alle presenti Norme Tecniche di attuazione.

In diversi casi è stato conferito alla Giunta regionale il compito di adottare provvedimenti attuativi del Piano e delle presenti NTA.

Per effetto della legge 3 agosto 2009, n. 117 (G.U.R.I. n. 188 del 14 agosto 2009), che ha stabilito il distacco dalla Regione Marche e l'aggregazione alla Regione EmiliaRomagna dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello, nella cartografia e nelle descrizioni del presente PTA, in quanto redatte prima della entrata in vigore della suddetta legge, deve intendersi che il territorio della Regione Marche non comprende il territorio dei suddetti comuni. Le presenti NTA sono state revisionate dopo l'entrata in vigore della suddetta legge ed ovviamente si applicano esclusivamente al territorio regionale.



Capo I - FINALITA' E CONTENUTI

Art. 1 - Finalità

1. L'acqua è una risorsa naturale, bene pubblico indispensabile per la vita e lo sviluppo delle comunità viventi, da tutelare e migliorare a garanzia delle generazioni future.
2. Con il Piano di Tutela delle Acque (PTA), di seguito denominato Piano, la Regione Marche individua gli strumenti per la protezione e la conservazione della risorsa idrica.
3. Il Piano definisce gli interventi di protezione e risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e l'uso sostenibile dell'acqua, individuando le misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, che garantiscano anche la naturale autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate secondo principi di autoctonia.
4. Il Piano regola gli usi in atto e futuri, che devono avvenire secondo i principi di conservazione, risparmio e riutilizzo dell'acqua per non compromettere l'entità del patrimonio idrico e consentirne l'uso, con priorità per l'utilizzo idropotabile, nel rispetto del minimo deflusso vitale in alveo

Art. 2 - Efficacia del Piano di Tutela delle Acque

1. Il Piano di tutela delle acque è un piano di settore ed è articolato secondo i contenuti dell'art. 121, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e le specifiche di cui alla parte B, all. 4 alla parte terza del medesimo decreto legislativo.
2. I piani e i programmi regionali, degli enti locali, delle loro associazioni e consorzi, delle autorità d'ambito ottimali, dei gestori del servizio idrico integrato, di uso del suolo e di tutela ambientale, di sviluppo economico, generali e di settore, sono coordinati e redatti in conformità alle finalità, agli obiettivi, alle risultanze e alle NTA del presente piano, per qualsiasi aspetto che possa interagire con la difesa e la gestione della risorsa idrica.
3. Gli atti di pianificazione e di programmazione, già adottati o approvati, sono adeguati alle finalità, agli obiettivi, alle risultanze e alle NTA del presente piano, in occasione delle revisioni temporali stabilite dalla legge, nonché in occasione di loro varianti generali, nonché alle scadenze e per gli aspetti stabiliti dalle presenti NTA.
4. In particolare i Piani ed i Programmi degli Ambiti Territoriali Ottimali sono aggiornati, entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti NTA, prevedendo il seguente ordine di priorità degli interventi:
 - prima priorità: gli interventi necessari per conseguire la conformità, alla normativa comunitaria e nazionale, degli agglomerati urbani con almeno 2.000 abitanti equivalenti (AE), nonché degli agglomerati con oltre 10.000 AE che scaricano in acque recipienti individuate come aree sensibili, a partire dagli interventi più efficaci nel rapporto abitanti equivalenti serviti e/o trattati rispetto al costo;



- seconda priorità: gli interventi necessari a rendere conformi alla normativa comunitaria e nazionale i corpi idrici classificati non conformi agli obiettivi di qualità ambientale e a specifica destinazione;
- terza priorità: gli altri interventi che si rendono necessari per adeguare le infrastrutture fognarie e depurative esistenti alle norme statali vigenti;
- quarta priorità: gli interventi necessari per rendere conformi alla normativa nazionale quegli agglomerati urbani inferiori a 2.000 AE che siano ritenuti di particolare importanza;
- quinta priorità: gli interventi necessari per abbattere azoto e fosforo nei reflui e per la disinfezione dei medesimi;
- sesta priorità: gli altri interventi che si rendono necessari per adeguare le infrastrutture fognarie e depurative esistenti alle presenti NTA.

I termini temporali stabiliti nelle presenti NTA per l'adeguamento di infrastrutture esistenti, nel comparto fognario e/o depurativo del servizio idrico integrato, ovvero stabiliti per il conseguimento di requisiti prestazionali per le medesime infrastrutture, i quali requisiti non dipendano da mere accortezze gestionali, sono ordinatori per i Piani ed i programmi d'ambito, salvo che nei singoli articoli delle presenti NTA non sia specificato che il termine è obbligatorio per il gestore del Servizio Idrico Integrato (s.i.i.).

Sono equiparate alle infrastrutture esistenti quelle per la cui realizzazione la procedura di scelta dell'appaltatore o comunque dell'esecutore dell'opera sia stata bandita o conclusa. Nella redazione dei Piani d'Ambito l'ordine di priorità, in relazione alle risorse disponibili nel tempo, prevale sui termini ordinatori.

Nella relazione dei suddetti Piani e Programmi d'Ambito sarà giustificata la scelta operata, nonché l'eventuale inserimento di opere acquedottistiche in uno degli ordini di priorità suddetti, o l'eventuale mancato rispetto dei suddetti termini ordinatori, o l'eventuale mancato inserimento di taluni degli interventi necessari a causa della mancanza di risorse finanziarie prevedibili, e ciò anche ai fini della valutazione di cui alla l.r. 22 giugno 1998, n. 18 art. 3, comma 5 (Disciplina delle risorse idriche).

5. Il Piano individua i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità ambientale, i corpi idrici a specifica destinazione con i relativi obiettivi funzionali, i corpi idrici da sottoporre a monitoraggio e classificazione, e gli interventi atti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi, nonché le misure di tutela qualitativa e quantitativa, fra loro integrate e distinte per aree idrografiche; identifica altresì le aree sottoposte a specifica tutela e le misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento.
6. Il Piano costituisce piano di settore:
 - dei bacini regionali dei Fiumi:
 - Foglia;
 - Arzilla;
 - Metauro;
 - Cesano;
 - Misa;
 - Esino;
 - Musone;
 - Potenza;
 - Chienti;
 - Tenna;
 - Ete Vivo;
 - Aso;



- Tesino
 - della parte situata nel territorio regionale dei bacini interregionali dei Fiumi:
 - Conca e Marecchia;
 - Tronto;
 - della parte situata nel territorio regionale del bacino nazionale del Fiume:
 - Tevere.
7. Le presenti norme sono vincolanti per Amministrazioni ed Enti pubblici, per gli Ambiti Territoriali Ottimali di cui alla legge 36/1994 e per i soggetti privati.
 8. I soggetti preposti al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o qualsiasi altro atto di assenso non dovranno autorizzare o comunque assentire la realizzazione di qualsiasi opera, intervento o attività che sia in contrasto con gli obiettivi di tutela quantitativa e qualitativa del Piano o che possa pregiudicarne il raggiungimento.
 9. Se sussistono contrasti tra le indicazioni cartografiche e le descrizioni normative, sono prevalenti le descrizioni contenute nelle presenti norme e nei relativi allegati o negli atti specifici ai quali essi fanno esplicito riferimento.

Art. 3 - Effetti del Piano di Tutela delle Acque nei rapporti della Regione con lo Stato e con gli altri soggetti

1. Le finalità, gli obiettivi, le risultanze del presente piano costituiscono riferimento per la Regione per qualsiasi atto, provvedimento, accordo o intesa che abbia implicazioni connesse con la materia delle risorse idriche.

Art. 4 - Contenuti del Piano

1. Il Piano contiene:
 - i risultati dell'attività conoscitiva;
 - l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi per le acque a specifica destinazione;
 - l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
 - le misure di tutela qualitative e quantitative, fra loro integrate e coordinate per area idrografica;
 - gli interventi di risanamento dei corpi idrici;
 - l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità.
2. Il Piano è composto dalla Relazione di sintesi, dalla Relazione di Piano, contenente il Rapporto Ambientale e la Valutazione di Incidenza, dalla cartografia e dalle presenti NTA.

Art. 5 - Aggiornamenti del Piano

1. Il Piano è uno strumento dinamico che viene aggiornato attraverso una continua azione di monitoraggio, programmazione, realizzazione degli interventi, individuazione ed



attuazione di misure e fissazione di vincoli, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee.

2. Le informazioni raccolte nelle attività di studio propedeutiche alla redazione del Piano sono periodicamente aggiornate. Le informazioni utili al Piano e al suo aggiornamento sono redatte in conformità alle disposizioni dei decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 19/09/2002 e del 19/08/2003, relativi alle modalità di informazione sullo stato delle acque e alla trasmissione dei dati attualmente vigenti ed ai vari DM attuativi che li modificheranno.
3. Per le finalità di cui al comma 1, i programmi di attuazione degli interventi e delle misure di tutela contenuti nel Piano, nonché le norme tecniche di attuazione del medesimo, sono aggiornati ed implementati, al variare delle condizioni di riferimento, con appositi provvedimenti della Giunta regionale. La Regione Marche si impegna ad istituire una Commissione che comprenda anche i rappresentanti dei Comuni, delle Province, delle Comunità montane, delle AATO e dei gestori, con il compito di monitorare la fattibilità del piano e il suo livello di attuazione, nonché di supporto alla elaborazione dei regolamenti previsti dal PTA, con facoltà di proporre eventuali adeguamenti e aggiornamenti.
4. L'aggiornamento periodico del Piano di Tutela delle Acque deve conformarsi alle previsioni dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE, in relazione alla predisposizione dei piani di gestione dei bacini idrografici.

Art. 6 - Valutazione

1. La Giunta regionale presenta ogni tre anni all'Assemblea legislativa regionale una relazione che illustra i provvedimenti adottati in attuazione del Piano di Tutela delle acque, gli esiti della verifica di efficacia degli interventi e il programma di attività per gli anni successivi.
2. L'Assemblea legislativa regionale, sulla base della relazione presentata, formula direttive e indirizzi per l'ulteriore attività di competenza della Giunta regionale finalizzata all'attuazione del presente piano.

Art. 7 - Attuazione del Piano di Tutela delle Acque

1. Il Piano di Tutela delle acque è attuato, attraverso l'azione coordinata di tutte le istituzioni competenti in materia mediante:
 - a) l'eventuale emanazione di ulteriori disposizioni di attuazione del Piano stesso, da parte della Giunta regionale e, dove espressamente previsto dalle presenti NTA, di decreti del dirigente dell'ufficio regionale competente;
 - b) l'adeguamento alle finalità, agli obiettivi, alle risultanze e alle NTA del presente Piano, degli strumenti di pianificazione e degli atti di programmazione previsti dalla normativa statale e regionale, ed in particolare e tra gli altri: del piano territoriale di coordinamento provinciale, degli strumenti urbanistici generali e attuativi, comunali e intercomunali, dei piani di settore, e dei programmi delle AATO;
 - c) l'eventuale emanazione da parte della Giunta regionale di specifiche direttive di indirizzo, settoriali o per ambiti territoriali, rivolte agli enti locali, alle loro associazioni e consorzi, alle autorità d'ambito ottimali, ai gestori del servizio idrico integrato, ai fini della redazione e della gestione dei piani e dell'esercizio delle funzioni di loro competenza e dei programmi;
 - d) il ricorso agli strumenti delle procedure negoziate e gli accordi ambientali;



- e) ogni altro strumento di programmazione e attuazione, sia a livello regionale, che subregionale.

Art. 8 - Reperimento ed elaborazione delle informazioni

1. Tutti i soggetti, pubblici e privati, che posseggono informazioni inerenti alla tutela qualitativa e/o quantitativa delle risorse idriche, o che comunque gestiscono e/o fanno uso delle medesime, sono tenuti a fornire gratuitamente tutte le necessarie informazioni alla Regione, secondo modelli, procedure e strutture organizzative stabiliti dalle vigenti norme comunitarie, nazionali, regionali, ovvero all'uopo stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 9 - Divulgazione delle informazioni

1. Al fine di creare una nuova cultura dell'uso, del risparmio e della tutela della risorsa idrica, l'azione regionale, degli enti locali e delle AATO assicura la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato quali-quantitativo delle acque e garantisce nel tempo:
 - a) la piena accessibilità da parte dei soggetti interessati ai dati e alle informazioni detenute in modo sistematico;
 - b) la pubblicazione e la diffusione degli esiti di ricerche, indagini e studi effettuati nell'ambito e a supporto dell'esercizio delle funzioni istituzionali;
 - c) la formazione mirata e qualificata degli operatori di settore;
 - d) la compilazione e diffusione di guide normative e tecniche di comparto;
 - e) la promozione di specifici processi educativi e formativi nell'ambito degli istituti scolastici di ogni grado, compreso quello universitario.

Art. 10 - Misure di salvaguardia

1. Ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 152/2006, la Giunta regionale può adottare misure di salvaguardia, nelle more dell'adozione e della definitiva approvazione del PTA, dei suoi aggiornamenti e delle sue varianti.

Capo II - OBIETTIVI DI QUALITA'

Art. 11 - Corpi idrici significativi

1. I corpi idrici regionali sono distinti in:
 - corpi idrici superficiali, che comprendono i corsi d'acqua superficiali, i laghi naturali ed artificiali, le acque marino-costiere, le acque di transizione;
 - corpi idrici sotterranei.

Si intende per corso d'acqua l'insieme di un alveo in cui scorre o può scorrere acqua e dell'acqua che vi scorre o vi può scorrere: si tratta pertanto di fiumi, torrenti, fossi, fossati, rivi, ruscelli, colatori naturali, canali artificiali.

2. Sono sottoposti a monitoraggio e classificazione:
 - a) i corpi idrici significativi;
 - b) i corpi idrici che hanno particolare interesse ambientale per le loro peculiarità naturalistiche o paesaggistiche o per particolari utilizzazioni in atto;



- c) i corpi idrici che, per il carico inquinante da essi convogliato, possono avere effetti su quelli significativi (corpi idrici rilevanti).
Successivamente saranno sottoposti a monitoraggio e classificazione i corpi idrici individuati a seguito della revisione della individuazione dei corpi idrici richiesta dalla direttiva comunitaria 2000/60/CE e dal DM 131/08, attuativo del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
3. I corsi d'acqua superficiali significativi, ai sensi della previgente normativa (d.lgs. 152/1999), sono:
- Fiume Marecchia (attualmente non più compreso nel territorio regionale ma mantenuto in questo elenco ai fini del monitoraggio e della classificazione degli affluenti situati nel territorio regionale);
 - Fiume Foglia;
 - Fiume Metauro;
 - Fiume Candigliano;
 - Fiume Cesano;
 - Fiume Misa;
 - Fiume Esino;
 - Fiume Musone;
 - Fiume Potenza;
 - Fiume Chienti;
 - Fiume Tenna;
 - Fiume Aso;
 - Fiume Tronto;
 - Fiume Nera.
4. I corsi d'acqua superficiali rilevanti, ai sensi della previgente normativa (d.lgs. 152/1999), sono:
- Torrente Conca; • Fiume Tavollo;
 - Torrente Arzilla;
 - Fiume Burano;
 - Torrente Nevola;
 - Torrente Giano;
 - Torrente Sentino;
 - Torrente Aspio;
 - Torrente Fiastrone;
 - Torrente Fiastra;
 - Fiume Ete Vivo;
 - Torrente Tennacola;
 - Torrente Tesino;
 - Torrente Fluvione.
5. Le acque marino-costiere significative, ai sensi della previgente normativa (d.lgs. 152/1999), sono, con riferimento alle Unità Fisiografiche (U.F.) individuate nel Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere approvato con DACR n. 169 del 2 febbraio 2005:
- U.F. 1 - SPIAGGIA BASSA DI GABICCE MARE;
 - U.F. 2 - PROMONTORIO DEL COLLE SAN BARTOLO;
 - dalla U.F. 3 - alla U.F. 12 DAL PORTO DI PESARO AL PORTO DI ANCONA;
 - U.F. 13 - PROMONTORIO DEL MONTE CONERO;
 - dalla U.F. 14 - alla U.F. 27 DAL PORTO DI NUMANA ALLA FOCE DEL TRONTO.



6. I corpi idrici artificiali significativi sono:
 - Lago di Castreccioni;
 - Lago di Fiastra (o del Fiastrone); • Lago di Gerosa (Comunanza).
7. La Giunta regionale approva le future integrazioni e revisioni dell'elenco dei corpi idrici da sottoporre a monitoraggio e classificazione, ivi inclusi i corpi idrici significativi, e della rete di monitoraggio, necessarie, in particolare, per l'applicazione della direttiva 2000/60/CE.
8. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle individuazioni dei suddetti corpi idrici già effettuate dalla Giunta regionale o dai competenti uffici regionali, ai sensi e per i fini delle normative comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 12 - Obiettivi di qualità ambientale

1. Il Piano indica le misure atte a conseguire, entro il 22 dicembre 2015, i seguenti obiettivi di qualità ambientale:
 - i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei devono mantenere o raggiungere la classe di qualità ambientale corrispondente allo stato "buono", come definito dall'art. 4 della direttiva 2000/60/CE, recepita dall'art. 76 del d.lgs. 152/06;
 - ove esistente deve essere mantenuto lo stato di qualità ambientale "elevato".
2. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale significativo, o suo tratto, avrebbe dovuto avere almeno lo stato di qualità ambientale "sufficiente", come descritto in Allegato 1 al d.lgs. 152/2006.
3. In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, il Piano di Tutela definisce:
 - obiettivi ambientali più elevati, in relazione a particolari caratteristiche del corpo idrico o a specifiche esigenze d'uso dell'acqua, secondo quanto previsto dall'art. 76, comma 7, del d.lgs. 152/2006;
 - termini temporali diversi, ai sensi dell'art. 77, comma 6, del d.lgs. 152/2006;
 - obiettivi ambientali meno rigorosi ai sensi dell'art. 77, commi 7 e 8, del d.lgs. 152/2006.
4. Gli elenchi dei corpi idrici significativi e dei relativi obiettivi di qualità, nonché dei termini temporali, sono contenuti nel Piano nel paragrafo B. 2.2.1.
5. Per i corpi idrici che, per il carico inquinante da essi convogliato, possono avere effetti su quelli significativi (corpi idrici rilevanti), gli obiettivi di qualità ambientale sono stabiliti nel Piano nel paragrafo B 2.2.1.

Art. 13 - Acque a specifica destinazione

1. Sono definite acque a specifica destinazione funzionale:
 - a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
 - b) le acque destinate alla balneazione;



- c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
 - d) le acque destinate alla vita dei molluschi.
2. Sono destinate alla produzione di acqua potabile le seguenti acque dolci superficiali: Fiume Conca; Fiume Foglia; Fiume Metauro; Lago artificiale di Castreccioni (MC); Lago artificiale di Santa Maria delle Grazie (MC). La Giunta regionale potrà modificare o integrare il precedente elenco.
 3. Sono destinate alla balneazione: tutte le acque marino-costiere, salvo quelle in cui la balneazione è vietata dal Codice della navigazione e salvo i tratti corrispondenti alla foce dei corsi d'acqua, come indicato nella apposita deliberazione della Giunta regionale e le seguenti acque dolci superficiali: il Lago artificiale di Castreccioni (MC); il Lago artificiale di Borgiano (MC); il Lago artificiale di Fiastra (o del Fiastrone) (MC).
 4. Le acque destinate alla balneazione devono rispondere ai requisiti della normativa comunitaria e statale vigente. In particolare con delibera di Giunta regionale saranno adottati gli aggiornamenti dei programmi di interventi atti a rimuovere le situazioni di non conformità, con riferimento alla classificazione delle medesime acque di balneazione e agli obiettivi di mantenimento o da conseguire.
 5. Per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile deve essere mantenuta, ove esistente, la classificazione nelle categorie A1 e A2, definite all'art. 80 del D.lgs. 152/2006, e, negli altri casi, deve essere raggiunta la classificazione in categoria A2 entro il 22 dicembre 2015.

Art. 14 – Standard di qualità per le sostanze prioritarie, prioritarie pericolose e altre sostanze

1. Gli standard di qualità per le sostanze prioritarie, pericolose prioritarie e altre sostanze per le acque interne superficiali e per le acque marino-costiere sono fissati nei decreti attuativi della Parte terza del d.lgs. 152/2006 e devono essere conseguiti entro i termini stabiliti dalle vigenti norme.
2. Per i sedimenti delle acque marino costiere, delle lagune e degli stagni costieri si fa riferimento ai decreti attuativi del d.lgs. 152/2006.
3. Per i parametri contenuti nella Tabella 1/B dell'Allegato 1 al D. MATTM 14 aprile 2009, n. 56, la Giunta regionale stabilirà un programma di monitoraggio, al fine di segnalarne la eventuale presenza al MATTM, per gli adempimenti conseguenti, previsti dalla vigente normativa, da eseguire da parte della Pubblica Amministrazione: individuazione dei valori limite da parte del Ministero e approvazione di un programma di misure da parte della Giunta regionale.
4. Per le acque destinate alla vita dei molluschi, la Tabella per gli standard di qualità nella colonna d'acqua per le sostanze dell'elenco di priorità (attualmente Tabella 1/A dell'Allegato 1 al D MATTM 14 aprile 2009, n. 56) integra la apposita tabella per la qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi (attualmente Tabella 1/C dell'Allegato 2 al d.lgs. 152/2006), riconosciute presenti ed utilizzate nel territorio regionale.



5. Le analisi sui sedimenti delle acque marine costiere e delle acque di transizione sono obbligatorie per i metalli e per le sostanze organiche delle tabelle di riferimento applicabili di cui alla vigente normativa (attualmente Tabella 2/A dell'Allegato 1 del D.MATTM 14 aprile 2009, n. 56). Le analisi sui sedimenti delle acque interne sono stabilite ai sensi del comma 3.
6. In relazione agli obiettivi fissati nei precedenti commi, entro il 1° gennaio 2021 le sostanze pericolose prioritarie (PP) devono tendere al valore naturale per le sostanze presenti in natura e allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche.

Art. 15 – Adempimenti finalizzati alla riduzione o alla eliminazione delle sostanze prioritarie, prioritarie pericolose e altre sostanze

1. Per le finalità dell'articolo precedente, l'ARPAM integra l'attività conoscitiva finalizzata all'individuazione delle pressioni antropiche sullo stato delle acque superficiali e sotterranee, contenuta nel presente Piano, con i risultati del monitoraggio delle sostanze prioritarie, prioritarie e pericolose e delle altre sostanze attualmente indicate nelle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 al D. MATTM 14 aprile 2009, n. 56 e nei successivi decreti attuativi di modifica degli allegati alla parte terza del d.lgs. 152/2006, di cui sia accertata la presenza, secondo un programma, approvato dalla Giunta regionale che tenga conto della loro potenziale presenza nei cicli industriali, negli scarichi in fognatura e nei corpi idrici, nelle produzioni agricole e in ogni altra attività che possa determinare situazioni di pericolo a seguito di fenomeni d'inquinamento.
2. I titolari degli stabilimenti che svolgono attività di produzione, trasformazione o utilizzazione delle sostanze prioritarie, prioritarie e pericolose e altre sostanze, elencate nelle apposite Tabelle della normativa vigente sugli standard di qualità nella colonna d'acqua per le sostanze dell'elenco delle priorità (attualmente Tabella 1/A dell'allegato 1 al D. MATTM 14 aprile 2009, n. 56) e per alcune delle sostanze non appartenenti all'elenco delle priorità (attualmente Tabella 1/B dell'Allegato 1 al D. MATTM 14 aprile 2009, n. 56), devono eseguire, nei tempi, nei modi e per le sostanze stabilite dalla Giunta regionale, anche differenziatamente per i diversi corpi idrici, per i diversi settori produttivi, in considerazione della caratterizzazione dello scarico così come autorizzato, e per le diverse dimensioni produttive dei singoli stabilimenti, con il provvedimento indicato al successivo comma 4, l'autocontrollo (che la Giunta potrà stabilire essere annuale, semestrale, trimestrale o mensile) sulle proprie acque reflue scaricate, campionandole immediatamente all'uscita dallo stabilimento o, se presente, allo scarico dell'impianto di depurazione a servizio dello stabilimento, per accertare se le sostanze di cui sopra siano presenti in concentrazione superiore al limite di rilevabilità della metodica analitica adottata. I campionamenti sono effettuati con le modalità stabilite dall'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 per le acque reflue. I risultati analitici devono essere trasmessi all'ARPAM competente per territorio e all'Ente che ha autorizzato lo scarico, ovvero al diverso Ente che pro tempore sarebbe competente all'autorizzazione. Qualora le analisi confermino la presenza delle sostanze di cui sopra, nei casi, nei tempi e nei modi indicati dal suddetto provvedimento della Giunta regionale, è obbligatorio installare idonea strumentazione di monitoraggio, a cura e spese del titolare dello scarico. I metodi di analisi devono fare riferimento alle più avanzate tecniche d'impiego generale, previste in metodi standardizzati e pubblicati a livello nazionale o internazionale.



3. Entro un anno dal provvedimento di cui al comma 4, in presenza delle sostanze di cui al comma 1, le Autorità competenti rivalutano le autorizzazioni al trattamento di rifiuti liquidi industriali in impianti di depurazione di acque reflue urbane, concesse in deroga ai sensi dell'art. 36, comma 2, del previgente d.lgs. 152/1999 ovvero dell'art. 110, comma 2, del d.lgs. 152/2006.
4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, la Giunta regionale, entro un anno dalla entrata in vigore delle presenti NTA, può emanare un apposito provvedimento di attuazione che stabilisca opportuni valori limiti di emissione, in concentrazione e/o in massa per unità di tempo (flusso di massa), anche differenziatamente per i vari corpi idrici.
5. A seguito dell'attività conoscitiva indicata ai commi 1 e 2, la Giunta regionale stabilirà le misure atte a raggiungere gli standard di qualità, ivi compresi gli adempimenti per le imprese nei cui stabilimenti si svolgono attività di produzione, trasformazione o utilizzazione delle sostanze prioritarie, prioritarie pericolose e delle altre sostanze di cui al comma 1, nei cui scarichi ne sia accertata la presenza in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevanza delle metodiche analitiche disponibili.
6. In relazione al comma 4, qualora il titolare o il richiedente l'autorizzazione allo scarico, contenente sostanze prioritarie, prioritarie e pericolose e delle altre sostanze di cui al comma 1, dimostri che l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili non permette di raggiungere gli standard fissati, sottoporrà all'Autorità autorizzante una analisi di rischio sanitario ed ambientale, sulla base della quale verrà eventualmente rilasciata l'autorizzazione, prevedendo valori residui di concentrazione e/o di flusso di massa non superiori a quelli che la Giunta regionale avrà prestabilito, anche per ciascun corpo idrico ed unitamente ad eventuali limitazioni d'uso del corpo idrico medesimo.

Capo III - AREE A SPECIFICA TUTELA

Art. 16 - Aree sensibili

1. Le aree sensibili individuate con DACR del 29 febbraio 2000, n. 302 sono:
 - l'Area Sensibile dell'Adriatico Nord Occidentale della Regione Marche - Fiume Foglia;
 - l'Area Sensibile dell'Alta Valle del Chienti - Fiume Chienti.
2. La Giunta regionale provvederà, se necessario, ad individuare altre aree sensibili, nonché ad approvare variazioni della perimetrazione.
3. Tutti gli agglomerati con almeno 10.000 abitanti equivalenti, i cui scarichi di acque reflue urbane si immettono nei corpi idrici superficiali situati nelle aree sensibili e nei loro bacini drenanti, devono essere dotati di depuratori adeguati al trattamento di rimozione dell'Azoto e del Fosforo. Tra i suddetti depuratori, a quelli con COP superiore a 10.000 AE si applicano i limiti di emissione previsti dalla tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006. Agli altri si applicano i seguenti limiti di emissione:
 - per l'Azoto totale, deve essere garantita la rimozione percentuale del 50% su media annua;
 - per il Fosforo totale, deve essere garantito il valore di 5 mg/L su media annua.
4. Ai sensi del d.lgs. 152/2006, art. 106, comma 3, e della Direttiva del Consiglio 91/271/CEE art. 5, comma 5, tutti gli agglomerati compresi tra 2.000 e 9.999 abitanti equivalenti, i



cui scarichi di acque reflue urbane si immettono nei corpi idrici superficiali situati nelle aree sensibili e nei loro bacini drenanti, devono essere dotati di depuratori adeguati al trattamento di rimozione dell'Azoto e del Fosforo, con i seguenti limiti di emissione:

- per l'Azoto totale, deve essere garantita la rimozione percentuale del 50% su media annua;
- per il Fosforo totale, deve essere garantito il valore di 5 mg/L su media annua.

5. In alternativa a quanto previsto nei commi 3 e 4, possono essere dotati di trattamento più spinto solo alcuni dei suddetti depuratori, purché venga assicurata una riduzione di almeno il 75% del carico annuo complessivo di azoto totale e di fosforo totale in ingresso a tutti i depuratori di cui ai suddetti commi. A tal fine le AATO competenti per territorio, qualora lo ritengano opportuno, mediante apposito provvedimento stimano il carico annuo in ingresso ai suddetti depuratori nonché stabiliscono quali di essi devono essere dotati del trattamento più spinto e con quali requisiti prestazionali. Le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione allo scarico dei depuratori si regolano di conseguenza.
6. Gli scarichi di acque reflue industriali, che recapitano nei corpi idrici superficiali situati nelle aree sensibili e nei loro bacini drenanti, sono soggetti ai seguenti limiti:
 - Fosforo totale: 1 mg/l
 - Azoto totale: 10 mg/l.

Art. 17 - Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

1. Sono designate zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati di origine agricola le aree individuate con Decreto del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale del 10 settembre 2003, n. 10.
2. La Giunta regionale provvederà, se necessario, a designare altre aree vulnerabili ai nitrati di origine agricola, nonché a modificare le perimetrazioni.
3. Nelle zone vulnerabili devono essere applicate, oltre alle prescrizioni contenute nel Codice di buona pratica agricola di cui al Decreto del Ministro per le Politiche Agricole del 19/04/99, che sono raccomandate anche nelle rimanenti zone del territorio regionale, le norme contenute nel Programma d'Azione la cui approvazione è di competenza della Giunta regionale, tenuto anche conto delle norme sulla "condizionalità" che si aggiornano annualmente ai sensi del regolamento CE 73/2009. E' fatta salva l'efficacia del Programma di azione approvato con D.G.R. 1448 del 03.12.2007.

Art. 18 - Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari

1. Quale prima designazione, si assume che le aree vulnerabili da prodotti fitosanitari coincidano con le aree vulnerabili da nitrati di origine agricola di cui all'articolo precedente.
2. Con apposito atto di Giunta viene predisposta una seconda designazione che indica in modo dinamico, in base ai cambiamenti colturali e all'uso di detti prodotti, le aree vulnerabili da prodotti fitosanitari legate all'effettivo rischio di contaminazione delle falde.
3. La Giunta regionale predispone programmi di controllo per garantire il rispetto delle limitazioni o esclusioni d'impiego dei prodotti fitosanitari.



4. Sulla base di approfondimenti e studi, la Giunta regionale può rivedere, modificare e aggiornare la designazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari.

Capo IV - MISURE DI TUTELA QUALITATIVA

Sezione I - Aree di salvaguardia, zone di rispetto, aree di pertinenza

Art. 19 - Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

(Modificato con D.G.R. n. 1283 del 10 Settembre 2012)

1. Entro il 31 dicembre 2014, le AATO provvedono a proporre l'individuazione delle aree di salvaguardia, distinte in zone di tutela assoluta e in zone di rispetto, eventualmente distinte in zone di rispetto ristrette e allargate, delle captazioni di acque sotterranee e delle derivazioni di acque superficiali, erogate a terzi mediante acquedotti pubblici, e trasmettono la proposta alla Giunta regionale per l'approvazione.
2. Le AATO provvedono, analogamente a quanto stabilito nel comma 1, per gli acquedotti non pubblici ma che rivestono carattere di pubblico interesse, entro il 31 dicembre 2014.
3. Per la delimitazione delle aree di salvaguardia, le AATO devono fare riferimento all'Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 12 dicembre 2002: "Linee guida per la tutela delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152".
- 3 bis. Con riferimento ai commi precedenti, per i punti di captazione con prelievo minore o uguale a 10 l/sec di portata media annuale, la durata dell'applicazione del criterio geometrico di cui al comma 5, Titolo I, Allegato 2 delle Linee Guida è di norma fissata, salvo deroghe motivate, in 8 anni a partire dal 31 dicembre 2014.
4. Dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale dell'atto di cui al comma 1, le AATO trasmettono la delimitazione alle Province ed ai Comuni interessati. Questi ultimi, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono a:
 - a) recepire nei propri strumenti di pianificazione territoriale i vincoli derivanti dalla delimitazione delle aree di salvaguardia;
 - b) emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli nelle aree di salvaguardia;
 - c) notificare ai proprietari dei terreni interessati i provvedimenti di delimitazione e i relativi vincoli;
 - d) vigilare sul rispetto dei vincoli.La notifica ai proprietari avverrà subito dopo la comunicazione ai Comuni da parte delle AATO e rende immediatamente applicabili i vincoli.
5. Fino alla approvazione da parte della Giunta regionale dell'atto di cui al comma 1, la zona di tutela assoluta ha un'estensione di 10 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee e, ove possibile, dal punto di derivazione di acque superficiali.
6. Fino alla approvazione da parte della Giunta regionale dell'atto di cui al comma 4, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali, salvo quanto appresso specificato; per



le derivazioni da corsi d'acqua superficiali la zona di rispetto, a valle, ha una estensione di 100 metri dal punto di derivazione; nel caso che le opere di derivazione da un corpo idrico superficiale siano costituite da uno sbarramento trasversale, la zona di rispetto, a valle, ha una estensione di 20 metri dalla estremità di valle dello sbarramento.

7. In relazione all'assetto stratigrafico del sottosuolo, la zona di rispetto ristretta o quella allargata può coincidere con la zona di tutela assoluta qualora l'acquifero interessato dall'opera di presa abbia almeno le seguenti caratteristiche: acquifero confinato al tetto da strati geologici costituiti da argille, argille limose e comunque sedimenti dei quali siano riconosciute le proprietà di bassa conducibilità idraulica, tali da impedire il passaggio dell'acqua per tempi superiori ai 40 anni, con continuità areale che deve essere accertata per una congrua estensione tenuto conto dell'assetto idrogeologico locale.

Art. 20 - Zone di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano - Vincoli

1. All'interno delle zone di rispetto la Giunta regionale disciplina:
 - a) le opere idrauliche e fognarie;
 - b) l'edilizia residenziale e le relative opere di urbanizzazione;
 - c) le opere viarie, ferroviarie e, in genere, le infrastrutture di servizio;
 - d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione per lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti, pesticidi e fitofarmaci in genere.
2. Le prime misure da adottare all'interno delle zone di rispetto sono così individuate:
 - a) è vietato il riutilizzo delle acque reflue per scopi irrigui;
 - b) per le condotte fognarie all'interno delle zone di rispetto è richiesta un'alta affidabilità relativamente alla tenuta, che deve essere garantita per tutta la durata dell'esercizio e deve essere periodicamente controllata.

Art. 21 - Zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

(Modificato con D.G.R. n. 1283 del 10 Settembre 2012)

1. Entro il 31 dicembre 2014, le AATO provvedono a proporre l'individuazione delle zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante gli acquedotti pubblici di propria competenza, e trasmettono la proposta alla Giunta regionale per l'approvazione.
2. Le AATO provvedono, analogamente a quanto stabilito nel comma 1, per gli acquedotti non pubblici ma che rivestono carattere di pubblico interesse, entro il 31 dicembre 2014.
3. Per la delimitazione delle zone di protezione le AATO si avvalgono delle indicazioni già comunicate dalla Regione Marche e di quelle contenute nel presente piano al paragrafo B 4.1.
4. La Giunta regionale, ove necessario, adotta le misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici, da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.



Art. 22 - Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici

1. Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 152/2006, art. 115, comma 1, costituiscono aree di pertinenza dei corpi idrici superficiali, e sono denominate fasce di tutela, le fasce di terreno, anche di proprietà privata, della larghezza specificata nei commi seguenti, adiacenti alle linee di sponda o al piede esterno degli argini artificiali, dei seguenti corpi idrici, che erano già iscritti negli elenchi delle acque pubbliche o per i quali la declaratoria di pubblicità è intervenuta, per volontà del legislatore nazionale, contestualmente all'entrata in vigore del d.p.r. 18 febbraio 1999, n. 238:
 - tutti i corsi d'acqua naturali;
 - i laghi, gli stagni, le lagune naturali;
 - i laghi artificiali demaniali;
 - i canali artificiali demaniali;
 - i canali artificiali che hanno assunto funzione pubblica in quanto, avendo intercettato corsi d'acqua naturali, hanno sostituito la funzione idraulica della parte terminale di tali corsi d'acqua.
2. La fascia di tutela è finalizzata a:
 - conservare l'ambiente naturale;
 - mantenere la vegetazione spontanea esistente con particolare riguardo a quella che svolge un ruolo di consolidamento dei terreni e ha funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa;
 - migliorare la sicurezza idraulica;
 - garantire aree di libero accesso per il migliore svolgimento delle funzioni di manutenzione idraulica, di polizia idraulica e di protezione civile.
3. Nelle fasce di tutela dei corsi d'acqua non arginati, i tagli di vegetazione ripariale naturale e i nuovi interventi capaci di modificare lo stato dei luoghi sono finalizzati ad uno o più dei seguenti scopi:
 - alla manutenzione idraulica compatibile con le esigenze di funzionalità del corso d'acqua;
 - alla eliminazione o alla riduzione dei rischi idraulici;
 - alla tutela urgente della pubblica incolumità;
 - alla tutela dei caratteri naturali ed ambientali del corso d'acqua.
4. E' vietata la copertura, tranne che per ragioni di tutela della pubblica incolumità, dei seguenti corsi d'acqua:
 - tutti i corsi d'acqua naturali che erano già iscritti negli elenchi delle acque pubbliche o per i quali la declaratoria di pubblicità è intervenuta, per volontà del legislatore nazionale, contestualmente all'entrata in vigore del d.p.r. 18 febbraio 1999, n. 238;
 - i canali artificiali demaniali;
 - i canali artificiali che hanno assunto funzione pubblica in quanto, avendo intercettato corsi d'acqua naturali, hanno sostituito la funzione idraulica della parte terminale di tali corsi d'acqua.
5. E' vietata la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti che coinvolgano l'alveo dei seguenti corpi idrici:
 - tutti i corsi d'acqua naturali;
 - i laghi, gli stagni, le lagune, naturali;
 - i laghi artificiali demaniali



- i canali artificiali demaniali;
 - i canali artificiali che hanno assunto funzione pubblica in quanto, avendo intercettato corsi d'acqua naturali, hanno sostituito la funzione idraulica della parte terminale di tali corsi d'acqua.
6. La larghezza della fascia di tutela è stabilita dalla Giunta regionale, per ciascun corpo idrico, ed eventualmente anche per tratti di un medesimo corpo idrico, oppure per categoria di corpi idrici, entro due anni dalla entrata in vigore delle presenti NTA.
7. Fino al provvedimento di cui al comma precedente la larghezza della fascia di tutela è di 10 metri per i corpi idrici individuati dalla Giunta regionale ai sensi del D.MATTM 16 giugno 2008, n. 131, e di 4 metri per tutti gli altri corpi idrici di cui al comma 1.
8. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 6, la Giunta regionale fornisce gli indirizzi e i criteri per la disciplina degli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo, all'interno della fascia di tutela dei corpi idrici, fermo restando che, comunque, ogni eventuale forma di utilizzo degli stessi deve avvenire in conformità ai prioritari obiettivi di conservazione dell'ambiente e di salvaguardia dal dissesto idraulico e geologico, dettati dalla normativa vigente e dagli strumenti di pianificazione di settore.

Sezione II - Disciplina degli scarichi

Art. 23 - Campo di applicazione

1. Le norme della sezione II del capo IV definiscono la disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, delle acque reflue domestiche e di quelle ad esse assimilabili. Disciplinano altresì gli scarichi delle acque reflue industriali, delle acque di dilavamento di superfici impermeabili, nonché delle acque di prima pioggia.

Art. 24 - Definizioni

1. Fatte salve le definizioni di cui all'art. 74 del d.lgs. 152/2006, sono stabilite le seguenti ulteriori definizioni:
- a) **fognatura mista:** rete fognaria che canalizza sia le acque reflue urbane che le acque reflue meteoriche;
 - b) **impianto di depurazione:** ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del refluo ad essa convogliato dai collettori fognari;
 - c) **impianti a forte fluttuazione stagionale:** impianti di depurazione che, in ragione di flussi turistici, ricevono carichi in variazione superiore al 50% per almeno 10 giorni consecutivi, individuati in elenchi forniti dalle AATO;
 - d) **scaricatori o scolmatori o sfioratori di piena:** dispositivi che consentono lo scarico delle portate di supero in tempo di pioggia in determinate sezioni delle reti di fognatura di tipo misto;
 - e) **acque di prima pioggia:** le acque meteoriche che cadono nella prima parte di ogni evento di pioggia;
 - f) **acque di dilavamento di superfici impermeabili:** le acque meteoriche che dilavano superfici scoperte (piazzali, tetti, strade, etc.) che si rendono disponibili al deflusso superficiale, con recapito in reti fognarie, in corpi idrici superficiali, sul suolo;



- g) **acque di lavaggio:** le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scoperte e qualsiasi altra acqua di dilavamento non meteorica;
- h) **superficie scolante:** l'insieme di strade, cortili, piazzali, tetti, e di ogni altra superficie scoperta scolante oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle aree destinate a verde e delle superfici coltivate;
- i) **nucleo abitativo isolato:** insieme di edifici isolati, residenziali e/ o di servizi, non servito da pubblica fognatura ma servito da una fognatura privata e da un sistema privato di depurazione, ancorché appartenente ad un agglomerato di qualunque dimensione, qualora la realizzazione della rete fognaria pubblica risulti non conveniente alla luce di un'analisi costi/benefici;
- l) **fognatura privata:** collettore fognario privato che recapita al di fuori della pubblica fognatura e che raccoglie le acque reflue domestiche provenienti da nuclei abitativi isolati, da più case sparse, da più edifici isolati, residenziali o di servizi.

Art. 25 - Individuazione e conformità degli agglomerati

1. La Giunta regionale provvede ad individuare gli agglomerati, per tutti i fini inerenti alla materia scarichi e trattamento dei reflui, e pertanto anche ai sensi e per gli effetti della direttiva 91/271/CEE e del d.lgs. 152/2006 Parte terza.
2. Sono stabilite, anche su istanza degli interessati, con provvedimento del dirigente dell'ufficio regionale competente in materia di tutela delle acque, le precisazioni cartografiche e le minime variazioni del perimetro degli agglomerati, non comportanti la inclusione o la esclusione di località individuate dall'ISTAT.
3. Il dirigente dell'ufficio regionale competente in materia di tutela delle acque, dopo aver acquisito e rielaborato le informazioni trasmesse dalle AATO e dai gestori del servizio idrico integrato, nonché qualunque altra utile informazione necessaria alla individuazione e valutazione, provvede a dichiarare la conformità o la non conformità degli agglomerati alle normative comunitarie, nazionali, regionali.
4. Per i procedimenti di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 è stabilito un termine di 60 giorni, salvo che i relativi provvedimenti si rendano necessari a ridosso delle scadenze per le comunicazioni obbligatorie alla Comunità Europea o nel corso di procedure di infrazione comunitaria, nel qual caso sono considerati urgenti.
5. Sono fatte salve le individuazioni degli agglomerati, le dichiarazioni di conformità, le comunicazioni alla Comunità Europea eventualmente già effettuate dalla Giunta regionale o dai competenti uffici regionali, e gli effetti da tali atti prodotti, ai sensi e per gli effetti della direttiva 91/271/CEE e del d.lgs. 152/2006 Parte terza.
6. Nel caso di dichiarazione di non conformità di cui al precedente comma 3, si provvede contestualmente, recependo le informazioni comunicate dalle AATO, a dare atto degli interventi di adeguamento eventualmente in corso, nonché dei programmi di adeguamento approvati e del loro stato di attuazione.

Art. 26 - Disciplina degli scarichi di acque reflue urbane

1. Tutti gli scarichi di acque reflue urbane debbono essere preventivamente autorizzati.



2. Ai sensi del d.lgs. 152/2006 art. 74, comma 1, lettera i) sono acque reflue urbane il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento, convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.
3. La disciplina di cui al presente articolo si applica alle seguenti tipologie:
 - a) scarichi, provenienti da rete fognaria pubblica, cioè da rete in carico al gestore del servizio idrico integrato, servita o meno da impianto di depurazione finale con carico inquinante di almeno 50 abitanti equivalenti;
 - b) scarichi, con carico inquinante di almeno di 50 abitanti equivalenti, costituiti da miscuglio di acque reflue domestiche provenienti da rete fognaria privata.
4. Sono autorizzabili:
 - a) gli scarichi, in acque dolci e di transizione, di acque reflue urbane le quali provengono da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti, che sono previamente sottoposti ad un trattamento appropriato;
 - b) gli scarichi, in acque marino-costiere, di acque reflue urbane, le quali provengono da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti, che sono previamente sottoposti ad un trattamento appropriato;
 - c) gli scarichi, in acque dolci o di transizione, di acque reflue urbane, le quali provengono da agglomerati con almeno 2.000 abitanti equivalenti, che sono previamente sottoposti ad un trattamento secondario o a un trattamento equivalente;
 - d) gli scarichi, in acque marino-costiere, di acque reflue urbane, le quali provengono da agglomerati con almeno 10.000 abitanti equivalenti, che sono previamente sottoposti ad un trattamento secondario o a un trattamento equivalente.
5. Il rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico delle acque reflue di cui al comma 3, lettera b), da parte dell'autorità competente, è subordinato alla preventiva acquisizione, oltreché dei pareri e nulla osta previsti dalla legge:
 - dei pareri favorevoli e vincolanti dell'autorità d'ambito e del gestore del servizio idrico integrato (s.i.i.) competenti per territorio;
 - di un accordo formale della presa in carico da parte dell'AATO e quindi del gestore del s.i.i., del collettore di scarico e dell'impianto di trattamento, entro un anno dall'entrata in esercizio dello scarico al 70% della potenzialità prevista.
6. I gestori del servizio idrico integrato avvieranno il censimento degli scarichi di acque reflue urbane di cui al comma 3, lettera b), esistenti ed autorizzati, che dovrà essere completato entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti NTA. I piani d'Ambito prevederanno la progressiva presa in carico dei suddetti scarichi da parte del gestore del s.i.i. entro i successivi quattro anni.
7. I trattamenti di cui ai commi precedenti possono riguardare o il complesso delle acque reflue urbane raccolte da una rete fognaria, immediatamente prima dello scarico nel recettore finale, o le singole acque reflue, domestiche, assimilate alle domestiche, industriali, prima del convogliamento nella rete fognaria, in modo che i singoli reflui acquisiscano caratteristiche tali da poter essere recapitati nel recettore finale dello scarico.
8. Gli impianti di depurazione di acque reflue urbane e le reti fognarie di cui al presente articolo devono essere sottoposti all'approvazione di cui all'art. 126 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 47 della l.r. 10/1999 e s.m.i.



Art. 27 - Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche

1. Ai sensi del d.lgs. 152/2006 art. 74, comma 1, lettera g), sono acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e di servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie, lo scarico finale delle quali reti avvenga previo trattamento presso un idoneo impianto di depurazione, sia conforme alle disposizioni delle presenti NTA e sia autorizzato, sono sempre ammessi, purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito, ovvero gli equivalenti regolamenti imposti contrattualmente al gestore dall'Autorità d'ambito.
3. Per gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie, a decorrere dall'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, art. 124, comma 4, non è necessaria l'autorizzazione. Pertanto l'utente farà istanza di allaccio al gestore del s.i.i., che ne darà l'assenso o comunicherà il rifiuto motivato, tra l'altro, nei casi di inadeguatezza del sistema fognario depurativo, fermo restando quanto previsto nei successivi commi 4 e 5. L'effettivo allaccio sarà eseguito secondo le procedure e le modalità adottate dal gestore del servizio idrico integrato.
4. Sono ammessi nuovi scarichi di acque reflue domestiche, in reti fognarie esistenti, non dotate di idoneo impianto di depurazione finale, o non conformi alle disposizioni delle presenti NTA, o il cui scarico finale non è autorizzato, solo se preventivamente sottoposti agli stessi trattamenti depurativi, previsti dal successivo comma 8, che dovrebbero avere qualora recapitassero direttamente e singolarmente nello stesso recettore finale della rete fognaria a cui verranno allacciati.
5. E' inoltre ammesso lo scarico di acque reflue domestiche in reti fognarie non dotate di idoneo impianto di depurazione finale, o non conformi alle disposizioni delle presenti NTA, o il cui scarico finale non è autorizzato, che recapitano:
 - a) in acque dolci o di transizione, purché tali acque reflue domestiche provengano da località individuate dall'ISTAT come aventi, nel 2004, meno di 2.000 residenti, e purché riguardino edifici esistenti alla data del 31.12.2005, oppure riguardino interventi edilizi per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato rilasciato entro il 31.12.2005;
 - b) in acque marino-costiere, purché tali acque reflue domestiche provengano da località individuate dall'ISTAT come aventi, nel 2004, meno di 10.000 residenti, e purché riguardino edifici esistenti alla data del 31.12.2005, oppure riguardino interventi edilizi per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato rilasciato entro il 31.12.2005;
 - c) in acque dolci o di transizione, purché tali acque reflue domestiche provengano da località individuate dall'ISTAT come aventi, nel 2004, almeno 2.000 residenti e fino a 15.000 residenti, e purché riguardino edifici esistenti alla data del 31.12.2005, oppure riguardino interventi edilizi per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato rilasciato entro il 31.12.2005;
 - d) in acque dolci o di transizione o marino-costiere, purché tali acque reflue domestiche provengano da località individuate dall'ISTAT come aventi, nel 1999, almeno 15.000 residenti, e purché riguardino edifici esistenti alla data del 31.12.2000, oppure riguardino interventi edilizi per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato rilasciato entro il 31.12.2000;



- e) in acque marino-costiere, purché tali acque reflue domestiche provengano da località individuate dall'ISTAT come aventi, nel 2004, almeno 10.000 residenti e fino a 15.000 residenti, e purché e riguardino edifici esistenti alla data del 31.12.2005 oppure riguardino interventi edilizi per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato rilasciato entro il 31.12.2005;
 - f) in acque dolci o di transizione, purché tali acque reflue domestiche provengano da agglomerati con almeno 2.000 abitanti equivalenti - ma eccettuati gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da località ISTAT, costituenti l'agglomerato, che nel 2004 avevano almeno 2.000 residenti, nonché quelli provenienti da località ISTAT che nel 1999 avevano almeno 15.000 residenti - come individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale, e purché tali acque reflue domestiche riguardino edifici esistenti alla data del giorno precedente alla pubblicazione nel BUR di tale deliberazione, oppure riguardino interventi edilizi per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato rilasciato entro tale data;
 - g) in acque marino-costiere, purché tali acque reflue domestiche provengano da agglomerati con almeno 10.000 abitanti equivalenti - ma eccettuati gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da località ISTAT, costituenti l'agglomerato, che nel 2004 avevano almeno 10.000 residenti, nonché quelli provenienti da località ISTAT che nel 1999 avevano almeno 15.000 residenti - come individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale, e purché tali acque reflue domestiche riguardino edifici esistenti alla data del giorno precedente alla pubblicazione sul BUR di tale deliberazione, oppure riguardino interventi edilizi per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato rilasciato entro tale data.
6. Ai fini del precedente comma 5, non si applica l'art. 25, comma 2.
7. Per gli scarichi costituiti da miscuglio di acque reflue domestiche provenienti da rete fognaria privata con carico inquinante < 50 abitanti equivalenti e recapitanti al di fuori della pubblica fognatura, si identificano i seguenti sistemi ed impianti:
- Sistemi e impianti con scarico in acque superficiali: fosse Imhoff accompagnate a valle da:
- o fitodepurazione;
 - o filtro batterico (a ghiaia) anaerobico;
 - o filtro batterico (a ghiaia) aerobico;
 - o filtro (a sabbia);
 - o rotor biologici (biodischi).
- Sistemi e impianti con scarico sul suolo: fosse Imhoff accompagnate a valle da: o subirrigazione in terreni permeabili;
- o subirrigazione con drenaggio in terreni impermeabili;
 - o filtro percolatore (anaerobico o aerobico);
 - o filtro percolatore + subirrigazione;
 - o filtri (a sabbia) con subirrigazione, nel caso di falda vulnerabile.

La manutenzione delle fosse Imhoff deve prevedere l'estrazione della crosta, nonché fino a 1/3 del fango presente, almeno una volta l'anno, o fino a due volte l'anno se così stabilito nell'autorizzazione allo scarico; la ditta specializzata che effettua la manutenzione rilascia un atto, contenente tutti gli elementi necessari al riscontro della operazione, al titolare dello scarico, che deve conservarlo, per ogni possibile controllo, per un periodo di almeno cinque anni.



8. Per i nuovi sistemi e gli impianti di cui al precedente comma 7, per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, di recapitare in reti fognarie pubbliche, è obbligatorio:
- installare, immediatamente a monte della fossa Imhoff, un separatore di oli e grassi per le sole acque provenienti dalle cucine, che pertanto devono essere tenute separate dagli altri reflui domestici prima dell'ingresso nella fossa Imhoff;
 - avere efficienza progettuale, dichiarata dal fabbricante, di rimozione dei parametri BOD5, COD non inferiore al 50% e, per i solidi sospesi, non inferiore al 70%; tuttavia non sono stabiliti limiti di emissione né in concentrazione né in rimozione del carico inquinante;
 - acquisire la specifica approvazione da parte dell'Autorità d'Ambito, di cui all'art. 155, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
9. Alla domanda per il permesso a costruire o alla denuncia di inizio attività (DIA) e comunque alla richiesta di autorizzazione allo scarico, deve essere allegato un progetto dettagliato del sistema o dell'impianto di cui ai precedenti commi, che ne evidenzia le caratteristiche tecniche e funzionali (carico organico ed idraulico da trattare, dimensionamento del sistema di smaltimento, capacità di rimozione), le procedure di esercizio e le procedure e la periodicità della manutenzione.
- I parametri di dimensionamento minimo, da garantire in sede di progetto, per le fosse Imhoff, sono:
- per vasche con rimozione dei fanghi, documentata, almeno una volta l'anno:
 - o COMPARTO DI SEDIMENTAZIONE 0,10 m3/abitante equivalente;
 - o COMPARTO DI DIGESTIONE FANGHI 0,15 m3/abitante equivalente;
 - per vasche con rimozione dei fanghi, documentata, almeno due volte l'anno:
 - o COMPARTO DI SEDIMENTAZIONE 0,05 m3/abitante equivalente;
 - o COMPARTO DI DIGESTIONE FANGHI 0,135 m3/abitante equivalente.
10. Per i sistemi di depurazione di cui al presente articolo non è richiesto il rispetto del limite di inedificabilità assoluta di almeno 100 metri, previsto dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 4/02/1977. Essi devono comunque assicurare condizioni di salubrità per gli insediamenti circostanti, mediante opportuni accorgimenti, ivi compresa la copertura delle vasche.
11. Sono altresì da considerare acque reflue domestiche, e pertanto non assoggettabili ad autorizzazione ma all'assenso e alle altre procedure di cui al comma 3, le acque reflue provenienti dai servizi igienici di edifici adibiti ad attività di servizi, commerciali, artigianali e industriali, ed abitazioni collettive, compresi:
- a) scuole di ogni ordine e grado, a condizione che i rifiuti prodotti nei laboratori vengano smaltiti in conformità alla disciplina concernente il trattamento dei rifiuti;
 - b) ospedali, case ed istituti di cura, case di riposo, a condizione:
 - che i rifiuti prodotti nei laboratori, nelle sale operatorie, nelle farmacie vengano smaltiti in conformità alla disciplina concernente lo smaltimento dei rifiuti;
 - che nelle acque reflue non siano contenute sostanze prioritarie, prioritarie pericolose, nonché le altre sostanze attualmente indicate nella Tab. 1/B dell'Allegato 1 al DMATM 14 aprile 2009, n. 56;
 - che in sede di autorizzazione venga stabilito il limite di emissione più opportuno, in relazione alle caratteristiche del corpo recettore, per le sostanze ad azione disinfettante o conservante eventualmente presenti nello scarico;



- c) studi e ambulatori medici, veterinari, odontoiatrici, odontotecnici e simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi o di ricerca ovvero a condizione che i rifiuti prodotti nei laboratori vengano smaltiti in conformità alla disciplina concernente lo smaltimento dei rifiuti;
 - d) luoghi di intrattenimento sportivo e ricreativo, autodromi, kartodromi, crossodromi e altri;
 - e) stabilimenti balneari;
 - f) bar, pub e simili, senza ristorazione con uso di cucina;
 - g) discoteche, sale da ballo, night club, sale giochi e biliardi;
 - h) uffici pubblici e privati;
 - i) edifici e luoghi utilizzati per attività culturali;
 - l) luoghi di culto;
 - m) porti, aeroporti ed eliporti;
 - n) caserme, conventi, convitti ed altre abitazioni collettive;
 - o) attività industriali o artigianali, a condizione che le acque reflue provenienti dai servizi igienici siano convogliate e scaricate nel corpo recettore tramite condotta separata dalle acque reflue industriali;
 - p) strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere ai sensi della normativa vigente in materia.
12. E' consentito mantenere i sistemi e gli impianti esistenti, i cui scarichi risultino debitamente autorizzati alla data di entrata in vigore delle presenti NTA, di trattamento delle acque reflue domestiche, purché conformi alle prescrizioni dell'art. 11 delle NTA del capitolo 10 del Piano regionale di Tutela delle Acque, approvato con DACR n. 302 del 29 febbraio 2000.
13. Gli scarichi di acque reflue domestiche al di fuori di reti fognarie devono essere autorizzati ai sensi di legge.

Art. 28 - Norme sulle acque reflue assimilate alle domestiche

(Modificato con D.G.R. n. 1283 del 10 Settembre 2012 e D.G.R n. 1278 del 30 Ottobre 2017)

- 1. In attuazione dell'art. 124, comma 3, del d.lgs. 152/2006, gli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche:
 - a. al di fuori della pubblica fognatura devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del medesimo decreto legislativo e del DPR 59/2013;
 - b. in pubblica fognatura sono ammessi, previa comunicazione presentata allo SUAP ai sensi del DPR 160/2010, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e nel rispetto dei regolamenti del SII approvati dagli EGATO.
- 1bis. In applicazione dell'art. 3 del DPR 59/2013:
 - a. nel caso in cui l'impianto abbia un solo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura è fatta salva la facoltà del gestore dell'impianto di avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) per il titolo di cui all'art.3, comma 1, lett. a, dello stesso DPR 59/2013;
 - b. Nel caso in cui sia necessaria l'autorizzazione unica ambientale (AUA) per gli altri titoli di cui all'art. 3, comma 1 dello stesso DPR 59/2013 la dichiarazione per lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, deve essere ricompresa nella stessa AUA.



2. In attuazione dell'articolo 101, comma 7, lettera e) del decreto legislativo 152/2006 si stabilisce la seguente disciplina.
3. Sono acque reflue assimilate alle domestiche quelle di cui alle lettere a), c) con criterio di prevalenza (della provenienza della materia prima lavorata dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità) di almeno due terzi, d) e f) del comma 7 dell'art. 101 del d.lgs. 152/2006, nonché quelle di cui alla lettera b) in conformità alla disciplina regionale in attuazione del Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 07/04/2006.
4. Ai sensi del d.lgs. 152/2006, art. 101, comma 7, lettera b), sono acque reflue assimilate alle domestiche, qualora scaricate ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera ff) del d.lgs. 152/2006, quelle provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame.
Anche alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione, sezione Penale n. 26532 del 21.05.2008 e n. 41845 del 30.09.2008, tali acque reflue sono costituite dagli effluenti di allevamento non palabili (*alias* liquami), nonché dagli altri reflui assimilabili ai liquami, secondo le definizioni del Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 07/04/2006 art. 2, ivi inclusi i reflui delle attività di piscicoltura.
Ai sensi del d.lgs. 152/2006 art. 74, comma 1, lettera s), si intende per bestiame qualsiasi animale allevato per uso o profitto. Sono assimilate all'allevamento anche la stabulazione e la custodia di animali purché effettuate nell'esercizio di impresa (maneggi, circhi, pensioni per cani e gatti, etc.).
5. Sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7 lettera e) del d.lgs. 152/2006, le acque reflue, aventi caratteristiche qualitative equivalenti alle domestiche, che presentano un carico organico biodegradabile inferiore a 50 abitanti equivalenti – parametro calcolato secondo la media dei giorni di attività autocertificata ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, e provenienti da:
 - a) mense di attività industriali ed artigianali, caserme, conventi, convitti ed altre abitazioni collettive, scuole di ogni ordine e grado;
 - b) allevamento, stabulazione e custodia di animali non a fini di attività di impresa (allevamenti amatoriali, canili pubblici, etc);
 - c) centri e stabilimenti per il benessere fisico, saloni di parrucchiere ed istituti di bellezza;
 - d) piscine private (non disciplinate dalla DGRM n. 874 del 24/07/2006) a condizione che in sede di autorizzazione venga stabilito il limite più opportuno, in relazione alle caratteristiche del corpo recettore, per le sostanze ad azione disinfettante o conservante presenti nello scarico;
 - e) stabilimenti idropinici;
 - f) ristoranti annessi a strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere ai sensi della normativa vigente in materia;
 - g) ristoranti, mense e attività simili in genere;
 - h) strutture della piccola, media e grande distribuzione per il commercio di generi alimentari, con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa;
 - i) attività commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco, in esercizi specializzati o no, con annesso laboratorio di produzione;
 - l) laboratori di produzione annessi alle attività commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati;
 - m) negozi di lavanderia ad acqua che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno, a condizione che nello scarico non siano presenti sostanze solventi; non sono comunque assimilati i negozi di lavanderia dotati di macchinari



aventi una capacità potenziale complessiva (cioè somma della capacità potenziale per singolo lavaggio di tutti i macchinari installati) superiore a 100 Kg ;

- n) attività di produzione e commercio di beni o servizi, costituite da una o più tipi delle attività precedenti, fino a un carico organico biodegradabile complessivo inferiore a 50 abitanti equivalenti;
- o) piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo individuate dall'art. 17 del d.m. 07/04/2006.

Sono acque reflue industriali le acque reflue provenienti dalle suddette attività che abbiano un carico organico medio di almeno 50 abitanti equivalenti. È onere di colui che chiede l'autorizzazione documentare il carico organico prodotto.

- 6. Sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7, lett. f) del d.lgs. 152/2006, le acque reflue delle piscine, disciplinate dalla DGRM n. 874 del 24/07/2006. Le stesse acque reflue devono comunque rispettare i limiti di emissione e le prescrizioni stabilite dalla stessa DGRM n. 874 del 24/07/2006.
- 7. Solo ai fini del rilascio delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche di cui all'art. 101, comma 7, lett. f), del d.lgs. 152/2006, le acque termali provenienti dagli stabilimenti termali, comprese quelle delle piscine termali, destinate alle attività disciplinate dall'art. 194 del T.U.LL.SS. r.d. 27 luglio 1934, n. 1265. Le stesse acque reflue devono comunque rispettare le disposizioni di cui all'art. 102 del d.lgs. 152/2006. In particolare nel caso di scarico in acque superficiali deve essere rispettata la previsione di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/2006 per il parametro "temperatura".
- 8. Non sono considerati assimilabili i reflui di cui ai commi precedenti che presentano altri inquinanti, inclusi nelle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 e nelle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, in concentrazioni superiori a quanto segue:
 - per le sostanze di cui al primo periodo, elencate nella Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, in concentrazioni superiori a quelle stabilite dalla suddetta Tab. 3, per le emissioni in acque superficiali;
 - per le sostanze di cui al primo periodo, non elencate nella suddetta Tab. 3, in concentrazioni superiori a 50 volte lo standard di qualità più restrittivo stabilito nelle Tabb. 1/A e 1/B dell'Allegato 1 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, qualora lo standard è indicato;
 - per le sostanze di cui al primo periodo, non elencate nella suddetta Tab. 3, e per le quali non è indicato neanche lo standard, in concentrazioni superiori a 50 volte il limite di rilevanza del metodo di rilevazione di riferimento.
- 9. Non sono assimilate alle domestiche tutte le acque reflue che non rispettano tutte le condizioni e prescrizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo.
- 10. Nel caso di scarico in pubblica fognatura il gestore del s.i.i. potrà, nel parere per l'allaccio, esigere che gli scarichi di cui al precedente comma 5 siano sottoposti ad un trattamento appropriato, secondo quanto indicato ai commi 2, 3 e 4 del precedente art. 27 delle presenti NTA.
- 11. Le acque reflue assimilate alle domestiche, qualora siano scaricate al di fuori della pubblica fognatura, devono comunque essere sottoposte ai sistemi di trattamento appropriati di cui alle presenti N.T.A., art. 27, comma 7, anche al fine di rispettare gli eventuali limiti stabiliti dall'autorizzazione allo scarico.



12. L'autorità competente individuata dall'art. 2, comma 1, lett. b), del DPR 59/2013 ai fini dell'adozione dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), per gli scarichi di cui al presente articolo, acquisisce il parere autorizzatorio obbligatorio, con relative prescrizioni tecniche:⁷
- a) del Comune competente per territorio, nel caso di scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche al di fuori della pubblica fognatura. Il parere contiene la verifica della conformità dello stesso alle indicazioni delle presenti NTA e l'efficienza del sistema di trattamento adottato;
- 12bis. Il Comune e/o il gestore del s.i.i. per le verifiche di cui al comma 5 possono avvalersi del supporto tecnico dell'ARPAM ai sensi della LR 60/97, se ritenuto necessario.
13. L'autorità competente, nei casi di cui ai commi 5, 6 e 7, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, al di fuori della pubblica fognatura, delle acque reflue assimilate alle domestiche, trasmette alla Provincia ed all'ARPAM copia dell'autorizzazione unitamente a copia della documentazione tecnica di cui all'art. 125 del d.lgs. 152/2006.
14. Gli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche di cui al presente articolo sono ammessi, nella pubblica fognatura, nell'osservanza dei regolamenti del gestore del servizio idrico integrato approvati dall'autorità d'ambito, e acquisito in ogni caso il parere obbligatorio e vincolante del gestore del s.i.i. Nel caso di scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di cui ai commi 5, 6 e 7, il gestore del s.i.i. informa la Provincia dell'autorizzazione rilasciata, almeno ogni tre mesi.
15. Gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività ospedaliere, sanitarie o di ricerca, che hanno recapito diverso dalla fognatura, devono essere dotati di idonei impianti di depurazione e devono essere provvisti di sistema di disinfezione delle acque reflue.
16. Tutti gli scarichi diversi da quelli indicati nei commi precedenti e dai veri e propri scarichi domestici devono rispettare i limiti e la disciplina stabiliti dal d.lgs. 152/2006 per le acque reflue industriali.
17. Il carico organico espresso in abitanti equivalenti delle acque reflue, di cui al presente articolo, va determinato come carico organico biodegradabile di punta, calcolato quale prodotto del volume giornaliero e dell'inerente concentrazione media di BOD5 prima del sistema di trattamento. Il carico organico espresso in abitanti equivalenti va stabilito in funzione dei criteri di equivalenza riportati nella delibera di giunta richiamata nel comma successivo.
18. La Giunta regionale potrà modificare ed integrare il precedente elenco delle acque reflue assimilate a quelle domestiche ed i criteri di equivalenza di cui al comma precedente.

Art. 29 - Acque reflue industriali

(Modificato con D.G.R. n. 1849 del 23 Dicembre 2010, D.G.R. n. 1283 del 10 Settembre 2012 e D.G.R. n. 91 del 3 febbraio 2014)

1. Qualunque sia la potenzialità dell'impianto di depurazione che tratta i reflui industriali, gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella tab. 3 dell'All. 5 alla Parte terza del d.lgs. 152/2006; devono inoltre essere rispettati i limiti di emissione fissati nella tab. 3/A dell'All. 5 alla Parte terza del d.lgs. 152/2006 per gli specifici cicli produttivi ivi riportati.



2. Gli impianti di depurazione che effettuano il trattamento di acque reflue industriali, o di acque reflue urbane contenenti acque reflue industriali, devono adeguare le proprie fasi di trattamento al fine di consentire, nei corpi idrici in cui recapitano, il raggiungimento degli standard di qualità per le sostanze prioritarie, prioritarie pericolose, nonché delle altre sostanze immesse nell'ambiente acquatico, di cui alle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, secondo quanto stabilito nei commi seguenti.
3. Nelle situazioni di mancato rispetto degli standard di qualità ambientali, la Giunta regionale definisce valori limite più restrittivi di quelli stabiliti per gli scarichi di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale (art. 101 d.lgs. 152/2006), nonché stabilisce limiti per tutte o alcune delle sostanze di cui alle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili (CMA), anche distinti per ciascun corpo idrico e/o per parte di corpo idrico, nonché delle migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di qualità.
4. Nelle more della individuazione delle situazioni di cui al comma 3, la Giunta regionale potrà comunque stabilire opportune misure più restrittive, per gli scarichi nei corpi idrici classificati a rischio nel presente PTA o nei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici o con apposito provvedimento della Giunta regionale.
5. Per le sostanze elencate nella Tabella 1/B dell'Allegato 1 alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006, si fa riferimento al D MATTM 16 aprile 2009, n. 56.
6. Il competente ufficio regionale, ricevuta dall'ARPAM comunicazione del mancato rispetto degli standard di qualità, provvederà alla pubblicazione di tale situazione. I titolari degli scarichi, recapitanti nei corpi idrici o nei tratti interessati, dovranno adeguare i suddetti scarichi, previa istanza all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, che stabilirà i termini temporali di adeguamento, tenendo conto della situazione locale e delle migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili. Sono comunque fatti salvi i provvedimenti autoritativi delle autorità competenti alla tutela della pubblica igiene e sanità.
7. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, in corpo idrico superficiale o sul suolo, se consentito, comunica annualmente alla Regione le informazioni relative agli atti rilasciati, secondo modelli e procedure, anche informatiche, che saranno stabiliti dalla Giunta regionale.
8. E' vietato lo scarico sul suolo di acque reflue industriali. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, lett. c) del d.lgs. 152/2006, è ammessa la deroga al divieto di scarico su suolo per gli scarichi di acque reflue industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali.
Si presume l'eccessiva onerosità quando la distanza del pozzetto fiscale dal più vicino corpo idrico superficiale è:
 - > di 1.000 m per scarichi con portate medie giornaliere fino a 100 m³ giorno;
 - > 2.500 m per scarichi con portate medie giornaliere maggiori di 100 m³ giorno e fino ai 500 m³ giorno;
 - > di 5.000 m per gli scarichi con portate giornaliere medie maggiori di 500 m³ giorno e fino a 1.000 m³ giorno.Gli scarichi con portate superiori devono comunque essere convogliati in acque superficiali o in fognatura o devono essere destinati al riutilizzo.
In ogni caso, ai fini della operatività della suddetta deroga devono essere soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:



- a) conformità dello scarico ai limiti di emissione indicati nella Tab. 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006;
- b) non devono essere presenti le sostanze pericolose di cui al punto 2.1. dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, né le sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.lgs. 152/2006, in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere al momento del rilascio dell'autorizzazione, nonché, successivamente, in essere al momento dei rinnovi.
9. Gli scarichi esistenti che recapitano sul suolo, per i quali non sussistano le condizioni di applicazione della deroga prevista al precedente comma, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, o in reti fognarie, o devono essere destinati al riutilizzo, nel rispetto del d.m. 185/2003, con le procedure ed i termini stabiliti nell'art.80. Per quanto riguarda gli scarichi del servizio idrico integrato, il suddetto termine è ordinatorio per i Piani d'Ambito.
10. E' ammessa la deroga al divieto di scarico sul suolo anche per le acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali e dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i fanghi siano costituiti solo da acqua e da inerti naturali e non vi sia danneggiamento delle falde o rischio d'instabilità per i suoli. Nella richiesta di autorizzazione allo scarico sul suolo devono essere dettagliate le condizioni tecniche che giustificano detta deroga.
11. Il sistema di fognatura di acque reflue industriali di nuova realizzazione, all'interno del perimetro aziendale, deve prevedere linee separate di collettamento e scarico per le acque di processo, per le acque di raffreddamento, per le acque meteoriche e per le acque reflue domestiche. Qualora la condizione di creare diversi scarichi fosse non conveniente e non giustificabile in termini di costi e benefici, i diversi scarichi dovranno essere riuniti attraverso un apposito pozzetto ispezionabile, con le modalità indicate nell'atto autorizzatorio, con pozzetto fiscale delle acque reflue industriali posizionato a monte del pozzetto collettore; le tubazioni di ogni scarico afferenti al pozzetto collettore devono essere posizionate almeno ad 80 cm dal fondo del pozzetto e fuoriuscire dalla parete di almeno 20 cm.
12. L'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di cui al comma 11, recapitanti in acque superficiali, o, se consentito, sul suolo, ricomprende anche l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche e delle acque reflue aventi caratteristiche qualitative equivalenti alle domestiche, anche nel caso in cui siano convogliate e scaricate nel corpo recettore tramite condotta separata dalle acque reflue industriali, a prescindere dalla condizione che siano assimilabili o no alle acque reflue domestiche, così come previsto all'art. 28 delle NTA. L'autorità competente al rilascio della autorizzazione allo scarico, al fine di uniformare il procedimento, è la Provincia.
13. Qualora i reflui industriali e le altre acque possano non recapitare nello stesso corpo recettore, le reti esistenti all'interno del perimetro aziendale devono essere adeguate alle disposizioni dei commi 11 e 12 con le procedure ed i termini stabiliti nell'art. 80 e, se contenenti sostanze prioritarie, pericolose prioritarie, nonché le altre sostanze attualmente indicate nelle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 del D.MATTM 14 aprile 2009, n. 56 (Tabb. 1/A e 1/B dell'Allegato 1 alla parte terza del d.lgs. 152/2006), con le procedure ed i termini stabiliti nell'art. 80. In caso di dimostrata impossibilità tecnica, o qualora la condizione di creare diversi scarichi fosse non conveniente e non giustificabile in termini di costi e benefici, o qualora i reflui industriali e le altre acque debbano recapitare nello stesso corpo recettore, devono essere predisposti idonei punti di campionamento che consentano di accertare le caratteristiche delle acque reflue industriali, prima della loro miscelazione con



le acque meteoriche, di raffreddamento, di drenaggio delle falde, ovvero con qualsiasi acqua scaricata dall'insediamento produttivo aziendale.

14. Per gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in corpo idrico superficiale o nel suolo, previo passaggio in condotta di proprietà di terzi, l'autorizzazione allo scarico è rilasciata previa acquisizione del nulla-osta del proprietario della condotta.
15. Non sono ammessi scarichi di acque reflue industriali che recapitano in canali artificiali per uso irriguo, o idropotabile, o comunque dove vengono effettuati prelievi a tali scopi. Gli scarichi esistenti devono essere eliminati con le procedure ed i termini stabiliti nell'art.80.
16. Per gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in canali artificiali non demaniali, per usi diversi da quelli di cui al comma precedente, l'autorizzazione allo scarico è rilasciata previa acquisizione del nulla - osta del proprietario del canale.
17. Gli impianti di depurazione per acque reflue industriali possono accogliere solo i reflui industriali, nonché i reflui domestici e quelli assimilabili ai domestici, prodotti dai medesimi stabilimenti. I suddetti impianti non possono accogliere acque reflue urbane, ancorché immesse nel collettore industriale, salvo che tutti i singoli reflui industriali rispettino, all'uscita dallo stabilimento, i valori limite della tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 per l'immissione in pubblica fognatura; in tal caso lo scarico delle acque reflue dell'impianto di depurazione finale è sottoposto ai limiti, alle prescrizioni e alle autorizzazioni previsti dalle presenti NTA per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane aventi la stessa potenzialità di progetto. Le situazioni esistenti non conformi devono essere adeguate con le procedure ed i termini stabiliti nell'art. 80.
18. Le condotte di acque reflue industriali nelle quali si immettono singoli reflui industriali che non rispettano i valori limite della tabella 3 per la pubblica fognatura, non possono avere sistemi di difesa idraulica che permettano lo scarico delle acque reflue in corpi idrici superficiali. Qualora tali sistemi di difesa idraulica fossero presenti, tali condotte sono sottoposte alla stessa disciplina delle reti fognarie di cui al successivo articolo 30. Le condotte esistenti devono essere adeguate entro il 30 giugno 2011.
19. Entro il 30.06.2010 le AATO devono adeguare il proprio Piano d'ambito in considerazione degli impianti di cui al comma 17, al fine di collettare presso impianti di depurazione di acque reflue urbane i reflui urbani che recapitano in depuratori di reflui industriali.
20. Le AATO devono prendere in consegna, per trasferirle in gestione al gestore del s.i.i., le condotte di acque reflue industriali e gli impianti di depurazione di acque reflue industriali che sono di proprietà di enti pubblici, alla scadenza dei contratti vigenti che ne affidano la gestione a soggetti diversi dal gestore del s.i.i. La proprietà rimane invariata.
21. Sono esclusi dalla disciplina degli scarichi i rilasci di cui all'art. 114 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e i rilasci temporanei di acqua di falda e meteorica in occasione di lavori di ingegneria civile (aggottamenti), a condizione che le stesse acque non vengano a contatto con sostanze che ne alterino la composizione. I rilasci da aggottamenti permanenti sono inclusi nella disciplina degli scarichi.
22. Tutti gli scarichi di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali e sul suolo devono essere identificabili con apposita segnaletica inamovibile, tale da permetterne la facile individuazione, riportata come prescrizione nel provvedimento autorizzatorio; la segnaletica deve riportare un codice identificativo composto da: IT ppp ccc 01234ISC,



dove ppp indica il codice ISTAT della Provincia, ccc indica il codice ISTAT del comune e 01234 la numerazione sequenziale dello scarico industriale nell'area comunale seguita dalla sigla ISC. I nuovi scarichi devono essere adeguati entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, mentre per gli scarichi esistenti ed autorizzati i titolari provvedono all'adeguamento entro 740 giorni dalla entrata in vigore delle presenti NTA.

23. Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono essere caratterizzati nella loro composizione, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 152/2006, a cura e spese del titolare, anche in relazione ai parametri della Tabella 3. Quelli nuovi devono essere caratterizzati al momento della istanza di autorizzazione. Tutti quelli esistenti non ancora caratterizzati, devono essere caratterizzati al momento della istanza di rinnovo o di variante, pena la revoca della autorizzazione.
24. La Giunta regionale provvede alla specifica disciplina degli scarichi contenenti le sostanze di cui all'art. 14, comma 1, con le modalità di cui all'art. 15, comma 4.

Art. 30 - Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura

(Modificato con D.G.R. n. 1283 del 10 Settembre 2012 e D.G.R. n. 997 del 9 Luglio 2013)

1. Gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura possono essere autorizzati, ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 152/2006, dall'autorità competente, fermo restando il rispetto della disciplina degli scarichi finali delle acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, dello stesso decreto, delle norme regionali, delle presenti NTA, nonché compatibilmente con la capacità depurativa residua dell'impianto di depurazione finale, oltreché con il dimensionamento e con la capacità di drenaggio e collettamento delle reti fognarie, previo parere obbligatorio e vincolante del gestore del s.i.i. Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente, in base alle caratteristiche e alla capacità depurativa residua dell'impianto e alla capacità di drenaggio e collettamento delle reti fognarie, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico recettore nonché il rispetto della disciplina delle presenti NTA degli scarichi di acque reflue urbane.
2. I valori limite di emissione richiamati all'art. 107, comma 1, del d.lgs. 152/2006, relativi agli scarichi industriali che recapitano in rete fognaria, sono inderogabili.
3. Gli scarichi di acque reflue industriali sono ammessi in pubblica fognatura purché rispettino le norme tecniche, le prescrizioni e i valori limite adottati dall'AATO che deve, a tal fine, valutare la capacità di trattamento dell'impianto di depurazione e le sue caratteristiche tecnologiche, in relazione agli inquinanti da abbattere, al fine di rispettare, allo scarico del depuratore, i limiti di emissione stabiliti dalle Tabelle 1, 2, 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006, nonché deve valutare la capacità di drenaggio e collettamento delle reti fognarie. Nel parere obbligatorio e vincolante di cui al comma 1, il gestore del s.i.i. potrà motivatamente ammettere lo scarico solo di uno o più degli inquinanti di cui alla suddetta Tabella 3 con i valori-limite di emissione previsti per le pubbliche fognature; pertanto lo scarico degli altri inquinanti potrà eventualmente essere autorizzato entro i valori-limite di emissione stabiliti per lo scarico in acque superficiali.



4. La Giunta regionale può stabilire valori limite di emissione più restrittivi per gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali, al fine di mantenere o raggiungere gli obiettivi di qualità.
5. Nelle reti fognarie pubbliche per reflui urbani, che adducono a depuratori aventi carico organico di progetto inferiore a 2.000 AE, è sempre vietato lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i, attualmente indicate nella tabella 3/A e nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte Terza del d.lgs. 152/2006, nonché contenenti sostanze prioritarie (P, E) e prioritarie pericolose (PP), attualmente indicate nella Tabella 1/A del par. A.2.6 dell'Allegato 1 del D.MATTM 14 aprile 2009, n. 56 (Tab. 1/A dell'All. 1 alla parte terza del d.lgs. 152/2006), nonché contenenti le sostanze comunque bioaccumulabili indicate attualmente nella Tabella 1/B del par. A.2.7. dell'Allegato 1 del medesimo d.m. (Tab. 1/B dell'All. 1 alla parte terza del d.lgs. 152/2006), in concentrazioni superiori a quanto segue: per le sostanze elencate nella Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte terza, in concentrazioni superiori a quelle stabilite dalla suddetta Tab. 3, per le emissioni in acque superficiali; per le sostanze non elencate nella Tab. 3, in concentrazioni superiori a 50 volte lo standard di qualità più restrittivo stabilito nelle Tabb. 1/A e 1/B dell'Allegato 1 alla parte terza, ove lo standard è indicato, o, ove non è indicato, superiori a 50 volte il limite di rilevabilità del metodo di rilevazione di riferimento.
6. Fermo restando quanto stabilito nel comma precedente, nelle reti fognarie pubbliche per reflui urbani provviste di scolmatori (sfioratori) di piena che adducono a depuratori aventi carico organico di progetto di almeno 2.000 AE, di norma i valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue industriali per le sostanze pericolose di cui all'art. 108 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i, attualmente indicate nella tabella 3/A e nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte Terza del d.lgs. 152/2006, nonché per le sostanze prioritarie (P, E) e prioritarie pericolose (PP), attualmente indicate nella Tabella 1/A del par. A.2.6 dell'Allegato 1 del D.MATTM 14 aprile 2009, n. 56, nonché per le sostanze comunque bioaccumulabili indicate attualmente nella Tabella 1/B del par. A.2.7. dell'Allegato 1 del medesimo DM, sono quelli stabiliti nel comma precedente. Potranno essere accettati valori limite di emissione superiori a quelli sopra stabiliti, fermi restando i limiti massimi stabiliti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 per lo scarico in rete fognaria, sulla base di studi di rischio, da fornire a cura ed onere del richiedente l'autorizzazione, che tengano conto della situazione della fognatura, di previsioni pluviometriche, di punte di immissioni, delle caratteristiche qualitative, quantitative e temporali degli scarichi industriali, inclusi i flussi di massa, della situazione ambientale circostante e dei corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente recettori, prevedendo anche l'ipotesi della occlusione totale o comunque della totale incapacità idraulica della fognatura a valle degli scarichi industriali. Il gestore del servizio idrico integrato è tenuto a fornire le informazioni già in suo possesso, necessarie per i suddetti studi di rischio. Gli studi di rischio potranno essere forniti dagli interessati anche in forma associata, per ciascuna fognatura.
7. Nelle reti fognarie prive di scolmatori (sfioratori) di piena e di qualsiasi altro punto di emissione in corpo idrico superficiale o nel suolo, adducanti ad un impianto di trattamento di acque reflue urbane di potenzialità di almeno 2.000 AE, possono essere immessi reflui industriali con valori limite di emissione superiori a quelli previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte Terza del d.lgs. 152/2006, nel rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni regolamentari adottate dall'Autorità d'Ambito competente, in relazione alle caratteristiche dell'impianto di depurazione. I parametri che possono avere limite d'emissione meno restrittivi sono stabiliti con apposito provvedimento dalla Giunta regionale. Nelle more del provvedimento regionale devono essere rispettati i valori limite di emissione indicati dalla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte Terza del d.lgs. 152/2006,



oppure, fino alla prima scadenza, quelli stabiliti nelle autorizzazioni vigenti. In ogni caso non possono essere derogati i limiti di emissione in pubblica fognatura delle sostanze indicate sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 16 e 17 della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006.

8. Lo scarico di acque reflue industriali in reti fognarie non dotate di idoneo impianto di depurazione finale, o il cui impianto finale non è idoneo a trattare una particolare tipologia di parametri di acque reflue industriali o non è conforme alle disposizioni delle presenti NTA, è ammesso nel rispetto dei valori limite d'emissione per i corpi idrici superficiali della tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006. In ogni caso, prima del rilascio dell'autorizzazione allo scarico, l'autorità competente, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del gestore del s.i.i., deve verificare se la tipologia dello scarico industriale è comunque compatibile con il tipo di impianto di depurazione finale previsto dai Piani d'ambito.
9. Nei casi di cui al precedente comma deve essere comunque dimostrata l'impossibilità tecnica, o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, di recapitare in acque superficiali tali scarichi industriali. Per tali scarichi deve in ogni caso essere adottato un programma di controllo periodico, ai sensi dell'art. 128 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
10. Lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti da impianti di trattamento, di tipo biologico e/o chimico fisico, di rifiuti speciali conto terzi, è normato nel successivo art. 31, commi 2 e 3.
11. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e nelle condotte indicate al comma 18 dell'art. 29 potrà delegare tale funzione ai gestori del servizio idrico integrato.
12. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura trasmette copia dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali alla Provincia.
13. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, può stabilire valori limite di emissione in massa per unità di prodotto, o materia prima ed in massa per unità di tempo, al fine di mantenere o raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale o a specifica destinazione.
14. Gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura devono essere caratterizzati nella loro composizione, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 152/2006, a cura e spese del titolare, anche in relazione ai parametri della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, nonché per i parametri del monitoraggio di qualità delle acque stabiliti nei decreti attuativi della parte terza del suddetto decreto legislativo limitatamente alle sostanze e prodotti utilizzati nel ciclo produttivo dell'impresa. Gli scarichi nuovi devono essere caratterizzati al momento della istanza di autorizzazione. Tutti quelli esistenti non ancora caratterizzati devono essere caratterizzati al momento della istanza di rinnovo o di variante.
15. Per le attività produttive che si trovano nella condizione di cui al comma 9 è ammesso il recapito nella pubblica fognatura non servita da impianto di depurazione finale idoneo a trattare una particolare tipologia di parametri di acque reflue industriali, previa autorizzazione come scarico industriale nel rispetto dei limiti dello scarico in acque superficiali, senza che allo scarico dell'impianto finale si applichino i valori limite di



emissione dei parametri della tabella 3 dell'Allegato 5 del D. Lgs. 152/2006 riconducibili agli scarichi delle suddette attività produttive, per quei parametri che l'impianto non è idoneo a trattare.

Art. 31 - Scarichi in pubblica fognatura di particolari settori industriali

(Modificato con D.G.R. n. 1283 del 10 Settembre 2012 e D.G.R. n. 997 del 9 Luglio 2013)

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del d.lgs. 152/2006 per i seguenti settori industriali, in particolare, è consentito lo scarico in pubblica fognatura con valori limite, per i parametri facilmente biodegradabili, superiori a quelli previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte Terza del d.lgs. 152/2006 (ad eccezione delle sostanze non compatibili con il processo depurativo): - Trasformazione del latte;
 - Lavorazione degli ortofrutticoli;
 - Lavorazione ed imbottigliamento delle bevande analcoliche;
 - Trasformazione delle patate;
 - Industria della carne;
 - Industria della birra;
 - Produzione di alcool e bevande alcoliche;
 - Lavorazione di alimenti per animali provenienti da prodotti vegetali;
 - Lavorazione di gelatina e colla a base di pelli ed ossa;
 - Fabbriche di malto;
 - Industria di trasformazione del pesce;
 - Altre attività industriali con scarichi facilmente biodegradabili comprese le attività commerciali e di servizio.

Tuttavia se i reflui suddetti sono immessi in reti fognarie munite di scolmatori (sfioratori) di piena, non dotati di vasche di prima pioggia, lo scarico con i suddetti limiti superiori è ammesso solo sulla base di studi di rischio, da fornire a cura ed onere del richiedente l'autorizzazione, che tengano conto della situazione della fognatura, di previsioni pluviometriche, di punte di immissioni, delle caratteristiche qualitative, quantitative e temporali degli scarichi industriali, inclusi i flussi di massa, della situazione ambientale circostante e dei corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente recettori, prevedendo anche l'ipotesi della occlusione totale o comunque della totale incapacità idraulica della fognatura a valle degli scarichi industriali.
2. Lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, comprese quelle provenienti da impianti di trattamento, di tipo biologico e/o chimico fisico, di rifiuti speciali conto terzi, è ammesso alle seguenti condizioni:
 - a) per quanto riguarda le sostanze prioritarie, prioritarie pericolose, attualmente indicate nella Tabella 1/A dell'Allegato 1 del D. MATTM 14 aprile 2009, n. 56, nella tabella 3/A e nella Tabella 5 dell'Allegato 5 della parte terza del d.lgs. 152/2006, nonché le altre sostanze attualmente indicate nella Tabella 1/B dell'Allegato 1 del D. MATTM 14 aprile 2009, n. 56, secondo il caso che ricorre, nel rispetto dell'art. 30, commi 5, 6 e 7;
 - b) per quanto riguarda gli altri parametri, nel rispetto dei limiti di emissione in pubblica fognatura della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006. Tuttavia per i seguenti parametri: Solidi speciali totali (solidi sospesi), BOD5 (come O2), COD (come O2), Cloruri, Azoto totale (come azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico), Solfati, Boro (B), Tensioattivi totali solo per la quota di Tensioattivi biodegradabili, Alluminio, Ferro, Solfiti, Fosforo totale, Grassi ed olii animali e vegetali,



Idrocarburi totali, Solfuri, Fenoli e suoi composti di origine naturale, nell'autorizzazione possono essere stabiliti valori limite di emissione meno restrittivi, sulla base di studi di rischio, da fornire a cura ed onere del richiedente l'autorizzazione, che tengano conto della situazione della fognatura, di previsioni pluviometriche, di punte di immissioni, delle caratteristiche qualitative, quantitative e temporali degli scarichi industriali, inclusi i flussi di massa, della situazione ambientale circostante e dei corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente recettori, prevedendo anche l'ipotesi della occlusione totale o comunque della totale incapacità idraulica della fognatura a valle degli scarichi industriali. Per i parametri Solidi speciali totali (solidi sospesi), BOD5 (come O2), COD (come O2), Ferro, Solfiti, Solfati, Cloruri, Tensioattivi totali solo per la quota di Tensioattivi biodegradabili, Grassi ed olii animali e vegetali, il valore di emissione meno restrittivo non deve comunque superare il 200% del limite di emissione in pubblica fognatura stabilito nella Tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza del D. Lgs. 152/2006; per i parametri Azoto totale (come Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico), Boro (B), Alluminio, Fosforo totale, il valore di emissione meno restrittivo non deve comunque superare il 150% del limite di emissione in pubblica fognatura stabilito nella Tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza del D. Lg. 152/2006; per i parametri di Idrocarburi totali, Solfuri, Fenoli e suoi composti di origine naturale, il valore di emissione meno restrittivo non deve comunque superare il 120% del limite di emissione in pubblica fognatura stabilito nella Tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza del D. Lgs. 152/2006.

Resta comunque fermo quanto stabilito nell'art. 45, comma 8, e nell'art. 46, comma 7.

3. L'adozione dei valori limite d'emissione meno restrittivi di cui ai commi precedenti, deve essere prevista nelle norme tecniche e nei regolamenti adottati dall'Autorità d'ambito competente, in base alle caratteristiche dell'impianto di trattamento e delle reti fognarie, e deve essere comunicata alla Provincia e alla Regione almeno sessanta giorni prima dell'applicazione delle norme. L'autorizzazione allo scarico è in ogni caso subordinata all'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del gestore del s.i.i.

Art. 32 - Limiti allo scarico per le acque reflue urbane

1. Tutti gli impianti esistenti di depurazione di acque reflue urbane con capacità organica di progetto (COP) di almeno 10.000 AE devono adeguare i propri scarichi ai valori limite di emissione previsti dalla Tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 entro il 30.06.2013 (termine ordinatorio per i Piani d'Ambito), intesi come media, su base annua (periodo di dodici mesi decorrente dal termine del periodo di avviamento dell'impianto di trattamento), degli autocontrolli e dei controlli fiscali.
2. Gli scarichi degli impianti nuovi di depurazione, con capacità organica di progetto di almeno 10.000 AE, devono rispettare i valori limite d'emissione nei corpi idrici superficiali previsti dalla Tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, intesi come media, su base annua (periodo di dodici mesi decorrente dal termine del periodo di avviamento dell'impianto di trattamento), degli autocontrolli e dei controlli fiscali.
Tali limiti di emissione potranno essere rivisti dalla Giunta regionale a seguito delle risultanze dei monitoraggi annuali sulle acque superficiali e sotterranee, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale.
3. Gli scarichi degli impianti nuovi di depurazione delle acque reflue urbane, con COP compresa tra 2.000 AE e 9.999 AE, che vengono immessi nei corpi idrici superficiali, devono rispettare i seguenti valori limite, intesi come media su base annua (periodo di



dodici mesi decorrente dal termine del periodo di avviamento dell'impianto di trattamento), degli autocontrolli e dei controlli fiscali: - Azoto totale (come N): 15 mg/L; - Fosforo totale (come P): 2 mg/L.

Tali limiti di emissione potranno essere rivisti dalla Giunta regionale a seguito delle risultanze dei monitoraggi annuali sulle acque superficiali e sotterranee, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale.

4. Qualora, a seguito del monitoraggio delle acque del 2012 possa ipotizzarsi il mancato raggiungimento, per alcuni corpi idrici, degli obiettivi di qualità previsti al 22 dicembre 2015, la Giunta regionale stabilirà quali, degli impianti esistenti di depurazione delle acque reflue urbane, con COP compresa tra 2.000 AE e 9.999 AE, dovranno essere adeguati in modo che gli scarichi, immessi in quei corpi idrici o a monte dei medesimi, rispettino i seguenti valori limite, entro il 22.12.2015 (termine ordinatorio per i Piani d'Ambito), intesi come media, su base annua (periodo di dodici mesi decorrente dal termine del periodo di avviamento dell'impianto di trattamento), degli autocontrolli e dei controlli fiscali.
- Azoto totale (come N): 15 mg/L; -
Fosforo totale (come P): 2 mg/L.
5. Nei tratti di corpo idrico superficiale interessati da prese acquedottistiche, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, su richiesta dell'AATO, può imporre condizioni particolari agli scarichi di acque reflue urbane, ivi compreso il divieto di scarico.
6. Gli impianti di trattamento di acque reflue urbane, inclusi quelli che applicano tecnologie depurative di tipo naturale, quali la fitodepurazione e il lagunaggio, con COP di almeno 2.000 AE devono rispettare, ai sensi del d.lgs. 152/2006 art. 101, comma 2, i valori limite di emissione e le indicazioni dell'Allegato 5 della parte terza del suddetto d.lgs. 152/2006 e delle presenti NTA. In particolare per il parametro Escherichia Coli si stabiliscono i seguenti valori limite d'emissione, più restrittivi di quelli eventualmente già imposti nelle autorizzazioni vigenti, da rispettare nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 30 settembre di ogni anno:
 - a) max 3.000 UFC/100 mL per gli scarichi che avvengono direttamente in mare e per gli scarichi immessi nei corsi d'acqua superficiali nella fascia di territorio avente un'estensione di 10 km dalla linea della costa marina, nonché per scarichi che avvengono direttamente nei laghi balneabili e nei loro immissari entro una estensione di 10 km dalla linea di sponda di massimo invaso. Gli impianti esistenti devono essere adeguati entro il 31.12.2011;
 - b) max 1.500 UFC/100 mL per gli scarichi che avvengono direttamente in mare o in corsi d'acqua superficiali nella fascia territoriale avente un'estensione di 10 km dalla linea di costa, qualora il tratto costiero, in cui avviene lo scarico diretto o in cui sfocia il corso d'acqua superficiale, sia stato valutato temporaneamente non idoneo all'uso balneare o sia stato classificato sufficiente, come indicato nel provvedimento annuale della Giunta regionale di valutazione e classificazione delle acque di balneazione. L'adeguamento degli impianti deve avvenire entro i successivi 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

Al verificarsi delle condizioni di cui alle lettere a) e b), i suddetti valori limiti d'emissione più restrittivi diventano automaticamente, alla scadenza dei tempi sopra stabiliti per l'adeguamento, prescrizioni delle autorizzazioni allo scarico, indipendentemente dal loro recepimento negli atti autorizzativi. Peraltro l'autorità autorizzante provvederà comunque al recepimento formale nell'atto autorizzatorio, con valore ricognitivo.

Con decreto del dirigente dell'ufficio regionale competente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, verranno individuati cartograficamente i punti di intersezione dei corsi d'acqua con il limite delle suddette fasce.



7. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico stabilisce gli eventuali limiti e periodi relativamente al parametro Escherichia coli. In particolare, salvo quanto stabilito nel presente comma e nel comma precedente, l'Autorità competente può anche non stabilire limiti allo scarico per l'Escherichia coli, al fine di limitare l'uso di disinfettanti i cui residui vengono introdotti nell'ambiente. Gli scarichi di acque reflue che si immettono nei corpi idrici che presentano valori puntuali assoluti del parametro Escherichia coli superiori a 5.000 UFC/100 mL devono rispettare il valore limite di 3.000 UFC/100 mL.
- Con decreto del dirigente dell'ufficio regionale competente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, verranno individuati cartograficamente i suddetti corpi idrici. Ai fini di quanto previsto nel presente comma, assume valore ufficiale quanto contenuto nel rapporto annuale sullo stato della qualità dei corpi idrici superficiali redatto da ARPAM. I suddetti impianti dovranno essere adeguati, entro un anno dalla pubblicazione sul BUR Marche del decreto del dirigente dell'ufficio regionale competente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, con il quale si prende atto del suddetto rapporto dell'ARPAM (termine obbligatorio per tutti).
- Al verificarsi delle condizioni di cui al presente comma, il valore limite d'emissione più restrittivo diventa automaticamente, alla scadenza dei tempi sopra stabiliti per l'adeguamento, prescrizione delle autorizzazioni allo scarico, indipendentemente dal suo recepimento negli atti autorizzativi. Peraltro l'autorità autorizzante provvederà comunque al recepimento formale nell'atto autorizzatorio, con valore ricognitivo.

Art. 33 - Scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili

1. Gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue urbane, con capacità organica di progetto (COP) di almeno 10.000 AE recapitanti in aree sensibili, devono rispettare i valori limite d'emissione, per i parametri Fosforo totale e Azoto totale, indicati nella tabella 2 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006.
2. Gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue urbane, con COP di almeno 2.000 AE recapitanti in aree sensibili, devono rispettare i seguenti valori limite d'emissione nei corpi idrici superficiali, entro il 31.12.14 (Termine ordinatorio per i Piani d'Ambito):
 - per l'Azoto totale, deve essere garantita la rimozione percentuale del 50% su media annua;
 - per il Fosforo totale, deve essere garantito il valore di 5 mg/L su media annua.

Art. 34 - Modalità di controllo delle acque reflue urbane

1. Il campionamento per il controllo dei valori limite di emissione deve essere eseguito mediante campione medio ponderato sulle 24 ore, per tutti gli impianti con capacità organica di progetto di almeno 2.000 AE; sono fatti salvi i casi indicati nel presente articolo: al comma 4, per impianti di depurazione con capacità organica di progetto inferiore a 2000 AE; al comma 7, in presenza di scarichi industriali per i parametri della tabella 3; al comma 8, per i parametri microbiologici.
2. Per tutti gli impianti con capacità organica di progetto di almeno 10.000 AE è obbligatoria l'installazione dell'autocampionatore; gli impianti devono essere adeguati entro un anno dalla entrata in vigore delle presenti NTA (termine ordinatorio per i Piani d'Ambito).
3. Sugli impianti con capacità organica di progetto di almeno 10.000 AE devono essere effettuati almeno il numero di controlli in uscita previsti al punto 1.1 dell'allegato 5 al d.lgs.



152/2006. Sugli impianti di capacità organica di progetto compresa tra 2000 AE e 9.999 AE, il numero annuo di controlli in uscita effettuati dall'Autorità competente e previsti all'allegato 5 parte terza del d.lgs. 152/2006 deve essere almeno pari a quello indicato nell'allegato stesso punto 1.1 "acque reflue urbane", cioè dodici campionamenti nel primo anno e quattro campionamenti negli anni successivi, purché i risultati siano tutti conformi.

4. Sugli impianti con capacità organica di progetto compresa da 200 AE e 1.999 AE dovranno essere effettuati, durante l'anno, almeno un controllo in uscita con contemporaneo controllo all'ingresso, nonché un autocontrollo all'uscita con campione medio sulle 3 ore, per i parametri solidi sospesi, BOD5, COD, fosforo totale, azoto totale. Ai fini della conformità, questi impianti devono garantire il rispetto dei valori limite per i soli parametri BOD5, COD, e solidi sospesi totali. Qualora il controllo o l'autocontrollo abbiano accertato la non conformità, nel corso dell'anno dovranno essere eseguiti almeno due controlli e due autocontrolli.
5. I controlli dei commi precedenti possono essere delegati al gestore dell'impianto qualora egli garantisca un sistema di rilevamento e di trasmissione dati all'autorità di controllo, ritenuto da essa idoneo. In questo caso, l'organo di controllo deve garantire almeno il 25% dei controlli del numero minimo previsto ai commi 3 e 4, da effettuarsi in contemporanea all'autocontrollo, sia in ingresso che uscita.
6. I gestori degli impianti devono assicurare un numero sufficiente di autocontrolli, almeno pari a quelli indicati ai precedenti commi; gli autocontrolli dovranno essere effettuati in ingresso ed uscita dell'impianto ed i punti di campionamento devono essere specificati nel provvedimento autorizzatorio.
7. Qualora l'impianto di depurazione riceva anche acque reflue industriali, per i parametri diversi dal COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, Azoto totale e Fosforo totale, l'autorità di controllo deve verificare il rispetto dei valori limite di emissione per gli inquinanti che gli stabilimenti industriali scaricano in fognatura, con la frequenza minima di controllo prevista nei commi precedenti, e chiaramente indicati nel provvedimento autorizzatorio. Devono essere controllati i parametri della tabella 3 dell'allegato 5 del d.lgs. 152/2006 riconducibili agli scarichi industriali che recapitano nella pubblica fognatura, nonché riconducibili a tutte le acque reflue industriali autorizzate allo scarico. Possono essere controllati anche altri parametri. Per il controllo di questi parametri devono essere effettuati campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore.
8. Per il controllo dei parametri microbiologici, per campione medio ponderato su n ore si intende la media aritmetica dei valori risultanti dalle analisi effettuate su almeno due campioni istantanei, dei quali uno prelevato all'inizio ed uno alla fine del periodo di n ore.
9. Per gli impianti per i quali è stata prescritta una percentuale di rimozione del carico inquinante tra l'ingresso e l'uscita, i prelievi in uscita devono essere sfalsati temporalmente, dai prelievi in ingresso, del tempo di ritenzione idraulica dell'impianto, che, se non è specificato nell'autorizzazione, si assume di ore 6.
10. La base annua indicata al punto 1.1 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, capo 7, è costituita dal periodo di dodici mesi decorrente dal termine del periodo di avviamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane.



Art. 35 - Scarichi di acque reflue urbane - Protezione delle acque destinate alla balneazione

1. Gli impianti di depurazione di acque reflue urbane con capacità organica di progetto (COP) di almeno 10.000 AE, se scaricano nei corpi idrici superficiali della fascia territoriale compresa nei 10 km dalla linea della costa marina e dalla linea di sponda di massimo invaso dei laghi destinati alla balneazione, devono scaricare entro i valori limite di emissione previsti dal D. MATT 185/2003, per i parametri BOD5, COD, Solidi Sospesi, ancorché tali impianti non siano stati destinati al riutilizzo dei reflui depurati, qualora stabilito con apposita DGR, anche per distinti corpi idrici, in considerazione delle risultanze dei monitoraggi. Gli impianti esistenti devono essere adeguati entro quattro anni dalla suddetta DGR, (Termine ordinatorio per i Piani d'Ambito). Per quelli esistenti soggetti a rinnovo prima di tale data, l'autorità competente darà apposita prescrizione da attuarsi entro tale scadenza.
2. Qualora, successivamente alla entrata in vigore delle presenti NTA, un tratto marino costiero o lacuale venga precluso alla balneazione, anche temporaneamente, con provvedimenti regionali e/o comunali, a causa dello sversamento di acque reflue urbane provenienti direttamente da infrastrutture fognarie, inclusi gli sfioratori di piena, entro 180 giorni dal provvedimento dovranno essere presentati opportuni progetti di adeguamento che l'AATO inserirà nel Piano d'ambito, qualora ritenuto opportuno in seguito a valutazione dell'efficacia in termini di costi e benefici, e in tal caso gli interventi dovranno essere eseguiti nel successivo triennio (termine ordinatorio per i Piani d'Ambito).
3. Qualora, nel quinquennio precedente alla entrata in vigore delle presenti NTA, un tratto marino costiero o lacuale sia stato precluso alla balneazione, anche temporaneamente, con provvedimenti regionali e/o comunali, a causa dello sversamento di acque reflue urbane provenienti direttamente da infrastrutture fognarie, inclusi gli sfioratori di piena, entro 180 giorni dalla entrata in vigore delle presenti NTA dovranno essere presentati opportuni progetti di adeguamento che l'AATO inserirà nel Piano d'ambito, qualora ritenuto opportuno in seguito a valutazione dell'efficacia in termini di costi e benefici, e in tal caso gli interventi dovranno essere eseguiti entro il 31 dicembre 2014 (termine ordinatorio per i Piani d'Ambito).

Art. 36 - Scarichi a mare di acque reflue urbane

1. Gli scarichi in mare di acque reflue urbane, provenienti da impianti di depurazione o da reti fognarie, inclusi quelli degli sfioratori di piena delle reti fognarie, devono avvenire al largo delle opere di difesa costiera parallele alla costa, incluse le scogliere soffolte, e oltre l'estremità delle opere marittime perpendicolari alla costa (moli, pennelli, etc.).
2. Gli scarichi di cui al comma 1 possono avvenire anche in battigia, qualora non vi siano opere di difesa perpendicolari alla costa a distanza minore di 400 m e qualora non vi siano opere di difesa parallele alla costa, incluse le scogliere soffolte, delle quali la proiezione perpendicolare alla costa del punto più vicino sia a distanza inferiore a 400 m. Potranno essere tenute anche distanze inferiori, previa valutazione dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, dell'impossibilità tecnica o dell'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili a recapitare in mare e acquisizione del parere igienico sanitario dell'ASUR territorialmente competente.



3. Nei porti sono vietati tutti i tipi di scarico, salvo quelli di acque reflue domestiche ed assimilate esistenti, opportunamente depurate con idonei trattamenti appropriati, e quelli delle sole acque meteoriche, qualora provvisti dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia.
4. Gli scarichi esistenti, difformi da quanto stabilito nel presente articolo, devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2013 (per gli scarichi del servizio idrico integrato il suddetto termine è ordinatorio per i Piani d'Ambito).

Art. 37 - Scarichi sul suolo di acque reflue urbane

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 103 del d.lgs. 152/2006, la richiesta di autorizzazione ai sensi del comma 1, lettera c), deve essere inoltrata all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, presentando dettagliate informazioni sulle condizioni tecniche ed economiche che giustificano la deroga. Gli scarichi di acque reflue urbane per i quali non è applicabile la deroga devono essere convogliati in corpo idrico superficiale o devono essere destinati al riutilizzo.
2. La deroga di cui all'art. 103, comma 1, lett. c), può essere concessa solo per gli scarichi di acque reflue urbane di impianti di depurazione con una capacità organica di progetto (COP) inferiore a 200 AE. Gli impianti esistenti, con una capacità organica di progetto maggiore o uguale a 200 AE, devono essere adeguati entro 31.12.2014 (termine ordinatorio per i Piani d'Ambito); fino al momento dell'adeguamento devono essere rispettati i valori limite di emissione di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 per i parametri COD, BOD5 e SST.
3. E' vietato l'allaccio di scarichi di acque reflue industriali nelle reti fognarie le cui acque reflue urbane sono trattate dagli impianti di depurazione di cui al comma 2. Le reti fognarie esistenti devono essere adeguate entro il primo rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto di trattamento.

Art. 38 - Scarichi nel sottosuolo

1. Si richiama quanto stabilito dal d.lgs. 152/2006, art. 104.

Art. 39 - Adeguamento degli scarichi esistenti di acque reflue urbane

1. Le AATO ed i gestori del servizio idrico integrato completano con urgenza la ricognizione degli scarichi esistenti.
2. Nei Piani d'ambito sono previste con le priorità stabilite nell'art. 2, comma 4, le opere necessarie ad adeguare gli scarichi non autorizzabili e quelle necessarie per rendere conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali gli agglomerati non conformi.
3. Nell'assegnazione di finanziamenti regionali, provinciali, comunali, delle comunità montane, in materia di opere pubbliche e di pubblico interesse, costituisce titolo preferenziale la destinazione per le opere di cui al comma precedente e all'art. 2, comma 4.



4. La Giunta regionale potrà approvare un programma temporale di adeguamento delle situazioni non conformi, eventualmente limitato agli interventi più urgenti in relazione alle risorse finanziarie disponibili, e potrà promuovere appositi accordi di programma con i soggetti pubblici e privati interessati. Nel programma saranno individuati gli interventi prioritari, finalizzati al raggiungimento della conformità degli agglomerati alle norme comunitarie e nazionali, in considerazione del rapporto costi benefici, relativamente alla quota percentuale e al valore assoluto del carico generato che sarà servito o trattato con l'intervento nonché all'effetto sulla qualità ambientale, e in considerazione della difficoltà tecnica e amministrativa, nonché dei tempi dell'esecuzione. L'inserimento degli interventi necessari per l'adeguamento nel suddetto programma o comunque nei piani d'ambito, ovvero le motivazioni per il mancato inserimento evidentemente legate alla indisponibilità di risorse finanziarie e/o strumentali, nonché la solerzia del gestore nell'attuazione del programma o comunque del piano d'ambito, dovranno essere valutati, nel corso della eventuale procedura sanzionatoria amministrativa, dall'autorità competente all'irrogazione della sanzione, per accertare la esistenza o la mancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo in capo al trasgressore ipotizzato.
5. Entro un anno dalla entrata in vigore delle presenti NTA, le AATO individuano gli impianti di depurazione la cui portata scaricata è destinabile, in tutto o in parte, al riutilizzo e, conseguentemente, aggiornano il Piano d'Ambito; le prescrizioni tecniche di riferimento sono contenute nelle "Proposte di Piano": "Misure per il riuso delle acque reflue depurate".
6. Negli agglomerati con almeno 2000 AE è tollerato il mantenimento dei sistemi individuali appropriati di trattamento (IAS) esistenti che trattino fino ad un massimo del 5% del Carico Generato dall'agglomerato, purché tali IAS siano conformi, secondo il caso, all'art. 44, eccettuati i commi 2, 3, 4, 13 e all'art. 45 delle presenti NTA. Tale quota deve scendere al 2,5 % entro il 22 dicembre 2015 (termine ordinatorio per i Piani d'Ambito).

Art. 40 – Sostanze prioritarie, pericolose prioritarie e altre sostanze

1. La Giunta regionale definisce un programma di monitoraggio delle sostanze prioritarie, pericolose prioritarie, nonché delle altre sostanze attualmente indicate nella Tabella 1/B dell'Allegato 1 del D. MATTM 14 aprile 2009, n. 56, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 152/2006 in tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei.
2. Nelle more dell'attuazione del precedente comma, al fine di espletare ed approfondire l'attività conoscitiva prevista dall'art. 118 del d.lgs. 152/2006 e dall'art. 2 del d.m. 367/2003, è effettuata la ricognizione delle sostanze indicate nelle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 del D. MATTM 14 aprile 2009, n. 56, nonché nella Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, da controllare in funzione della loro potenziale presenza:

Tabella 1: Sostanze prioritarie per la definizione dello standard di qualità della matrice acquosa		
Legenda: P prioritaria; PP pericolosa prioritaria		
Tipologia sostanza	Nome sostanza	Nota
Metalli	Cadmio	PP



sezione - D

Metalli	Mercurio	PP
Metalli	Nichel	P
Metalli	Piombo	P
Organo Metalli	Tributilstagno (composti)	PP
Organo Metalli	Tributilstagno (catione)	PP
Idrocarburi Policiclici Aromatici	Idrocarburi Policiclici Aromatici Totali	PP
Idrocarburi Policiclici Aromatici	Benzo(a)pirene	PP
Idrocarburi Policiclici Aromatici	Benzo(b)fluorantene	PP
Idrocarburi Policiclici Aromatici	Benzo(k)fluorantene	PP
Idrocarburi Policiclici Aromatici	Benzo(g,h,i)terilene	PP
Idrocarburi Policiclici Aromatici	Indeno(1,2,3 -cd)pirene	PP
Idrocarburi Policiclici Aromatici	Antracene	P
Idrocarburi Policiclici Aromatici	Fluorantene	P
Idrocarburi Policiclici Aromatici	Naftaline	P
Composti organici volatili (VOC)	Benzene	P
Composti organici volatili (VOC)	1,2,4 Triclorobenzene	P
Composti organici volatili (VOC)	1, 2 Dicloroetano	P
Composti organici volatili (VOC)	Esaclobutadiene	PP
Composti organici volatili (VOC)	Triclorometano (cloroformio)	P
Alofenoli	Pentaclorofenolo	P
Pesticidi	Endosulfan	P
Pesticidi	Alfa endosulfan	P
Pesticidi	Lindano	PP
Pesticidi	Esaclocicloesano alfa	PP
Pesticidi	Esaclocicloesano beta	PP
Pesticidi	Esaclobenzene	PP
Pesticidi	Diurno	P
Pesticidi	Isoproturon	P
Pesticidi	Atrazina	P
Pesticidi	Simazina	P
Pesticidi	Clorfenvinfos	P
Pesticidi	Clorpirifos	P
Pesticidi	Alachlor	P
Pesticidi	Trifluralin	P



sezione - D

Composti organici semivolatili	Pentaclorobenzene	PP
Altri composti	Cloroalcani C10-C13	PP
Altri composti	Pentabromo difenil etere bromurato	PP
Altri composti	Difeniletere bromurati totali	P
Altri composti	Nonilfenolo	PP
Altri composti	4 (para) Nonilfenolo	PP
Altri composti	Ottilfenolo	P
Altri composti	Para-terz-ottilfenolo	P
Altri composti	Di(2etilesilftalato)	P
TOTALE SOSTANZE		43

Tabella 2: Sostanze prioritarie per la definizione dello standard di qualità dei sedimenti

Tipologia sostanza	Nome sostanza	Nota
Metalli	Cadmio	PP
Metalli	Mercurio	PP
Metalli	Nichel	P
Metalli	Piombo	P
Organo Metalli	Tributilstagno	PP
Idrocarburi Policiclici Aromatici	Idrocarburi Policiclici Aromatici Totali	PP
Idrocarburi Policiclici Aromatici	Benzo(a)pirene	PP
Idrocarburi Policiclici Aromatici	Benzo(b)fluorantene	PP
Idrocarburi Policiclici Aromatici	Benzo(k)fluorantene	PP
Idrocarburi Policiclici Aromatici	Benzo(g,h,i)terilene	PP
Idrocarburi Policiclici Aromatici	Indenopirene	PP
Idrocarburi Policiclici Aromatici	Antracene	P
Idrocarburi Policiclici Aromatici	Fluorantene	P
Idrocarburi Policiclici Aromatici	Naftalene	P
Pesticidi	Esaclorocicloesano alfa	PP
Pesticidi	Esaclorocicloesano beta	PP
Pesticidi	Gamma esaclorocicloesano lindano	PP
Pesticidi	Esaclorobenzene	PP
TOTALE SOSTANZE		18



3. Il monitoraggio delle sostanze sopraelencate verrà effettuato con frequenza mensile nella matrice acquosa e con frequenza trimestrale per i sedimenti di acque interne ed acque marino costiere.
4. La Giunta regionale aggiornerà la tabella di cui al comma 2, a seguito delle evoluzioni della normativa statale e comunitaria, con proprio provvedimento.

Sezione III – Fognature e impianti di trattamento

Art. 41 – Reti fognarie

1. Nell'aggiornamento dei Piani d'Ambito, le AATO devono favorire i collegamenti fra reti fognarie contermini in modo da pervenire alla depurazione della massima quota possibile di reflui. Le AATO procedono alla valutazione per l'individuazione delle reti fognarie contermini e dei relativi impianti di trattamento finale, che deve essere improntata su criteri di massima economicità ed efficienza, anche attraverso lo strumento dell'integrazione di reti ed impianti fra Ambiti diversi.
2. Negli interventi di nuova urbanizzazione devono essere realizzate due reti separate: per acque reflue urbane e per acque meteoriche.
3. Nelle aree urbane esistenti, ovvero nelle nuove urbanizzazioni per le quali gli strumenti urbanistici attuativi sono vigenti alla data della entrata in vigore delle presenti NTA, i rifacimenti delle reti fognarie devono prevedere di norma reti separate, a seguito di una valutazione costi benefici, che consideri anche gli oneri degli utenti per l'adeguamento degli scarichi interni ai lotti.
4. Le reti miste esistenti devono essere progressivamente separate, fatte salve le situazioni particolari ove non vi sia la possibilità tecnica di separazione a costi sostenibili e nel rispetto delle condizioni di sicurezza, a seguito di una valutazione costi benefici, che consideri anche gli oneri degli utenti per l'adeguamento degli scarichi interni ai lotti.
5. In presenza di reti separate, è vietato scaricare nella fognatura nera qualsiasi acqua priva di carico inquinante o che, prima dell'immissione in rete, rispetti i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali (quali, ad esempio, le acque di drenaggio di falda, le acque meteoriche provenienti da aree private adibite ad uso di civile abitazione, le acque di troppo pieno degli acquedotti). E' altresì vietato, di norma, scaricarvi le acque di raffreddamento provenienti da attività produttive non suscettibili di contaminazioni, nonché i reflui industriali depurati in modo tale da aver assunto i requisiti per lo scarico in acque superficiali: tuttavia tali scarichi sono ammissibili, purché non pregiudichino la funzionalità dell'impianto di trattamento finale, qualora lo scarico diretto in acque superficiali risulti troppo oneroso; si presume la eccessiva onerosità quando sussista una delle condizioni di cui all'art. 29, comma 8. Gli scarichi esistenti devono essere adeguati entro il 31.12.2012.
6. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche per le reti esistenti che non sia possibile separare; per esse deve essere prevista la progressiva eliminazione dell'immissione di acque non inquinate o che rispettano i limiti di emissione per lo scarico in corpo ricettore diverso dalla pubblica fognatura.



7. In mancanza di corpi idrici ricettori prossimi alle aree d'intervento, è ammessa l'immissione temporanea in fognatura di acque emunte da falda:
 - allo scopo di deprimerla, previo nulla-osta del gestore della rete fognaria, per il tempo strettamente necessario a realizzare le opere soggiacenti al livello della falda;
 - allo scopo di bonifica, previa autorizzazione, per il tempo strettamente necessario alla messa a regime dell'impianto di bonifica.
8. Nel dimensionamento delle reti di fognatura cui afferiscono acque meteoriche, il calcolo delle portate deve avvenire sia con il sistema statistico tradizionale sia con i sistemi di calcolo aggiornati con le più recenti rilevazioni climatiche, adottando i risultati più cautelativi.
9. Nelle reti di acque meteoriche sono vietati gli allacci di acque reflue domestiche e/o di acque reflue industriali, ancorché depurate fino ad aver assunto i requisiti per lo scarico diretto in acque superficiali, ad eccezione, previa autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e nel rispetto dei limiti previsti (dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006) per lo scarico in acque superficiali: - delle acque reflue meteoriche di dilavamento delle aree esterne eccetto quelle di cui all'art. 42, comma 1.
Le reti di acque meteoriche in cui avvengano scarichi di acque reflue domestiche e/o di acque reflue industriali, ancorché depurate fino ad aver assunto i requisiti per lo scarico diretto in acque superficiali, sono a tutti gli effetti condotte di acque reflue urbane; per tali acque reflue il trattamento appropriato o il trattamento equivalente, di cui rispettivamente al d.lgs. 152/2006 art. 105, commi 2 e 3, possono consistere nella sommatoria dei trattamenti individuali di ciascun singolo refluo.
10. I progetti delle reti di fognatura devono comprendere anche tutte le opere per l'allacciamento delle utenze conosciute. Il gestore provvede, a propria cura, ma con oneri a carico dell'utente, alla realizzazione, in suolo pubblico o in superficie asservita, dei condotti di allacciamento tra la fognatura principale ed il pozzetto in corrispondenza del confine di proprietà, mentre sono da eseguirsi a cura e spese dell'utente le ulteriori opere di allacciamento dal suddetto pozzetto ai pozzetti dove confluiscono le varie calate dell'utente. Qualora, in caso di accordo con l'utente, anche queste ulteriori opere di allacciamento siano realizzate dal gestore, quest'ultimo si rivarrà sull'utente limitatamente alle spese sostenute.
11. Qualora non realizzati in corso d'opera, entro un anno dall'ultimazione dei collettori principali, devono essere eseguiti tutti gli allacciamenti privati alle reti di fognatura, conformemente alle prescrizioni impartite dal gestore.
12. L'attivazione degli allacciamenti privati è condizionata alla funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane, salvo quanto stabilito agli artt. 26 e 27.
13. In caso di mancata realizzazione delle opere di allacciamento a carico degli utenti, il Sindaco, previa diffida agli interessati, procede all'esecuzione d'Ufficio a spese dell'inadempiente.
14. Nelle reti fognarie servite da sfioratori di piena non sono di norma ammesse deroghe ai valori limite previsti dalla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 per gli scarichi in pubblica fognatura, salvo quanto previsto all'art. 31, comma 1 e comma 2, lettera b). La Giunta regionale con proprio atto può prevedere la possibilità di autorizzare deroghe, per alcune sostanze ed entro determinati limiti, anche in relazione alla situazione



ambientale locale. Gli scarichi industriali esistenti nelle pubbliche fognature devono essere adeguati nei termini stabiliti dall'art. 80, ad iniziativa e a cura e spese dei titolari dei medesimi scarichi.

15. Nelle reti fognarie servite da sfioratori di piena, gli scarichi di acque reflue industriali, contenenti sostanze prioritarie, pericolose prioritarie elencate nella Tab. 5 dell'All. 3 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e nella Tab. 1/A dell'Allegato 1 del D. MATTM 14 aprile 2009, n. 56 (Tab. 1/A dell'Allegato 1 alla parte terza del d.lgs. 152/2006), nonché le altre sostanze attualmente indicate nella Tabella 1/B dell'Allegato 1 del D. MATTM 14 aprile 2009, n. 56 (Tab. 1/B dell'Allegato 1 alla parte terza del d.lgs. 152/2006), devono essere adeguati a quanto previsto nell'art. 30 comma 6 nei termini temporali stabiliti nell'art. 80, ad iniziativa e a cura e spese dei titolari dei medesimi scarichi. Per i parametri per i quali i valori limite di emissione saranno stabiliti con disciplina regionale, gli scarichi dovranno essere adeguati entro i 740 giorni successivi all'entrata in vigore della disciplina regionale.
16. La Giunta regionale potrà, con proprio provvedimento, stabilire valori limite d'emissione per le sostanze indicate nelle Tabelle 1/A e 1/B, dell'allegato 1 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, per le quali i valori limite d'emissione non sono stabiliti nella tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006. Gli scarichi industriali, esistenti sia in acque superficiali sia nelle pubbliche fognature, devono essere adeguati in termini temporali uguali a quelli stabiliti nell'art. 80, decorrenti dalla pubblicazione nel BUR del suddetto provvedimento regionale, ad iniziativa e a cura e spese dei titolari dei medesimi scarichi. Gli scarichi dei depuratori gestiti nell'ambito del s.i.i. devono essere adeguati nel medesimo termine (Termine ordinatorio per i Piani d'ambito).
17. Nel caso in cui con provvedimento ministeriale, siano modificati i valori limite d'emissione di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 e/o siano introdotti valori limite d'emissione ai parametri delle Tabelle 1/A e 1/B dell'allegato 1 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, gli scarichi esistenti devono essere adeguati entro i termini stabiliti nell'art. 80 decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento, salvo che il medesimo non stabilisca diversamente.
18. Nelle reti fognarie, i cui sfioratori scaricano acque reflue urbane in tratti di corpi idrici classificati come scadente o pessimo in conseguenza del superamento degli standard di qualità previsti dalle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 del D.MATTM 14 aprile 2009, n. 56, non può essere ammesso lo scarico delle sostanze che non rispettano lo standard di qualità.
Ai fini di quanto previsto nel presente comma, assume valore ufficiale quanto contenuto nel rapporto annuale sullo stato della qualità dei corpi idrici superficiali redatto da ARPAM. Gli scarichi nelle suddette reti fognarie dovranno essere adeguati entro 360 giorni dalla pubblicazione sul BUR Marche del decreto del dirigente dell'ufficio regionale competente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, con il quale si prende atto del suddetto rapporto ARPAM.
19. Gli scarichi di emergenza, destinati ad entrare in funzione in caso di guasto di impianti di sollevamento e simili, devono essere autorizzati allo scarico (come scarichi di acque reflue urbane ai sensi dell' art. 124, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) in ogni caso, previa la necessaria verifica degli standard costruttivi e delle condizioni di funzionamento. L'autorità competente, anche in considerazione delle condizioni ambientali del recettore, prescriverà gli opportuni accorgimenti per limitare le probabilità di entrata in funzione, quali, ad esempio e secondo i casi, la ridondanza delle apparecchiature di sollevamento e la ridondanza dei sistemi di alimentazione elettrica; potrà anche vietare la immissione in taluni recettori, in considerazione del loro pregio o del loro stato di compromissione.



A tali scarichi non si applicano i valori limite di emissione previsti dall'Allegato 5 del d.lgs. 152/2006.

20. Per gli scarichi di emergenza di cui al comma precedente di nuova realizzazione, l'autorizzazione deve essere ottenuta preventivamente. Per quelli esistenti deve essere richiesta l'autorizzazione entro due anni dall'entrata in vigore delle presenti NTA.
21. Ai fini di una semplificazione amministrativa, l'autorità competente può procedere al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane degli scarichi di emergenza, contestualmente al rilascio o al rinnovo della autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione a cui afferisce la rete fognaria di riferimento. In tal caso, le domande di autorizzazione devono contenere indicazioni specifiche relative ai suddetti scarichi.

Art. 42 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di lavaggio, acque di prima pioggia

(Modificato con D.G.R. n. 91 del 3 Febbraio 2014)

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.:
- nell'ambito delle acque di lavaggio delle aree esterne adibite ad attività produttive o di servizi, quelle specificate ai commi seguenti devono essere convogliate ed opportunamente trattate in idonei impianti;
 - nell'ambito delle acque meteoriche di dilavamento delle medesime aree esterne, quelle specificate ai commi seguenti devono essere convogliate e la loro frazione di prima pioggia deve anche essere opportunamente trattata in idonei impianti.
- Le suddette acque di lavaggio, nonché le suddette acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia sono sottoposte alla disciplina delle acque reflue industriali. In sede autorizzatoria, nel calcolo del volume delle acque di prima pioggia saranno incluse tutte le acque meteoriche di dilavamento che possono asportare, anche in soluzione, sostanze inquinanti, quali sostanze idrosolubili, sostanze putrescibili, sostanze e materiali parzialmente o totalmente polverulenti.
- Le acque meteoriche di dilavamento di seconda pioggia non sono soggette alla disciplina delle acque reflue industriali e i loro scarichi non devono essere autorizzati ai fini delle norme inerenti alla qualità delle acque, ovvero al concorso del raggiungimento degli obiettivi di qualità.
2. Sono assoggettate alle norme di cui al comma 1 le acque di lavaggio e le acque meteoriche di dilavamento di tutte le aree scoperte:
- a) ove vi sia la presenza di materie e di prodotti non protetti dall'azione degli agenti atmosferici, a causa dei quali vi sia il rischio significativo di dilavamento, quali:
 - a1) sostanze prioritarie, prioritarie pericolose o sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali, di cui all'art. 108, ed indicate nelle Tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., e nelle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 del D.MATM 14 aprile 2009, n. 56 (Tabb. 1/A e 1/B dell'Allegato 1 alla parte terza del d.lgs. 152/2006);
 - a2) altre sostanze in grado di pregiudicare il raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici, secondo quanto sarà stabilito con apposita DGR, in relazione alla situazione ambientale locale;
 - b) in cui avvengano lavorazioni con una qualche sistematicità, a causa delle quali vi sia il rischio significativo di dilavamento quali:
 - b1) sostanze prioritarie, prioritarie pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali, di cui all'art. 108, ed indicate nelle Tabelle 3/A e 5



dell'allegato 5 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., e nelle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 del D.MATTM 14 aprile 2009, n. 56;

- b2) altre sostanze in grado di pregiudicare il raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici, secondo quanto sarà stabilito con apposita DGR, in relazione alla situazione ambientale locale.

Le situazioni esistenti devono essere adeguate con le procedure ed i termini stabiliti nell'art. 80.

La significatività del rischio è valutata, sulla base degli studi forniti dal titolare dell'attività, dall'Autorità competente ad autorizzare lo scarico, in relazione alla situazione ambientale esistente, eventualmente sulla base delle prescrizioni emanate dalla Giunta regionale anche per singoli corpi idrici.

3. Sono assoggettati alle norme di cui al comma 1, i distributori di carburante, comprese le aree di autolavaggio, e situazioni similari, per i quali inoltre va effettuata la separazione delle acque meteoriche di dilavamento e di quelle di lavaggio, da eventuali residui di prodotti petroliferi presenti nell'area, mediante l'installazione di disoleatori, prima dell'immissione nel corpo idrico recettore, ivi inclusa la pubblica fognatura.
Le situazioni esistenti devono essere adeguate con le procedure ed i termini stabiliti nell'art. 80.
4. Non sono assoggettate alle norme di cui al comma 1 le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e movimentazione di automezzi, i parcheggi anche di aree industriali, purché in tali superfici non si svolgano attività, escluso il mero trasporto con mezzi adeguati, che possono oggettivamente comportare il rischio significativo di dilavamento, anche in soluzione, di sostanze prioritarie, pericolose prioritarie, di cui alla Tab. 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e alla Tab. 1/A dell'Allegato 1 al D.MATTM 14 aprile 2009, n. 56, nonché delle sostanze di cui alla Tabella 1/B dell'Allegato 1 al D.MATTM 14 aprile 2009, n. 56, o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali, ovvero pregiudicare il raggiungimento dell'obiettivo di qualità; pertanto gli scarichi delle reti fognarie o, comunque, delle condotte separate che raccolgono le sole acque meteoriche di dilavamento delle superfici di cui al presente comma non devono essere autorizzati ai fini delle norme inerenti alla qualità delle acque, ovvero al concorso del raggiungimento degli obiettivi di qualità.
5. Resta fermo che, per il recapito di tutte le acque, cioè incluse quelle non soggette alla disciplina delle acque reflue industriali, in corpo idrico superficiale interno deve essere ottenuta l'autorizzazione di cui alle norme di polizia idraulica recate dal r.d. 523/1904, nonché la concessione demaniale, mentre per il recapito in corpo idrico marino-costiero devono essere ottenute l'autorizzazione di polizia marittima, in quanto dovuta, e la concessione demaniale marittima.
6. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., per le acque di prima pioggia, diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, è necessaria la realizzazione di serbatoi, ovvero di aree allagabili di stoccaggio, ovvero di qualsivoglia altro idoneo sistema, atti a trattenerle per il tempo sufficiente affinché non siano scaricate nel momento di massimo afflusso, quando i recettori, inclusa la pubblica fognatura, sono nell'incapacità di drenare efficacemente i volumi in arrivo, e anche per destinarle a trattamento, compatibilmente con le caratteristiche funzionali degli impianti di depurazione. In mancanza di impianto di depurazione disponibile, esse devono essere opportunamente pretrattate, al fine di rimuovere, tramite sistemi di sedimentazione accelerata, o sistemi equivalenti per efficacia, la maggior parte possibile degli inquinanti presenti in forma solida o sospesa. I sistemi di stoccaggio possono essere concordati anche con il gestore della



rete di recapito delle portate di pioggia, che potrà rendere disponibili volumi equivalenti. Gli interventi necessari per l'adeguamento di quelle situazioni esistenti che sono ricomprese nel servizio idrico integrato saranno inseriti nei piani d'ambito.

7. Ai fini del calcolo dei volumi di acqua di prima pioggia da trattenere, nonché da pretrattare o da avviare a depurazione, si individuano, quali acque di prima pioggia, quelle corrispondenti ad una altezza di pioggia di 5 mm, uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante, afferente alla sezione di chiusura del bacino idrografico elementare interessato. Ai fini del calcolo del volume si dovranno assumere, quali coefficienti di afflusso convenzionali, il valore 1 per le superfici impermeabili, ed il valore 0,3 per le superfici permeabili, escludendo dal computo le superfici verdi e quelle coltivate.
8. I Regolamenti Edilizi Comunali devono essere integrati con le misure atte a ridurre le portate meteoriche drenate e le superfici urbane impermeabilizzate, adottando prescrizioni per eliminare progressivamente lo scarico nelle reti fognarie miste delle acque meteoriche provenienti da insediamenti abitativi.
9. E' vietata la realizzazione di nuove superfici scoperte di estensione superiore a 1000 m² che siano totalmente impermeabili. Per tali superfici scoperte, superiori a 1000 m², devono essere previsti sistemi di pavimentazione che consentano l'infiltrazione delle acque meteoriche nel suolo. Restano escluse da tali disposizioni le superfici soggette a potenziale dilavamento di sostanze prioritarie, pericolose prioritarie e altre sostanze, indicate nei precedenti commi che, viceversa, devono essere dotate di pavimentazioni impermeabili.
10. Per i nuovi scarichi delle reti separate di aree urbane, indipendentemente dal loro recapito, si adottano misure volte alla gestione delle acque di prima pioggia anche attraverso la realizzazione di sistemi di accumulo nei casi:
 - delle aree di salvaguardia e delle zone di protezione delle acque destinate al consumo umano, come designate, ai sensi dell'art. 94 del d.lgs. 152/2006;
 - qualora lo richiedano le esigenze di tutela del corpo idrico recettore e la salvaguardia degli usi specifici.
11. Per i nuovi scarichi delle reti separate di zone industriali o commerciali/produttive, indipendentemente dal loro recapito, si devono adottare misure volte alla gestione delle acque di prima pioggia da parte dei titolari degli insediamenti o a carico dell'intera area di espansione, verificata la possibilità della gestione.
12. Gli scarichi di sole acque meteoriche, escluse quelle di prima pioggia, possono avvenire anche in battigia. L'ubicazione dello scarico deve essere individuata rispetto ai parametri: profondità, distanza dalla costa o da aree balneabili, presenza di correnti, effetti sul biota. Lo scarico deve sempre avvenire tramite condotta di lunghezza tecnicamente adeguata, munita di idoneo dispersore posizionato in modo tale da non compromettere le attività connesse con le acque costiere.

Art. 43 - Reti fognarie miste, acque di prima pioggia e sfioratori di piena delle reti fognarie miste

1. Gli scolmatori (sfioratori) di piena devono essere autorizzati allo scarico (come scarichi di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) in ogni caso, previa la necessaria verifica degli standard costruttivi e delle condizioni di



funzionamento. A tali scarichi non si applicano i valori limite di emissione previsti dall'Allegato 5 del d.lgs. 152/2006.

2. Per gli scarichi provenienti da scolmatori (sfioratori) di piena di nuova realizzazione l'autorizzazione deve essere ottenuta preventivamente. Per gli scarichi da scolmatori (sfioratori) di piena esistenti deve essere richiesta l'autorizzazione entro due anni dall'entrata in vigore delle presenti NTA, o, in alternativa, a scelta del gestore del s.i.i., al momento del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto di trattamento cui è collegata la rete fognaria cui appartengono gli scolmatori.
3. Ai fini di una semplificazione amministrativa, la Provincia può procedere al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane degli **scolmatori (sfioratori)** di piena, contestualmente al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione a cui afferisce la rete fognaria di riferimento. In tal caso le domande di autorizzazione devono contenere indicazioni specifiche relative ai medesimi **scolmatori**.
4. Gli scolmatori (sfioratori) di piena di nuova realizzazione, per i quali le procedure per l'aggiudicazione dell'appalto non siano iniziate alla data di entrata in vigore delle presenti NTA, devono essere dotati, prima dello sfioro, almeno di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani e, ove possibile, anche di una sezione di abbattimento dei Solidi Sospesi Sedimentabili. Gli interventi necessari per l'adeguamento delle situazioni esistenti saranno inseriti nei piani d'ambito.
5. Per gli scolmatori (sfioratori) di piena di reti fognarie miste di nuova realizzazione, per i quali le procedure per l'aggiudicazione dell'appalto non siano iniziate alla data di entrata in vigore delle presenti NTA, il rapporto minimo consentito tra la portata di punta in tempo di pioggia e la portata media in tempo di secco nelle ventiquattro ore (Qms) deve essere pari a quattro.
Tale rapporto può ridursi a 2,5 per l'ultimo sfioro in prossimità dell'impianto di depurazione.
6. Gli scolmatori (sfioratori) di piena di reti fognarie miste esistenti devono essere adeguati alle norme del d.p.c.m. 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche".
7. I Piani d'ambito integrano le proprie previsioni con gli interventi necessari a garantire che:
 - a) gli agglomerati con almeno 10.000 Abitanti Equivalenti siano dotati di sistemi di gestione e trattamento delle acque di prima pioggia che consentano una riduzione del carico inquinante pari al 35% derivante dalla superficie scolante, entro il 2016 (termine ordinatorio per i Piani d'Ambito);
 - b) gli agglomerati con almeno 2.000 Abitanti Equivalenti ed inferiori ai 10.000 Abitanti Equivalenti siano dotati di sistemi di gestione e trattamento delle acque di prima pioggia che consentano una riduzione del carico inquinante pari al 20% derivante dalla superficie del reticolo scolante, entro il 2016 (termine ordinatorio per i Piani d'Ambito);
 - c) gli agglomerati inferiori ai 2.000 Abitanti Equivalenti siano dotati di sistemi di gestione e trattamento delle acque di prima pioggia, qualora sia reso necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore.Nel caso i Piani prevedano la indisponibilità di tutte o parte delle risorse necessarie per realizzare gli interventi entro le suddette scadenze, dovranno comunque prevedere gli interventi con scadenze posticipate.



8. Al fine di salvaguardare la qualità delle acque di balneazione, in corrispondenza degli agglomerati ricadenti entro la fascia compresa nei 10 Km dalla costa, le percentuali stabilite nel comma precedente sono aumentate di dieci punti percentuali.
9. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale, è prioritaria la realizzazione o l'adeguamento delle vasche di prima pioggia in corrispondenza degli scarichi delle reti fognarie miste, ubicati:
 - nei seguenti corsi d'acqua, nel tratto di 10 km dallo sbocco in mare: Tavollo, Foglia, Misa, Musone, Potenza, Tenna, Ete Vivo, Tesino;
 - negli altri corsi d'acqua nel tratto di 5 km dallo sbocco in mare;
 - direttamente in mare e nei laghi adibiti alla balneazione;
 - negli emissari dei laghi adibiti alla balneazione e al prelievo idropotabile nel tratto di 10 km a monte del punto di immissione;
 - Nei corsi d'acqua superficiali nel tratto di 10 km a monte delle captazioni idropotabili;
 - nei corpi idrici superficiali, aventi classi di qualità 4 e 5 delle acque superficiali, che accolgono scarichi provenienti da agglomerati superiori a 10.000 abitanti equivalenti.
10. La Giunta regionale può stabilire linee tecniche di indirizzo per la realizzazione dei sistemi di accumulo delle acque meteoriche e può definire altresì le modalità di funzionamento e di adeguamento degli scolmatori (sfioratori) di piena esistenti per garantirne la corretta funzionalità in relazione agli obiettivi di tutela dei corpi recettori.

Art. 44 - Trattamenti appropriati per scarichi di acque reflue urbane con un carico organico di progetto inferiore a 200 AE

1. Per gli impianti con capacità organica di progetto inferiore a 200 AE, diversi da quelli di cui ai successivi commi 2 e 3, non sono stabiliti valori limite di emissione, né per concentrazione né per rimozione degli inquinanti. Devono, peraltro, essere adottati i sistemi e gli impianti indicati nel presente articolo, la cui tecnologia consenta progettualmente l'efficienza di rimozione per i parametri BOD5, COD non inferiore al 50% e per i solidi sospesi non inferiore al 70%. E' comunque fatta salva la possibilità per la Provincia, su indicazione dell'ARPAM, di stabilire valori limite di emissione, per gli scarichi degli stessi impianti, in funzione di particolari situazioni ambientali ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità.
2. Gli impianti di trattamento di acque reflue urbane di nuova costruzione, con capacità organica di progetto inferiore a 200 AE, che sono al servizio di agglomerati aventi un carico generato di almeno 2.000 AE e che scaricano in acque dolci o in acque di transizione, o che sono al servizio di agglomerati aventi un carico generato di almeno 10.000 AE e che scaricano in acque marino-costiere, devono essere dotati di trattamento secondario o equivalente e devono rispettare i valori limite di emissione della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, anche tenuto conto della nota [5] alla suddetta Tabella.
3. Gli impianti con capacità organica di progetto inferiore a 200 AE, che sono al servizio di agglomerati aventi un carico generato di almeno 2.000 AE, esistenti, nonché quelli da realizzarsi, per i cui lavori la procedura di scelta del contraente è già iniziata mediante pubblicazione dei bandi o degli avvisi previsti dalla legge alla data di entrata in vigore delle presenti NTA, devono essere adeguati alle disposizioni del presente articolo entro il 31.12.2014 (termine ordinatorio per i Piani d'Ambito).



4. Per il parametro microbiologico "Escherichia Coli" deve essere rispettato quanto previsto dall'art. 32, commi 6 e 7, delle presenti NTA.
5. Gli impianti e i sistemi, con capacità organica di progetto minore di 50 AE, con scarico in acque superficiali, devono essere almeno costituiti da fosse Imhoff accompagnate a valle da:
- a) fitodepurazione;
 - b) filtro batterico (a ghiaia) anaerobico;
 - c) filtro batterico (a ghiaia) aerobico;
 - d) filtro (a sabbia);
 - e) rotor biologici (biodischi).
- La manutenzione delle fosse Imhoff deve prevedere l'estrazione della crosta, nonché fino a 1/3 del fango presente, almeno una volta l'anno, salvo che l'autorità competente non prescriva, per motivi legati alla situazione ambientale locale, una manutenzione più frequente. Le suddette operazioni sono annotate in appositi registri di manutenzione, conservati presso l'impianto o presso la sede del gestore del s.i.i., a disposizione delle autorità di controllo. Inoltre, qualora le suddette operazioni non siano effettuate direttamente dal gestore del s.i.i., ma da ditta terza specializzata, tale ditta rilascia un atto, contenente tutti gli elementi necessari al riscontro della operazione, al gestore del s.i.i. titolare dello scarico, che deve conservarlo, per ogni possibile controllo, per un periodo di almeno cinque anni.
6. Gli impianti e i sistemi, con capacità organica di progetto minore di 50 AE, con scarico sul suolo, devono essere almeno costituiti da fosse Imhoff accompagnate a valle da:
- a) subirrigazione in terreni permeabili;
 - b) subirrigazione con drenaggio in terreni impermeabili;
 - c) filtro percolatore (anaerobico o aerobico);
 - d) filtro percolatore + subirrigazione;
 - e) filtri (a sabbia) con subirrigazione, nel caso di falda vulnerabile.
- La manutenzione delle fosse Imhoff deve prevedere l'estrazione della crosta, nonché fino a 1/3 del fango presente, almeno una volta l'anno, salvo che l'autorità competente non prescriva, per motivi legati alla situazione ambientale locale, una manutenzione più frequente. Le suddette operazioni sono annotate in appositi registri di manutenzione, conservati presso l'impianto o presso la sede del gestore del s.i.i., a disposizione delle autorità di controllo. Inoltre, qualora le suddette operazioni non siano effettuate direttamente dal gestore del s.i.i., ma da ditta terza specializzata, tale ditta rilascia un atto, contenente tutti gli elementi necessari al riscontro della operazione, al gestore del s.i.i. titolare dello scarico, che deve conservarlo, per ogni possibile controllo, per un periodo di almeno cinque anni.
7. Gli impianti e i sistemi, con capacità organica di progetto compresa tra 50 AE e 199 AE, qualunque sia il corpo recettore, possono essere costituiti da: - impianti a schema semplificato SBR (discontinuo sequenziale); - fossa Imhoff seguita da:
- a) filtro percolatore;
 - b) biodischi;
 - c) impianto a fanghi attivi ad aerazione prolungata;
 - d) fitodepurazione;
 - stagni biologici (anaerobici, facoltativi, aerobici, aerati):
 - a) seguiti da fitodepurazione;
 - b) in serie.

Nelle aree sensibili sono ammessi:



- impianti a schema semplificato SBR (discontinuo sequenziale);
 - impianti a cicli alternati;
 - impianti biologici seguiti da fitodepurazione;
 - chiariflocculazione;
 - stagni biologici (anaerobici, facoltativi, aerobici, aerati):
 - a) seguiti da fitodepurazione;
 - b) in serie.
8. Sono ammessi impianti di depurazione diversi da quelli indicati ai commi 5, 6, e 7, purché siano costituiti da sistemi di trattamento a basso impatto tecnologico in linea con la "Guida alla progettazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane" dell'ANPA (Manuali e Linee Guida 1/2001 ANPA - Dipartimento Prevenzione e Risanamento Ambientali) e garantiscono un'efficienza maggiore di quella minima indicata al comma 1.
9. I parametri di dimensionamento minimo, da garantire in sede di progetto, per le fosse Imhoff, sono quelli dell'art. 27, comma 9.
10. Per i sistemi di depurazione di cui ai commi 5 e 6, con capacità organica di progetto minore di 50 AE, non è richiesto il rispetto del limite di inedificabilità assoluta di almeno 100 metri, previsto dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 4/02/1977. Devono comunque essere assicurate condizioni di salubrità per gli insediamenti circostanti e, in ogni caso, le vasche devono essere coperte.
11. E' vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane di cui al presente articolo per lo smaltimento di rifiuti. Non sono ammesse le deroghe di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 110 del d.lgs. 152/2006.
12. E' vietato il recapito di nuovi scarichi di acque reflue industriali in fognature servite da impianti di trattamento di acque reflue urbane di cui al presente articolo. Nel caso di scarichi industriali già allacciati si applicano i valori limite di emissione di cui all'art. 34, comma 7.
13. Per il controllo dei valori limite di emissione di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 34.
14. E' consentito mantenere i sistemi e gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane aventi COP inferiore a 50 AE esistenti ancorché non autorizzati, qualunque sia il corpo recettore, e quelli aventi COP inferiore ai 200 AE i cui scarichi risultino debitamente autorizzati alla data di entrata in vigore delle presenti NTA, che, essendo al servizio di agglomerati con meno di 2.000 AE, scaricano in acque dolci o in acque di transizione, o che, essendo al servizio di agglomerati con meno di 10.000 AE, scaricano in mare, purché conformi alle prescrizioni dell'articolo 11 delle NTA del capitolo 10 del piano regionale di tutela delle acque approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 febbraio 2000, n. 302.



Art. 45 - Trattamenti appropriati per scarichi di acque reflue urbane con un carico organico di progetto maggiore o uguale a 200 AE ed inferiore a 2.000 AE

1. Gli impianti con capacità organica di progetto compresa tra 200 AE e 1.999 AE devono rispettare, per i parametri BOD5, COD e SST, i valori limite di emissione stabiliti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006. E' consentito mantenere i sistemi e gli impianti esistenti, di trattamento delle acque reflue urbane, aventi COP inferiore a 2.000 AE, i cui scarichi risultino debitamente autorizzati alla data di entrata in vigore delle presenti NTA, che, essendo al servizio di agglomerati con meno di 2.000 AE, scaricano in acque dolci o in acque di transizione, o che, essendo al servizio di agglomerati con meno di 10.000 AE, scaricano in mare, purché conformi alle prescrizioni dell'articolo 11 delle NTA del capitolo 10 del piano regionale di tutela delle acque approvato con deliberazione del Consiglio regionale 302/2000. Lo scarico di detti impianti esistenti dovrà essere in ogni caso considerato conforme a condizione che l'effluente finale dell'impianto rispetti i limiti della tabella 3 allegato 5 parte III del d.lgs. 152/2006 relativamente ai parametri BOD5, COD e Solidi Sospesi.
2. Gli impianti di cui al comma 1 che sono al servizio di agglomerati aventi un carico generato di almeno 2.000 AE, devono essere dotati di trattamento secondario o equivalente e devono rispettare i valori limite di emissione della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, anche tenuto conto della nota [5] alla suddetta Tabella.
Tuttavia l'autorità autorizzante stabilirà quanto segue:
 - a) qualora lo scarico sia autorizzato con il rispetto dei limiti di emissione in concentrazione, fisserà soglie minime di concentrazione in ingresso, per il BOD5 e per i Solidi Sospesi, al di sotto delle quali potranno avvenire solo parzialmente gli abbattimenti percentuali rispettivamente del 40% e del 70% di cui alla suddetta nota [5];
 - b) qualora lo scarico sia autorizzato con il rispetto dei limiti minimi di riduzione percentuale, fisserà soglie minime di concentrazione in ingresso, per il BOD5, per il COD e per i Solidi Sospesi, al di sotto delle quali potranno avvenire solo parzialmente gli abbattimenti percentuali minimi di cui alla suddetta Tabella 1.Gli impianti esistenti devono essere adeguati entro il 31.12.2014 (termine ordinatorio per i Piani d'Ambito).
3. Gli impianti di trattamento di acque reflue urbane di cui al comma 1, devono essere costituiti da sistemi di trattamento a basso impatto tecnologico in linea con la "Guida alla progettazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane" dell'ISPRA, ex ANPA (Manuali e Linee Guida 1/2001 ANPA - Dipartimento Prevenzione e Risanamento Ambientali), e tali da garantire i valori limite di emissione di cui ai precedenti commi. L'utilizzazione degli impianti a fanghi attivi è ammessa a condizione che avvenga un controllo costante da parte di operatori e/o attraverso sistemi di controllo automatici.
4. Gli scarichi degli impianti di cui al presente articolo devono rispettare, nel caso in cui le proprie fognature ricevano anche scarichi di acque reflue industriali, i valori limite di emissione della Tabella 3 per gli scarichi in corpi idrici superficiali dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, ad eccezione dell'Azoto ammoniacale, Azoto nitroso e Azoto nitrico, per i quali parametri è stabilito quanto segue:
 - a) se ciascuno scarico industriale è accettato in fognatura, per i tre parametri dell'Azoto, nei limiti massimi della Tabella 3 per scarichi in acque superficiali, allo scarico del depuratore non è imposto nessun limite per i tre parametri dell'Azoto;



- b) se anche un solo scarico industriale è accettato in fognatura con un limite, per almeno uno dei tre parametri dell'azoto, superiore a quello ammesso per lo scarico in acque superficiali, allo scarico del depuratore sono imposti i limiti di cui alla Tabella 3 per lo scarico in acque superficiali, per i tre parametri dell'Azoto.
5. Negli impianti di trattamento di acque reflue urbane di cui al comma 1 e nelle fognature che vi confluiscono, è sempre vietato lo scarico di acque reflue industriali, contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., attualmente indicate nella Tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, nonché contenenti sostanze prioritarie (P, E) e prioritarie pericolose (PP), attualmente indicate nella Tabella 1/A del par. A.2.6 dell'Allegato 1 del D MATTM 14 aprile 2009, n. 56 (Tab. 1/A dell'Allegato 1 alla parte terza d.lgs. 152/2006), nonché contenenti le sostanze comunque bioaccumulabili indicate attualmente nella Tabella 1/B del par. A.2.7. dell'Allegato 1 del medesimo d.m. (Tab. 1/B dell'Allegato 1 alla parte terza del d.lgs. 152/2006). , in concentrazioni superiori a quanto segue: per le sostanze elencate nella Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte terza, in concentrazioni superiori a quelle stabilite dalla suddetta Tab. 3, per le emissioni in acque superficiali; per le sostanze non elencate nella Tab. 3, in concentrazioni superiori a 50 volte lo standard di qualità più restrittivo stabilito nelle Tabb. 1/A e 1/B dell'Allegato 1 alla parte terza, ove lo standard è indicato, o, ove non è indicato, superiori a 50 volte il limite di rilevabilità del metodo di rilevazione di riferimento.
6. Per il parametro "Escherichia Coli" deve essere rispettato quanto previsto dall'art. 32, comma 7, delle presenti NTA.
7. Per il raggiungimento dei valori limite di emissione di cui al comma 1 sono adottate prioritariamente le seguenti tecnologie, o altre, che il proponente dimostri altrettanto efficienti ed efficaci:
- a) equalizzazione del carico idraulico;
 - b) apparecchiature elettromeccaniche tecnologicamente adeguate;
 - c) sistemi di trattamento quali lagunaggio e fitodepurazione.
8. Negli impianti di cui al presente articolo è vietato svolgere l'attività di trattamento di rifiuti, salvo quanto stabilito dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 110 del D.L.vo 152/2006, ovvero "rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3, del d.lgs 152/2006".
9. I sistemi di trattamento indicati possono essere aggiornati e/o integrati con decreto del dirigente dell'ufficio regionale competente in materia di tutela qualitativa delle acque, a seguito dello sviluppo di nuove conoscenze e di tecnologie innovative successivamente all'emanazione delle presenti norme.
10. Per il controllo dei valori limite di emissione di cui al comma 1, devono essere assicurati i controlli e gli autocontrolli secondo le frequenze e le modalità di cui all'art. 34, comma 4, delle presenti NTA. Per il controllo dei valori limite di emissione di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 34.



Art. 46 - Disposizioni per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità maggiore o uguale a 2.000 AE ed inferiore a 10.000 AE

1. Per gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane la cui capacità organica di progetto è di almeno 2.000 AE ed inferiore a 10.000 AE devono essere rispettati i valori limite di emissione della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte terza del d.lgs. 152/2006. La nota [5] alla suddetta Tabella deve essere letta nel seguente modo: qualora l'autorizzazione è data stabilendo i limiti di emissione in concentrazione, il BOD₅, oltre ad essere emesso in concentrazione non superiore a 25 mg/L, deve comunque essere ridotto di almeno il 40% rispetto a quello in ingresso, e i Solidi Sospesi, oltre ad essere emessi in concentrazione non superiore a 35 mg/L, devono essere abbattuti almeno del 70% rispetto a quelli in ingresso; qualora l'autorizzazione è data stabilendo limiti in percentuale di riduzione, i Solidi Sospesi, oltre ad essere abbattuti per almeno il 90%, devono essere emessi in concentrazione non superiore a 70 mg/L.
2. Gli scarichi degli impianti di cui al presente articolo devono rispettare, nel caso in cui le proprie fognature convogliano anche scarichi di acque reflue industriali, i valori limite di emissione della tabella 3 per gli scarichi in corpi idrici superficiali dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, ad eccezione dell'Azoto ammoniacale, Azoto nitroso e Azoto nitrico, per i quali parametri è stabilito quanto segue:
 - a) se ciascuno scarico industriale è accettato in fognatura, per i tre parametri dell'Azoto, nei limiti massimi della Tabella 3 per scarichi in acque superficiali, allo scarico del depuratore non è imposto nessun limite per i tre parametri dell'Azoto;
 - b) se anche un solo scarico industriale è accettato in fognatura con un limite, per uno dei tre parametri dell'azoto, superiore a quello ammesso per lo scarico in acque superficiali, allo scarico del depuratore sono imposti i limiti di cui alla Tabella 3 per lo scarico in acque superficiali, per i tre parametri dell'Azoto.Resta fermo quanto stabilito all'art. 16 e all'art. 32, commi da 1 a 4.
3. Negli impianti di trattamento di acque reflue urbane di cui al comma 1 e nelle fognature che vi convogliano, lo scarico di sostanze pericolose provenienti da acque reflue industriali, di cui all'art. 108 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., può essere autorizzato solo nel caso in cui tali scarichi rispettano i valori limite di emissione per i corpi idrici superficiali della tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006.
4. Per il parametro "Escherichia Coli" deve essere rispettato quanto previsto dall'art. 32, commi 6 e 7, delle presenti NTA.
5. Tutti gli scarichi degli impianti di depurazione di cui al presente articolo che recapitano nelle aree sensibili devono rispettare i valori limite di emissione per i parametri Fosforo totale e Azoto totale indicati al comma 2 dell'art. 33 delle presenti NTA, nel rispetto delle scadenze ivi indicate, salvo quanto previsto all'art. 16, comma 4.
6. Gli impianti di depurazione nelle zone soggette a forti fluttuazioni delle utenze fognarie devono essere dimensionati in modo di garantire comunque una capacità depurativa residua capace di trattare tali fluttuazioni prevedibili nell'arco temporale del decennio successivo all'autorizzazione; gli impianti esistenti devono garantire tali condizioni entro il 31.12.2014 (termine ordinatorio per i Piani d'Ambito).



7. Negli impianti di cui al presente articolo è di norma vietato svolgere l'attività di trattamento di rifiuti, salvo:
 - a) quanto stabilito alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 110 del d.lgs. 152/2006, ovvero dei "rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura", "rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3" e "materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente", sotto le condizioni di cui al medesimo comma 3;
 - b) quanto stabilito all'art. 49, comma 4.
8. Per gli impianti di cui al presente articolo devono essere assicurati i controlli e gli autocontrolli secondo le frequenze e le modalità di cui all'art. 34 delle presenti NTA.

Art. 47 - Disposizioni per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità di almeno 10.000 AE

(Modificato con D.G.R. n. 1849 del 23 Dicembre 2010 e D.G.R. n. 1418 del 22 Dicembre 2014)

1. Per gli impianti con capacità organica di progetto di almeno 10.000 AE devono essere rispettati i limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane stabiliti dalla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006.
2. Gli scarichi degli impianti di cui al presente articolo devono rispettare, nel caso in cui le proprie fognature convogliano anche scarichi di acque reflue industriali, i valori limite di emissione della tabella 3 per gli scarichi in corpi idrici superficiali dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, per i parametri riconducibili agli scarichi industriali autorizzati in fognatura.
3. Gli scarichi degli impianti di cui al presente articolo devono comunque rispettare i valori limite di emissione previsti dall'art. 32, comma 1, delle presenti NTA, nel termine ivi previsto (termine ordinatorio per i Piani d'Ambito).
4. Tutti gli scarichi degli impianti di depurazione di cui al presente articolo che recapitano nelle aree sensibili devono rispettare i valori limite per i parametri Fosforo totale e Azoto totale indicati al comma 1 dell'art. 33 delle presenti NTA.
5. Per il parametro "Escherichia Coli" deve essere rispettato quanto previsto dall'art. 32, commi 6 e 7, delle presenti NTA.
6. Gli impianti di depurazione nelle zone soggette a forti fluttuazioni delle utenze fognarie devono essere dimensionati in modo di garantire comunque una capacità depurativa residua capace di trattare tali fluttuazioni prevedibili nell'arco temporale del decennio successivo all'autorizzazione; gli impianti esistenti devono garantire tali condizioni entro il 31.12.2014 (termine ordinatorio per i Piani d'Ambito).
7. Gli impianti di depurazione di cui al presente articolo, di nuova costruzione, devono essere strutturati su più linee di trattamento, nei seguenti casi:



- a) quando sono a servizio di agglomerati con forte fluttuazione del carico idraulico e/o del carico organico;
 - b) per gli impianti di capacità organica di progetto (COP) pari o superiore a 20.000 AE.
8. La Regione, con provvedimento della Giunta, sentita l'AATO, individuerà gli impianti di depurazione esistenti di cui al comma precedente, strutturati su una sola linea di trattamento, che devono essere adeguati, sulla base di verifiche tecnico economiche rispetto ai benefici ambientali conseguibili, entro le scadenze indicate nel provvedimento stesso.
9. Negli impianti di cui al presente articolo, muniti di una sola linea di trattamento, è vietato svolgere l'attività di trattamento di rifiuti, salvo quanto stabilito dall'art. 110, comma 3, del d.lgs. 152/2006, e salvo che i rifiuti liquidi non abbiano le caratteristiche di cui all'art. 31, comma 2 e che siano rispettate le indicazioni contenute alla lettera e) del comma 3 dell'art. 49 delle presenti NTA. Gli impianti esistenti che svolgono attività di trattamento di rifiuti devono essere adeguati entro il 31.12.2011.
10. Per gli impianti di cui al presente articolo devono essere assicurati i controlli e gli autocontrolli secondo le frequenze e le modalità di cui all'art. 34 delle presenti NTA.

Art. 48 - Indirizzi sul periodo di avvio, di arresto e per l'eventualità di guasti degli impianti di depurazione

1. Il presente articolo disciplina, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del d.lgs. 152/2006:
 - a) il periodo di avvio dei nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane o industriali, di tipo biologico;
 - b) il periodo necessario al ritorno alle condizioni di regime per gli impianti esistenti di depurazione, di tipo biologico, a seguito di:
 - modifiche sostanziali,
 - interventi di ammodernamento e/o di potenziamento;
 - guasti imprevisti ed imprevedibili dovuti a eventi eccezionali calamitosi, che comportano interventi di manutenzione straordinaria;
 - altri guasti importanti;
 - fermo impianto, anche parziale, per manutenzione periodica.
2. Si intende per modifica sostanziale qualunque intervento sul processo depurativo che comporti:
 - un aumento di almeno 10% della capacità idraulica e/o organica di progetto dell'impianto;
 - la realizzazione di nuove fasi/processi depurativi;
 - l'ampliamento dei manufatti relativi alle fasi di sedimentazione e/o alle fasi di trattamento biologico (fanghi attivi, biodischi, letti percolatori).
3. Per quanto attiene al rispetto dei valori limite di emissione, nella fase di avvio, o per il ritorno alle condizioni di regime in seguito ai casi di cui al comma 1, lettera b), è definita la seguente cadenza temporale:
 - a) primi 30 gg: senza valori limite di emissione allo scarico;
 - b) dal 31° al 90° giorno: possibilità di superamento dei valori limite di emissione fino al 100%;



- c) dal 91° giorno fino alla conclusione del periodo di avvio stabilito ai sensi dell'art. 46 della l.r. 10/1999 e s.m.i.: possibilità di superamento dei valori limite di emissione fino al 50%.
4. Per il periodo transitorio di cui al presente articolo, l'Autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico fissa comunque, su proposta dell'ARPAM, i valori limite di emissione temporanei tenendo conto degli obiettivi di qualità e degli usi in atto del corpo idrico superficiale ricettore.
 5. In ogni caso tutte le interruzioni temporanee devono essere accompagnate dall'attivazione delle procedure, degli accorgimenti tecnici e degli strumenti supplementari atti a limitare al minimo i tempi del ripristino del funzionamento dell'impianto, a mantenere in esercizio regolare la maggior parte delle funzioni depurative utilizzabili, ad evitare per quanto possibile il contatto degli inquinanti con le componenti ambientali e ad evitare per quanto possibile lo scarico di acque reflue non conformi ai limiti di emissione stabiliti dalla normativa vigente e dalle presenti NTA. E' vietato il trattamento dei rifiuti, anche se il depuratore è ricompreso tra quelli indicati nel comma 3 dell'art. 110 del d.lgs. 152/2006, fino al ripristino dell'efficienza depurativa.
 6. Le deroghe di cui al comma 3 possono essere concesse solo per i parametri delle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e per i parametri biodegradabili della tabella 3 dello stesso allegato. Non possono essere in nessun caso ammessi valori limite di emissione meno restrittivi per i parametri elencati nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006.
 7. Nella domanda di autorizzazione allo scarico per un nuovo impianto di depurazione di tipo biologico deve essere richiesta l'autorizzazione anche per il periodo di avvio motivandone la necessità di durata. Durante il periodo di avvio di cui al comma 2 devono essere effettuati, sullo scarico finale, autocontrolli quindicinali dei parametri stabiliti dall'autorizzazione. I risultati degli autocontrolli devono essere messi a disposizione delle autorità di controllo.
 8. Nel caso di nuovi impianti di acque reflue urbane, durante il periodo di avvio di cui al comma 2, sono vietati i recapiti di acque reflue industriali contenenti sostanze prioritarie, pericolose prioritarie, nonché delle altre sostanze indicate nella Tabella 1/B dell'Allegato 1 del DMATM 14 aprile 2009, n. 56, nonché nella Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte Terza del d.lgs. 152/2006, nella rete fognaria servita dall'impianto. E' altresì vietato il trattamento dei rifiuti, anche se il depuratore è ricompreso tra quelli indicati nel comma 3 dell'art. 110 del d.lgs. 152/2006.
 9. Nel caso delle modifiche sostanziali di cui al comma 2 è necessario richiedere, preventivamente, una nuova autorizzazione allo scarico che comprende il parere di cui all'art. 47 della l.r. 10/1999, precisando la necessità di un periodo di transizione per il ritorno alle condizioni di regime.
 10. La probabilità di guasti degli impianti di depurazione deve essere ridotta per quanto possibile preventivamente sul piano tecnologico, con adeguati controlli tecnici e con un adeguato programma di manutenzione. Il gestore dell'impianto dovrà tenere un registro delle ispezioni e delle manutenzioni, che sarà posto a disposizione delle autorità di vigilanza.



11. Nel caso di interventi su impianti esistenti di acque reflue urbane, durante il periodo di cui al comma 1, lettera b), sono vietati i recapiti di acque reflue industriali contenenti sostanze prioritarie, pericolose prioritarie, nonché delle altre sostanze indicate nella Tabella 1/B dell'Allegato 1 del DMATTM 14 aprile 2009, n. 56, nonché nella Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte Terza del d.lgs. 152/2006, nella rete fognaria servita dall'impianto. E' altresì vietato il trattamento dei rifiuti, anche se il depuratore è ricompreso tra quelli indicati nel comma 3 dell'art. 110 del d.lgs. 152/2006.

Art. 49 - Autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue

(Modificato con D.G.R. n. 997 del 9 Luglio 2013)

1. E' in generale vietato l'utilizzo degli impianti di depurazione di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti contenenti sostanze non compatibili con le fasi del processo depurativo.
2. L'utilizzo degli impianti di depurazione di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti liquidi può essere consentito, ai sensi del comma 2 o del comma 3, dell'art. 110, del d.lgs. 152/2006. Per l'autorizzazione ope legis ai sensi del suddetto comma 3, dell'art. 110, del d.lgs. 152/2006, i rifiuti costituiti da acque reflue, ai sensi della lettera a) del suddetto comma 3, debbono rispettare i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura.
3. Gli impianti di depurazione di acque reflue urbane presso i quali può essere effettuato il trattamento di rifiuti liquidi, devono rispettare i seguenti requisiti:
 - a) capacità organica di progetto di almeno 10.000 AE;
 - b) esistenza di una residua capacità di rimozione (saldo positivo della differenza tra la capacità organica di progetto ed il carico servito o, se maggiore, di quello effettivamente trattato);
 - c) che non venga utilizzata, per trattare i rifiuti liquidi, parte della COP necessaria per il trattamento dei reflui urbani dell'agglomerato o degli agglomerati serviti da quel depuratore, considerata anche la situazione degli altri depuratori al servizio dei medesimi agglomerati;
 - d) utilizzo della migliore tecnologia disponibile per la rimozione degli inquinanti ed in particolare delle sostanze prioritarie, pericolose prioritarie e delle altre sostanze di cui alla Tabella 1/B dell'All. 1 del D MATTM 14 aprile 2009, n. 56;
 - e) avere almeno due linee di trattamento, salvo che i rifiuti liquidi non abbiano le caratteristiche di cui all'art. 31, comma 2. In alternativa, per i soli impianti esistenti, se è presente una sola linea, l'impianto deve essere strutturato e deve poter essere condotto in modo tale da garantire che le sostanze contenute nei rifiuti non inficino l'efficacia di alcuno dei trattamenti dell'impianto; ciò deve essere dimostrato nella documentazione progettuale, illustrante anche la gestione dei processi depurativi, presentata ai fini delle autorizzazioni allo scarico e al trattamento dei rifiuti.
4. La Giunta regionale, sentite le AATO territorialmente competenti, qualora ritenuto opportuno in considerazione di particolari esigenze territoriali, individua gli impianti di depurazione di acque reflue urbane aventi COP tra 2.000 e 9.999 AE presso i quali, previa la necessaria autorizzazione, sarà possibile effettuare il trattamento di rifiuti liquidi, i quali impianti devono rispettare i requisiti di cui al comma precedente, lettere b), c), d).
5. Le autorizzazioni al trattamento di rifiuti, presso gli impianti di depurazione di acque reflue urbane, ai sensi dell'art. 110, comma 2, e degli artt. 208 e 210, del d.lgs. 152/2006, sono



rilasciate, al gestore del servizio idrico integrato, dall'autorità competente, d'intesa con l'Autorità d'ambito, in relazione a particolari esigenze, nei limiti della capacità residua di trattamento dell'impianto e limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione. Le AATO devono prendere in consegna, per trasferirle in gestione al gestore del s.i.i., le sezioni di impianti di depurazione di acque reflue urbane, che sono di proprietà di enti pubblici, nelle quali soggetti diversi dal gestore del s.i.i. sono autorizzati al trattamento di rifiuti liquidi, alla scadenza dei contratti vigenti che ne affidano la gestione a tali soggetti. La proprietà rimane invariata.

6. Le autorizzazioni al trattamento di rifiuti di cui al comma 2 dell'art. 110 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. devono prevedere almeno le prescrizioni previste dall'allegato 5 del d.lgs. 152/2006.
7. Le autorizzazioni vigenti al trattamento di rifiuti liquidi in impianti di depurazione di acque reflue urbane, non conformi alle presenti NTA, non potranno essere rinnovate.

Art. 50 - Impianti di trattamento: norme generali, trattamento di disinfezione e dati dell'autorizzazione

1. Gli impianti a servizio di agglomerati a forte fluttuazione stagionale devono essere dimensionati sulla base del massimo carico previsto e prevedibile, calcolato sulla base dei dati statistici di afflusso turistico. Le sezioni del depuratore devono prevedere più linee in parallelo o altra tecnologia impiantistica idonea, da attivare sulla base delle fluttuazioni della popolazione. Possono essere altresì previste vasche di equalizzazione e laminazione delle portate di punta giornaliera. E' anche ammesso l'uso di sistemi di finissaggio naturale quali la fitodepurazione o il lagunaggio, compatibilmente con le caratteristiche climatiche e territoriali.
2. Per gli impianti di cui al comma precedente, è ammesso un periodo transitorio di "messa a regime", fissato in 15 giorni dall'inizio di ogni periodo di fluttuazione, oltre il quale devono essere rispettati i limiti di emissione allo scarico. L'inizio del periodo di fluttuazione è individuato dall'AATO per ciascun impianto e comunicato all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione allo scarico entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con potenzialità di almeno 2.000 AE, inclusi quelli che utilizzano tecnologie naturali, quali la fitodepurazione e il lagunaggio, dovranno essere dotati di una sezione di trattamento di disinfezione, da utilizzarsi quando e come prescritto nell'autorizzazione, nonché in caso di emergenze relative a situazioni di rischio sanitario, nonché per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali o le utilizzazioni previste per il corpo recettore.
4. Negli impianti di cui al comma precedente, il trattamento di disinfezione deve essere effettuato con continuità, fatto salvo quanto stabilito nell'art. 32, quando lo scarico avviene nei corpi idrici utilizzati per l'approvvigionamento idropotabile, e in particolare, nel caso dei corsi d'acqua, quando avviene nei corpi idrici a monte del punto di derivazione; in tali casi il limite per l'*Escherichia coli* è di 5.000 UFC/100 mL.
5. I sistemi di disinfezione a clorazione dovranno essere sostituiti con sistemi alternativi privi di cloro, alle seguenti scadenze:
 - 31.12.2014 per gli impianti con COP di almeno 50.000 AE (termine ordinatorio per i Piani d'Ambito);



- 31.12.2020 per gli impianti con COP compresa tra 10.000 e 49.999 AE (termine ordinatorio per i Piani d'Ambito).

In vista di tali termini e con congruo anticipo, le AATO promuoveranno, presso i gestori del servizio idrico integrato, con la collaborazione dell'ARPAM, protocolli di sperimentazione, al fine di individuare i sistemi alternativi migliori.

6. Alle domande (nuove e di rinnovi) di autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane deve essere allegata obbligatoriamente una scheda, il cui schema potrà essere predisposto dall'ufficio regionale competente in materia di tutela qualitativa delle acque, da allegare al provvedimento autorizzatorio, contenente i seguenti dati:

- capacità organica di progetto;
- carico idraulico trattato in regime di secca e in regime di pioggia;
- carico organico trattato;
- coordinate dell'impianto al cancello d'ingresso;
- coordinate dello scarico;
- corpo idrico recettore dello scarico;
- coordinate degli eventuali scarichi di emergenza;
- corpi idrici recettori degli scarichi di emergenza;
- natura dei reflui urbani addotti all'impianto di depurazione.

Qualora almeno uno dei dati suddetti venga modificato, dovrà essere data immediata comunicazione all'autorità competente, che valuterà se dovrà essere rilasciata una nuova autorizzazione.

7. Alle domande (nuove e di rinnovi) di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali deve essere allegata obbligatoriamente una scheda, il cui schema potrà essere predisposto dall'ufficio regionale competente in materia di tutela qualitativa delle acque, da allegare al provvedimento autorizzatorio, contenente i seguenti dati:

- capacità organica di progetto;
- capacità di rimozione dei singoli inquinanti;
- carico idraulico trattato;
- carico organico trattato;
- coordinate dell'impianto al cancello di ingresso;
- coordinate dello scarico;
- quantitativi di acqua utilizzata dai processi;
- caratterizzazione quali-quantitativa del refluo affluente al depuratore;
- caratterizzazione quali-quantitativa dei singoli reflui addotti al depuratore tramite condotta fognaria consortile o comunque comune a più scarichi industriali.

Qualora almeno uno dei dati suddetti venga modificato, dovrà essere data immediata comunicazione all'autorità competente, che valuterà se dovrà essere rilasciata una nuova autorizzazione.

8. Ai fini delle presenti NTA, affinché un recettore venga considerato "corpo idrico" deve esserne possibile l'individuazione a livello cartografico. Le caratteristiche dei corpi idrici superficiali sono indicate nell'Allegato 1 punto 1.1. alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 nonché nel d.lgs. 131/2008. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo scarico, per corpo idrico superficiale si intende qualsiasi elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, nonché un corso d'acqua di portata perenne. Sono considerati corsi d'acqua di portata perenne quelli che hanno portata naturale nulla per un massimo di 120 giorni in un anno idrologico medio. Sono inoltre accettabili, quali corpi idrici recettori, anche i corsi d'acqua aventi portata naturale nulla per oltre 120 giorni l'anno, in un anno idrologico medio, purché defluiscano in un corso d'acqua di portata perenne senza ostacoli naturali o artificiali al naturale deflusso.



9. Sono in ogni caso considerati corpi idrici superficiali con portata naturale nulla per un massimo di 120 giorni l'anno, in un anno idrologico medio, tutti i corpi idrici superficiali inclusi negli elenchi di cui al r.d. 1775/1933. Fanno altresì parte dei corpi idrici superficiali le acque marino costiere e le acque di transizione.
10. Non si può considerare di norma "corpo idrico superficiale" il corpo recettore dello scarico individuabile come una scolina stradale, o una scolina agricola, o altra scolina deputata esclusivamente al drenaggio del terreno.
11. Nel caso dello scarico in un corso d'acqua che ha portata naturale nulla per oltre 120 giorni all'anno, riferiti ad un anno idrologico medio, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico e stabilisce prescrizioni e valori limite di emissione, su indicazione dell'ARPAM, al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee. A tal fine, la documentazione per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico deve comprendere idonea relazione che descriva l'andamento delle portate, riferito all'anno idrologico medio, del corso d'acqua recettore.
12. Resta ferma la necessità dell'autorizzazione di polizia idraulica di cui al r.d. 523/1904 e della concessione demaniale di cui alla l.r. 5/2006, per tutti gli scarichi che hanno come corpi recettori quelli di cui all'art. 22, comma 1, o dell'autorizzazione del proprietario per tutti gli scarichi che hanno come recettore un canale artificiale diverso da quelli di cui al citato art. 22, comma 1.
13. Nelle autorizzazioni relative a scarichi di acque reflue urbane o industriali in corpi idrici superficiali con portata naturale nulla per oltre 120 giorni in un anno idrologico medio, si dovranno inserire quali prescrizioni integrative:
 - il rispetto dei valori limite di emissione indicati nella Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06, ovvero il rispetto dei valori limite per il riutilizzo delle acque reflue indicati nel d.m. 12 giugno 2003, n. 185, salvo quanto stabilito nell'art. 44, commi 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
 - dovrà essere garantito, in ogni periodo dell'anno, il corretto allontanamento/smaltimento dei reflui nel corpo recettore, in modo tale da evitare ristagni di qualsiasi natura che possano causare inconvenienti igienico-sanitari e/o ambientali.
14. Per gli scarichi di cui al precedente comma contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., attualmente indicate nella tabella 3/A e nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte Terza del d.lgs. 152/2006, nonché contenenti sostanze prioritarie (P, E) e prioritarie pericolose (PP), attualmente indicate nella Tabella 1/A del par. A.2.6 dell'Allegato 1 del D MATTM 14 aprile 2009, n. 56 (Tab. 1/A dell'All. 1 alla parte terza del d.lgs. 152/2006), nonché contenenti le sostanze comunque bioaccumulabili indicate attualmente nella Tabella 1/B del par. A.2.7. dell'Allegato 1 del medesimo d.m. (Tab. 1/B dell'All. 1 alla parte terza del d.lgs. 152/2006), e per le quali non sono previsti limiti dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, si applicano i limiti di emissione in acque superficiali indicati nella Tabella 3 dello stesso allegato 5, ridotti del 50%; per le sostanze non elencate nella Tab. 3, si applica il limite di 25 volte lo standard di qualità più restrittivo stabilito nelle Tabb. 1/A e 1/B dell'Allegato 1 alla parte terza, ove lo standard è indicato, o, ove non è indicato, si applica il limite di 25 volte il limite di rilevabilità del metodo di rilevazione di riferimento.



15. Il rispetto di limiti più restrittivi non si applica nel caso di acque di prima pioggia e di acque reflue industriali provenienti da soli impianti di raffreddamento e/o condizionamento, per i quali si applicherà la Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06.
16. Nell'iter autorizzatorio deve altresì essere valutata la opportunità dell'eventuale spostamento dello scarico in un corpo idrico con portata naturale nulla per un periodo inferiore ai 120 giorni in un anno idrologico medio, in relazione all'eventualmente eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili.

Capo V - MISURE DI TUTELA QUANTITATIVA

Art. 51 - Oggetto

1. Oggetto del presente Capo V sono:
 - a) i criteri per il calcolo del Deflusso Minimo Vitale e le modalità del suo utilizzo nella disciplina delle concessioni di derivazioni di acqua pubblica dai corpi idrici superficiali naturali nel territorio regionale;
 - b) le misure per l'equilibrio del bilancio idrico;
 - c) i criteri per la revisione e il monitoraggio delle utilizzazioni in atto;
 - d) le misure per il risparmio idrico.
2. Ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 152/06, tutte le norme del Piano si applicano anche alle concessioni di derivazione, captazione e utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente.
3. Nelle aree naturali protette nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 164 "Disciplina delle acque nelle aree protette" del d.lgs. 152/2006, si applicano le norme stabilite dall'Ente gestore, relativamente alle acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate, nonché si applicano, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 12, comma 7, e art. 25, comma 2, il Piano del Parco, in quanto sostitutivo del presente PTA, ed il regolamento del Parco.

Sezione I - Deflusso minimo vitale

Art. 52 - Finalità

1. L'utilizzo dei criteri contenuti nel presente capo rientra nel complesso delle misure per la pianificazione dell'economia idrica, finalizzata ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dall'art. 145 del d.lgs. 152/2006.
2. L'inosservanza, da parte del titolare delle concessioni, di quanto stabilito nelle presenti NTA relativamente al DMV, inclusi tempi e procedure per l'adeguamento, costituisce inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione, ai sensi del r.d. 1775/1933, ovvero della concessione mineraria, per quanto riguarda le acque minerali.



Art. 53 - Definizione di Deflusso Minimo Vitale (DMV)

1. Per Deflusso Minimo Vitale (nel seguito DMV) si intende la portata istantanea che, in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua, garantisce la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico e delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque, nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali.
2. Nel bilancio idrico è considerata risorsa idrica superficiale utilizzabile il volume di acqua che esclude il volume da attribuirsi, per finalità di tutela ambientale, al deflusso minimo vitale degli alvei interessati. Le derivazioni di acqua pubblica, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 152/2006, nonché le concessioni minerarie per acque minerali, devono, quindi, essere regolate in modo da garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici.
3. Il DMV contribuisce al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per le acque a specifica destinazione di cui agli artt. 76, 77, 78 e 79 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Art. 54 - Applicazione del DMV: disciplina ordinaria

(Modificato con D.G.R. n. 1683 del 30 Dicembre 2019)

1. Il DMV viene calcolato, ai fini della regolazione dei prelievi idrici, per le derivazioni dai corsi d'acqua naturali della Regione Marche o dalle captazioni di sorgenti, secondo le modalità espresse nell'Allegato II alle presenti norme, inclusi i prelievi effettuati tramite pompe aspiranti o che non richiedano comunque la realizzazione di opere che sbarrino l'alveo.
2. La Regione Marche definisce le modalità di calcolo del DMV per i corsi d'acqua superficiali significativi e per alcuni altri corsi d'acqua regionali ritenuti di particolare rilievo ed importanza, contenuti nel successivo elenco ed evidenziati nella Tavola 16-D.5 sotto la denominazione "Reticolo Idrografico Principale per il DMV":
 - a) bacino idrografico del Marecchia: F. Marecchia, T. Senatello (attualmente non più appartenenti al territorio regionale e pertanto ad essi non si applicano le presenti NTA);
 - b) bacino idrografico del Conca: F. Conca;
 - c) bacino idrografico del Tavollo: F. Tavollo;
 - d) bacino idrografico del Foglia: F. Foglia;
 - e) bacino idrografico dell'Arzilla: T. Arzilla;
 - f) bacino idrografico del Metauro: F. Metauro, F. Candigliano, F. Burano, F. Bosso, F. Biscubio o Biscuvio;
 - g) bacino idrografico del Cesano: F. Cesano e T. Cinisco;
 - h) bacino idrografico del Misa: F. Misa e relativi tributari appenninici evidenziati, T. Nevola e relativi tributari appenninici evidenziati;
 - i) bacino idrografico dell'Esino: F. Esino e relativi tributari appenninici evidenziati, T. Sentino e relativi tributari appenninici, T. Giano e relativi tributari appenninici evidenziati;
 - j) bacino idrografico del Musone: F. Musone e relativi tributari appenninici evidenziati, Aspio;
 - k) bacino idrografico del Potenza: F. Potenza e relativi tributari appenninici evidenziati, Scarsito;



- l) bacino idrografico del Chienti: T. Fiastrone e relativi tributari appenninici evidenziati, T. Fiastra, T. Fornace, F. Chienti e relativi tributari appenninici evidenziati (si intendono entrambi i rami di Gelagna e di Pieve Torina);
- m) bacino idrografico del Tenna: F. Tenna, T. Tennacola, T. Ambro;
- n) bacino idrografico dell'Ete Vivo: F. Ete Vivo;
- o) bacino idrografico dell'Aso: F. Aso;
- p) bacino idrografico del Tesino: F. Tesino;
- q) bacino idrografico del Tronto: F. Tronto, T. Fluvione, T. Castellano;
- r) bacino idrografico del Tevere: F. Nera, T. Ussita, Fosso di Rapegna, Fosso Le Vene.

- 2bis. Ai corsi d'acqua individuati dalla Giunta Regionale come Corpi Idrici ai fini dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici, in attuazione della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, anche ove non coincidenti con il "Reticolo Idrografico Principale per il DMV" individuato nella Tavola 16-D.5, si applicano le modalità espresse all'Allegato II alle presenti norme.
3. Per gli altri corsi d'acqua naturali, non compresi tra quelli individuati ai commi 2 e 2bis, la Giunta Regionale definirà i metodi di calcolo del DMV per le concessioni esistenti entro il 30 giugno 2021.
4. Nelle more di quanto previsto al comma 3, per le nuove concessioni l'Autorità concedente prescriverà al richiedente la determinazione del DMV, con il supporto tecnico-scientifico della struttura regionale competente in materia di tutela delle acque, sulla base di una delle seguenti modalità:
- a) utilizzo delle formulazioni di cui all'allegato II alle presenti norme;
 - b) utilizzo di metodi sperimentali da richiedere al concessionario (metodi che usano variabili idrauliche e strutturali trasformate in criteri biologici, metodi che collegano le metriche biologiche degli elementi di qualità della direttiva quadro acque alle variabili idrologiche, metodi idraulico/habitat basati sulla stima della disponibilità di habitat).
5. I valori di DMV imposti nel disciplinare di concessione dall'Autorità concedente, sulla base di quanto specificato nei commi precedenti, saranno inseriti nel Catasto Regionale delle derivazioni così come previsto dall'art. 29 della l.r. 5/2006 e saranno comunicati all'Autorità di bacino territorialmente competente.

Art. 55 - Aggiornamento del DMV

1. I metodi e le formule di calcolo del DMV, riportati nell'Allegato II alle presenti norme, e l'individuazione dei corsi d'acqua interessati, potranno essere modificati dalla Giunta regionale, anche a seguito della disponibilità di ulteriori dati e studi sul regime idrologico e/o sulle caratteristiche ambientali dei corsi d'acqua, provenienti anche da specifiche attività di sperimentazione e monitoraggio, oppure a seguito del progresso delle conoscenze tecnico-scientifiche per la determinazione del DMV.
2. In luogo della indicazione di specifiche formule di calcolo, la Giunta regionale, sulla base dei presupposti di cui al comma 1, potrà specificare direttamente i valori di DMV da applicare nei vari tratti dei corsi d'acqua.
3. Contestualmente alle modifiche di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale specificherà i termini per l'adeguamento delle derivazioni esistenti ai nuovi valori di DMV.



4. Eventuali modifiche ai metodi e alle formule di calcolo del DMV o ai valori di DMV, non dovranno comunque pregiudicare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti per il corso d'acqua nell'ambito del PTA.
5. Ai fini del presente articolo possono essere promossi ed avviati dalla Giunta regionale appositi progetti o campagne di monitoraggio delle portate fluviali e della qualità biologica dei corsi d'acqua, finalizzati a valutare nel tempo l'efficacia delle misure adottate ai fini della tutela quali-quantitativa delle risorse idriche superficiali.

Art. 56 - Protocolli di sperimentazione

(Modificato con D.G.R. n. 1418 del 22 Dicembre 2014, D.G.R. n. 1626 del 27 Dicembre 2016 e D.G.R. n. 1683 del 30 Dicembre 2019)

1. Al fine di migliorare la definizione dei valori del DMV e gli effetti dei rilasci sul sistema ambientale fluviale la Regione, sentite le Autorità concedenti e d'intesa con le Autorità di bacino, approva l'approccio sperimentale volontario per la verifica dei valori di DMV, sulla base di accordi con i concessionari delle derivazioni esistenti, che si impegnano a gestire programmi di rilasci, concordati in appositi protocolli di sperimentazione, e a monitorare gli effetti sul sistema ambientale fluviale.
 2. Gli effetti sul sistema ambientale fluviale verranno analizzati sulla base di più parametri, scelti anche in funzione di valutare il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla direttiva 2000/60/CE e dal d.lgs. 152/2006 per lo stato ecologico dei corpi idrici.
 3. I valori del DMV specificati nei protocolli di sperimentazione sostituiscono, per le derivazioni esistenti, quelli calcolati secondo la disciplina ordinaria di cui al presente capo, e sono resi pubblici ed applicati anche alle altre derivazioni, collocate sul medesimo corso d'acqua a valle della derivazione più montana oggetto della sperimentazione, in un tratto riconosciuto omogeneo con quello oggetto della sperimentazione.
 4. Per le nuove derivazioni, anche nei tratti interessati dai protocolli di sperimentazione, si applicano le formulazioni di calcolo della disciplina ordinaria del presente capo, in attesa di una eventuale revisione delle formulazioni.
 5. Nei protocolli di sperimentazione verranno specificati i tratti dei corsi d'acqua e le derivazioni interessati dall'applicazione dei valori del DMV oggetto di sperimentazione in deroga alla disciplina ordinaria, i valori del DMV in deroga, la tempistica per l'eventuale gradualità dei rilasci, i tempi di inizio e di cessazione dei rilasci in deroga e della sperimentazione. I valori di rilascio del DMV in deroga, ove non diversamente specificato nei protocolli di sperimentazione, permangono sino al completamento delle valutazioni e alla comunicazione delle conclusioni sugli esiti delle sperimentazioni da parte della Regione Marche, nella quale sono definite le indicazioni per il mantenimento o l'adeguamento dei rilasci.
- 5bis. Nel caso di giustificate necessità ambientali per il raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici ricadenti nelle aree naturali protette, comunicate e motivate dai soggetti gestori delle stesse, la Regione Marche può disporre, al termine del periodo di sperimentazione, il ripristino dei valori ordinari del DMV prima del completamento delle valutazioni sugli esiti delle sperimentazioni.



6. I valori di rilascio in deroga durante il periodo di sperimentazione non potranno essere inferiori a quelli minimi imposti nei disciplinari di concessione esistenti.
7. Al termine delle sperimentazioni eventuali modifiche alle modalità di calcolo o ai valori di DMV potranno essere introdotte secondo quanto specificato all'art. 55.
8. La Giunta Regionale può definire apposite Linee Guida per l'approvazione, la definizione e la gestione dei protocolli di sperimentazione.
9. Sono fatte salve eventuali attività di sperimentazione proposte dai concessionari e sottoscritte dalla Regione o dalle Autorità di bacino o dalle Autorità Concedenti, in essere alla data di entrata in vigore delle presenti NTA. I tempi di cessazione dei rilasci in deroga relativi alle sperimentazioni in essere alla data di entrata in vigore delle NTA si intendono coincidenti con quelli di cui all'art. 58, comma 3, lett. b).

Art. 57 - Obblighi e modalità di applicazione del DMV

1. Per gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 12 bis del R.D. 1775/1933 come sostituito dall'art. 96, comma 3, del d.lgs. 152/2006, il DMV è imposto dall'Autorità concedente al momento del rilascio della concessione.
2. Tutte le derivazioni presenti nei corsi d'acqua di cui all'art. 54, comma 2, sono regolate dall'Autorità concedente, anche mediante revisione delle utilizzazioni in atto, prevedendo rilasci volti a garantire il DMV, che costituisce la portata da rilasciare a valle delle opere di presa mediante opportuna regolazione delle stesse.
3. Tutte le derivazioni presenti nei corsi d'acqua naturali diversi da quelli di cui all'art. 54, comma 2, saranno regolate dall'Autorità concedente, anche mediante revisione delle utilizzazioni in atto, prevedendo rilasci volti a garantire il DMV, che costituisce la portata da rilasciare a valle delle opere di presa mediante opportuna regolazione delle stesse, dopo la emanazione delle norme di cui all'art. 54, comma 3.
4. Qualora la portata intercettata dalla derivazione sia inferiore al DMV, essa dovrà essere totalmente rilasciata, salvo quanto specificato al successivo comma e fatte salve le deroghe di cui all'art. 60.
5. Per le derivazioni che si avvalgono di invasi di accumulo realizzati mediante opere di sbarramento sul corpo idrico, di norma dovrà essere garantito il rilascio continuo del DMV, salvo i seguenti casi:
 - a) qualora la portata in arrivo da monte sia inferiore al DMV, il rilascio sarà pari a detta portata, solo nei casi in cui il concessionario abbia installato e mantenuto in regolare stato di funzionamento, per obbligo imposto dal disciplinare o di sua iniziativa, negli immissari più significativi specificati dalla Autorità concedente, dispositivi di misura delle portate affluenti; tali dispositivi devono consentire la misurazione e la registrazione, in automatico e con passo temporale non superiore all'ora, delle portate. Le grandezze da sottoporre a misura, o da calcolare a seguito di opportune misure, sono le seguenti:
 - portata media giornaliera e portata media annua;
 - portata media mensile, portata massima mensile e portata minima mensile;



- b) nei casi di rilevante diminuzione dei deflussi in alveo, per esigenze di tutela della qualità del corpo idrico, di tutela degli ecosistemi e della salute umana nonché dell'approvvigionamento idrico, l'Autorità concedente, con apposita motivata ordinanza, può ordinare, per limitati periodi di tempo, rilasci superiori alle portate in arrivo;
 - c) per le esigenze di cui alla lettera b) possono essere stipulati appositi protocolli tra i concessionari e l'Autorità concedente.
6. Per le derivazioni con prelievo mediante pompe aspiranti e senza opere che sbarrino l'alveo, il DMV, comunque stabilito nel disciplinare di concessione, può essere effettivamente assicurato dall'Autorità concedente con apposite ordinanze anche stagionali, mediante turnazioni e limitazioni di portata derivata, di calendario e orarie, in modo tale che i deflussi in alveo, in media oraria e in ogni tronco del corso d'acqua non siano inferiori al DMV.
7. Nei casi di cui al comma precedente l'Autorità concedente verifica periodicamente, in particolare nei periodi di magra, le portate defluenti in alveo nei vari tronchi del corso d'acqua e provvede ad emanare opportune ordinanze di limitazione o divieto al prelievo di acqua nel caso in cui le portate in alveo siano inferiori al DMV. La Giunta regionale potrà stabilire modalità e procedure per l'esecuzione delle suddette verifiche.
8. I risultati delle verifiche periodiche di cui al comma precedente e l'emanazione delle ordinanze verranno comunicati dalle Autorità concedenti alla Regione Marche e alle Autorità di bacino territorialmente competenti.

Art. 58 - Tempi di applicazione del DMV

(Modificato con D.G.R. n. 1418 del 22 Dicembre 2014, D.G.R. n. 1626 del 27 Dicembre 2016 e D.G.R. n. 1683 del 30 Dicembre 2019)

1. Ai fini della modulazione dell'applicazione del DMV viene individuato un Deflusso Minimo Vitale base, corrispondente:
 - a) alla componente idrologica del DMV, per le formule o metodi di calcolo che prevedono la distinzione tra una componente idrologica e una componente morfologico-ambientale del DMV;
 - b) al 70% del DMV complessivo, esclusa la modulazione temporale del DMV, per le formule o i metodi di calcolo che non prevedono la distinzione tra una componente idrologica e una componente morfologico-ambientale del DMV.
2. Per le nuove concessioni, rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore delle presenti NTA, il DMV complessivo, comprensivo della componente idrologica e della componente morfologico-ambientale, inclusa la modulazione temporale del DMV, è imposto dall'Autorità concedente contestualmente al rilascio della concessione.
3. Per le concessioni vigenti, nonché per le concessioni scadute con domanda di rinnovo in corso, alla data entrata in vigore delle presenti NTA, relative a derivazioni presenti nei corsi d'acqua di cui all'art. 54, comma 2:
 - a) il rilascio del DMV base deve avvenire entro tre anni dall'entrata in vigore delle presenti NTA, e comunque entro e non oltre il 31.12.2012;
 - b) il rilascio del DMV complessivo, comprensivo della componente idrologica e della componente morfologico-ambientale, inclusa la modulazione temporale del DMV, deve avvenire entro e non oltre il 31.12.2021, eventualmente sulla base di un



programma approvato dalla Giunta regionale, articolato per bacini idrografici, che può prevedere anche termini temporali anteriori a tale data.

4. Nei casi in cui il disciplinare di concessione vigente impone un rilascio superiore al DMV Base, il valore del rilascio, fino alla sua revisione da parte dell'Autorità concedente, non potrà essere inferiore al valore imposto da tale disciplinare.
5. Nei casi in cui il disciplinare di concessione vigente impone un rilascio superiore al DMV complessivo, il valore del rilascio, fino alla sua revisione, non potrà essere inferiore al valore imposto da tale disciplinare.
6. Ai fini di cui al comma 3, i titolari delle concessioni comunicano all'autorità concedente il DMV da essi stessi preliminarmente calcolato secondo le indicazioni della presente norma, e lo rilasciano nei termini di cui al comma precedente, anche con opere provvisorie, fino alla revisione di cui all'art. 66, salvo che nel frattempo non sia intervenuta una concessione in rinnovo. I suddetti titolari, almeno 180 giorni prima delle scadenze di cui al comma 3, danno comunicazione del calcolo preliminare effettuato del DMV all'autorità concedente che potrà in qualsiasi momento imporre un DMV diverso.
7. Per le derivazioni con presenza di manufatti di sbarramento del corso d'acqua, allo scopo di adeguare le derivazioni esistenti al rilascio del DMV, i concessionari, salvo i casi di sperimentazione di cui all'art. 56, presentano all'Autorità concedente, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti NTA, la proposta del valore del DMV da essi stessi calcolato secondo le indicazioni della presente norma.
8. L'autorità concedente, entro tre anni dalla data di entrata in vigore delle presenti NTA, valutando la proposta di cui al comma 7, valuta e approva il valore del DMV, nonché il valore dell'eventuale maggior rilascio finalizzato alle esigenze di derivazione a valle anche in relazione a diritti eventualmente acquisiti.
9. Il concessionario, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore delle presenti NTA, presenta all'Autorità concedente i progetti di adeguamento che dovranno contenere l'indicazione dei sistemi che si ritiene di realizzare per consentire il rilascio del DMV, delle opere necessarie a soddisfare le esigenze di continuità dell'ecosistema fluviale interessato dalla derivazione, nonché dei sistemi di misura o degli accorgimenti predisposti per la verifica delle portate rilasciate in alveo. Dovranno inoltre essere specificati i tempi per l'adeguamento dei manufatti.
10. L'Autorità concedente valuta ed approva, con eventuali modifiche, entro i termini stabiliti all'art. 66, comma 2, i progetti di adeguamento presentati e procede ad adeguare i disciplinari di concessione. Resta fermo che, nelle more dell'approvazione, il DMV deve essere rilasciato, eventualmente mediante opere provvisorie, nei termini specificati nel precedente comma 3.

Art. 59 - Criteri per l'applicazione del DMV

1. Principio di compensazione: di norma il DMV deve essere calcolato per ogni singola opera di presa o punto di prelievo e non deve essere valutato complessivamente sull'impianto. Tuttavia, anche su proposta del concessionario, allo scopo di rendere minime le perdite energetiche ed evitare la dispersione di contributi insignificanti da un punto di vista



ambientale, l'Autorità concedente può prevedere compensazioni tra i vari punti di presa di uno stesso impianto e la concentrazione dei rilasci in uno o più punti, in relazione alle caratteristiche ambientali del sito e preferendo quei tratti del corso d'acqua ove è possibile mantenere la continuità dell'ecosistema fluviale.

2. L'applicazione del principio di compensazione non dovrà in nessun caso portare alla compromissione degli obiettivi di qualità ambientale del tratto di fiume considerato.
3. Continuità dell'ecosistema fluviale: al fine di garantire la continuità dell'ecosistema fluviale interessato dalle opere di derivazione che sbarrano l'alveo, il DMV dovrà essere rilasciato immediatamente a valle dell'opera di presa o dell'invaso, qualora sia tecnicamente possibile e compatibile con la sicurezza delle opere, predisponendo sistemi di rilascio che ne garantiscano il deflusso in ogni condizione e che necessitino la minor manutenzione possibile in relazione alle caratteristiche idrauliche del corso d'acqua.

Art. 60 - Deroghe

(Modificato con D.G.R. n. 1683 del 30 Dicembre 2019)

1. Le Autorità concedenti, informate le Autorità di Bacino Distrettuale competenti per territorio, possono motivatamente adottare deroghe al DMV, anche mediante ordinanza, o su istanza degli interessati, consentendo il mantenimento di portate in alveo inferiori al DMV, per periodi di tempo limitati e definiti, nei seguenti casi:
 - a) derivazioni munite di concessione anche per portate stabilite in via provvisoria, destinate a soddisfare esigenze idropotabili, indipendentemente dalla portata originariamente concessa, e quindi anche per portate superiori alla suddetta o, comunque, quando sussistano esigenze di approvvigionamento per il consumo umano non altrimenti soddisfacenti; la durata può essere pluriennale e rinnovabile purché siano specificate le circostanze e gli indicatori che determinano la possibilità di applicare le deroghe;
 - a1) le deroghe sono consentite qualora non siano disponibili fonti alternative di approvvigionamento nell'immediato o il reperimento delle stesse, ovvero la realizzazione delle necessarie opere di adduzione, non sia sostenibile sotto l'aspetto tecnico-economico;
 - a2) qualora non sia stato definito lo scenario di severità idrica alta nell'ambito delle attività degli Osservatori Permanenti sugli utilizzi idrici delle Autorità di Bacino Distrettuali, il valore del rilascio in deroga non potrà essere inferiore ad un decimo del valore del DMV determinato secondo quanto specificato negli artt. 54 e 55 e vigente al momento della concessione della deroga;
 - a3) dalla sorgente di San Chiodo in comune di Castel Sant'Angelo sul Nera, per le esigenze idropotabili pubbliche, potranno essere captati fino ad un massimo di l/s 550, nel rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), a1), a2);
 - b) derivazioni ad uso irriguo, munite di regolare concessione pluriennale, esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti NTA, ricadenti in aree caratterizzate da ricorrenti deficit idrici stagionali, individuate dalla Giunta Regionale, anche sulla base degli esiti degli studi per la definizione del bilancio idrico e dell'evoluzione della dinamica dell'idroesigenza irrigua, limitatamente al periodo di massima idroesigenza;
 - b1) ai fini dell'eventuale applicazione della deroga si considera periodo di massima idroesigenza quello compreso tra il 1° giugno e il 15 settembre di ogni anno;



- b2) il valore del rilascio in deroga non potrà essere inferiore ad un terzo del valore del DMV determinato secondo quanto specificato negli artt. 54 e 55 e vigente al momento di concessione della deroga;
 - b3) la deroga è ammissibile se sono già state poste in atto tutte e possibili strategie di risparmio idrico, contenimento delle perdite ed eliminazione degli sprechi;
 - c) derivazioni con presenza di manufatti di sbarramento del corso d'acqua, limitatamente al periodo necessario ai soggetti gestori a predisporre gli eventuali interventi tecnici sui manufatti di sbarramento, al fine di consentire il rilascio del DMV previsto, come indicato nei progetti di adeguamento di cui agli articoli precedenti;
 - d) al verificarsi di situazioni di crisi idrica dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 24/02/1992 n. 225.
 - e) per derivazioni o captazioni di acque minerali esistenti e munite di concessione alla data di entrata in vigore delle presenti NTA, nel limite massimo della portata concessa al momento dell'entrata in vigore delle presenti NTA, assicurando comunque un rilascio non inferiore ad un decimo del valore del DMV determinato secondo quanto specificato negli artt. 54 e 55.
- 1bis. Nel caso in cui all'interno dello stesso bacino idrografico le deroghe siano da applicare contemporaneamente a piccole e grandi derivazioni, così definite nel R.D. 1775/1933, le deroghe sono adottate complessivamente dall'Autorità concedente per le grandi derivazioni. La struttura Regionale competente in materia di tutela delle acque può fornire il supporto tecnico all'Autorità concedente per valutare l'ammissibilità delle deroghe e le condizioni per l'applicazione delle stesse.
2. La Giunta Regionale, tenendo conto delle indicazioni emerse nell'ambito delle attività degli Osservatorio permanenti sugli utilizzi idrici delle Autorità di bacino distrettuali Distretti, può emanare apposite linee guida per dettagliare i criteri e le circostanze che permettono l'adozione delle deroghe specificate al comma 1, comunque senza estendere le possibilità di deroga, valutando l'opportunità di introdurre apposti indici prestazionali sull'utilizzo delle acque per l'adozione delle deroghe e le misure di controllo/monitoraggio e di mitigazione degli impatti della carenza idrica. In attesa dell'emanazione delle linee guida, eventuali deroghe saranno adottate sulla base di quanto specificato nel presente articolo.
3. Le deroghe al rilascio del DMV per le derivazioni esistenti potranno adottarsi anche a seguito della definizione di specifici protocolli di sperimentazione, come previsto all'art. 56.
4. Non sono soggette al rispetto del DMV:
- a) le derivazioni da corpi idrici superficiali soggetti ad asciutte naturali di durata mediamente superiore a 90 giorni consecutivi all'anno, opportunamente documentate dal concessionario;
 - b) i prelievi di portata massima inferiore o uguale a 2 l/s.
5. Le deroghe di cui ai precedenti commi non devono comunque pregiudicare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti per il corso d'acqua nell'ambito del PTA. A tal fine, nel provvedimento che dispone la possibilità di deroga, a carico dei concessionari possono essere richieste attività di controllo/monitoraggio delle portate e dello stato di qualità dei corpi idrici a valle delle captazioni oggetto di deroga e misure di mitigazione degli impatti.



6. Qualora le deroghe possano pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale la Giunta regionale con apposito atto potrà imporre ulteriori limitazioni alle deroghe o la cessazione delle deroghe di cui ai precedenti commi.

Art. 61 - Mancato rispetto del DMV

1. Il rispetto del valore del DMV a valle delle derivazioni esistenti può essere periodicamente verificato dalle Autorità concedenti nonché da altri Enti ed Organi di polizia amministrativa.
2. La verifica può essere effettuata in ogni momento e, in particolare, ogniqualvolta vengano segnalate in alveo condizioni anomale di deflusso minimo.
3. Il controllo è effettuato attraverso la lettura dei misuratori di portata esistenti o dei sistemi di misura presenti e, ove necessario, attraverso una misura diretta della portata istantanea nel corso d'acqua a valle della derivazione, eseguita con modalità oggettive e conformi alle normative vigenti e/o a valide prassi idrometriche.
4. Il Concessionario è tenuto, a norma delle vigenti leggi, a garantire l'accesso dei luoghi all'Autorità concedente e agli altri Enti ed Organi di polizia amministrativa ed a supportarne l'attività di verifica.
5. L'accertamento del mancato rilascio del DMV costituisce inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione e comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche la diffida ad ottemperare entro il tempo stabilito e, in caso di ulteriore inadempienza, l'avvio del procedimento di decadenza, ai sensi del r.d. 1775/1933, ovvero della concessione mineraria.

Sezione II - Misure per l'equilibrio del bilancio idrico

Art. 62 - Acque sotterranee presenti nei sistemi appenninici

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 2, della Legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 "Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico", si intendono, anche con riferimento alle Figure 1-B.3.3.2 e 2-B.3.3.2 del PTA, per:
 - a) Sistemi appenninici: le strutture idrogeologiche della catena appenninica umbro-marchigiana a pieghe e faglie, generatesi per effetto della compressione tettonica durante il Miocene superiore-Pliocene; corrispondono per lo più a strutture anticlinali che possono raggiungere in affioramento dimensioni dell'ordine di qualche centinaio di km² e comprendono:
 - a1) gli affioramenti prevalentemente calcarei:
 - della Dorsale Umbro-Marchigiana (comprendente le strutture anticlinali di M. di Montiego, M. Catria-M. Nerone, M. Cucco-M. Motette, M. Maggio, M. S. Stefano, M. della Strega, M. Pennino, M. Cafaggio, M. di Massa, M. Primo);
 - delle dorsali minori della depressione intrappenninica di Acqualagna-Visso (strutture anticlinali minori di Naro, Acqualagna, Bellisio Solfare, Sassoferrato e Genga);



- della Dorsale Marchigiana (costituita essenzialmente da un unico motivo anticlinalico riconoscibile dal M. Pietralata a nord, fino al massiccio dei Monti Sibillini a sud, con la sua propaggine settentrionale complicata dalla presenza della più esterna anticlinale dei Monti della Cesana);
 - a2) gli affioramenti delle strutture anticlinali più esterne della catena appenninica (anticlinali di Cingoli, Acquasanta, Montagna dei Fiori, PesaroSenigallia, M. Conero, Polverigi e Porto S. Giorgio).
 - a3) gli affioramenti flisciodi della Formazione Marnoso-Arenacea.
 - b) Acque sotterranee: gli accumuli d'acqua contenuti nel sottosuolo permeanti la matrice rocciosa, posti al di sotto del livello di saturazione permanente; fra esse ricadono le falde freatiche e quelle profonde (in pressione o no) contenute in formazioni permeabili e, in via subordinata, i corpi d'acqua intrappolati entro formazioni permeabili con bassa o nulla velocità di flusso; le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse (anche subacquee) si considerano appartenenti a tale gruppo di acque in quanto affioramenti della circolazione idrica sotterranea.
 - c) Acque sotterranee profonde: gli accumuli d'acqua corrispondenti alle "riserve idriche idrogeologiche o permanenti" che si rinvergono nei settori di acquifero posti a quote inferiori alla piezometrica minima, cioè al di sotto della minima quota di sfioro delle sorgenti; trattasi di acque sotterranee che non possono venire a giorno in modo naturale ma solo artificialmente, per lo più immagazzinate in formazioni carsificate e/o caratterizzate da un'intensa fratturazione (sia a piccola che a grande scala, distribuita in superficie e in profondità), dove l'infiltrazione e la circolazione profonda delle acque risultano estremamente diffuse; la circolazione e la direzione di flusso delle acque sotterranee profonde sono fortemente condizionate dall'assetto strutturale delle strutture idrogeologiche ospitanti e dalle principali dislocazioni tettoniche; il tempo di rinnovamento ha valori spesso superiori a 10 anni ed il tasso di rinnovamento annuo può essere inferiore al 10%.
2. L'eventuale richiesta di concessione di qualsivoglia nuovo prelievo di acque sotterranee presenti nei sistemi appenninici, ricomprendendo tra queste le manifestazioni sorgentizie concentrate o diffuse anche subacquee, deve essere sottoposta alle prescrizioni recate dall'art. 1 della l.r. 5/2006.
3. In sede di istruttoria della domanda di concessione, dovrà essere posta particolare attenzione alla congruità delle portate e dei volumi richiesti rispetto all'equilibrio del bilancio idrico ed alle necessità dichiarate.

Art. 63 - Portata di rispetto delle sorgenti

(Modificato con D.G.R. n. 1683 del 30 Dicembre 2019)

1. Per le nuove concessioni per captazione da sorgente anche per acque minerali, rilasciate dopo l'entrata in vigore delle presenti NTA, la portata di rispetto delle sorgenti di qualsiasi natura - puntuali o concentrate, diffuse, lineari, anche subacquee - da intendersi come la portata non captabile, è fissata:
- a) pari ad almeno 1/3 della portata media annua, nel caso di disponibilità di misure di portata giornaliere da almeno 5 anni, rappresentative delle condizioni naturali di lungo periodo;
 - b) pari ad almeno la metà della portata istantanea, in caso di indisponibilità o insufficienza di dati idrologici.
 - c) per le sorgenti che alimentano corpi idrici superficiali, la portata di rispetto deve essere comunque tale da garantire il rispetto del DMV, per il tratto di corso d'acqua immediatamente a valle della captazione.



2. Per le concessioni per captazione da sorgente, anche per acque minerali, esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti NTA, la portata di rispetto è quel valore di portata che garantisce il mantenimento del DMV per il tratto di corso d'acqua immediatamente a valle della captazione. Sono consentite deroghe ai sensi dell'art. 60 delle NTA.
3. Ai sensi dei commi precedenti la portata di rispetto di una sorgente finalizzata al mantenimento del DMV nel tratto di corso d'acqua a valle, è l'aliquota dello stesso DMV al quale concorre una frazione della portata naturale della sorgente in aggiunta alla aliquota assegnabile alla portata naturale del corso d'acqua. Alternativamente, il valore di DMV può essere calcolato e imposto nella sezione fluviale altimetricamente inferiore in cui emerge l'acquifero che alimenta la sorgente.

Art. 64 - Ripristino della capacità di accumulo degli invasi

1. Il progetto di gestione, di cui al d.lgs. 152/2006, art. 114, comma 2, e art. 170, comma 3, lettera e), predisposto dal gestore e, ai sensi della normativa regionale vigente, approvato dalle Province previo parere preventivo dell'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, è finalizzato:
 - a definire il quadro previsionale delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo connesse con le attività di manutenzione dell'impianto, da eseguirsi anche per stralci, per assicurare il mantenimento ed il graduale ripristino della capacità utile, propria dell'invaso e per garantire prioritariamente in ogni tempo il funzionamento degli organi di scarico e di presa;
 - nonché a definire i provvedimenti da attuare durante le suddette operazioni per la prevenzione e la tutela delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dello sbarramento, conformemente alle prescrizioni contenute nel piano di tutela delle acque e nel rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati.
2. Entro un anno dalla entrata in vigore delle presenti NTA, per gli invasi di competenza regionale di cui all'art. 1, comma 3, della legge 21 ottobre 1994 n. 584, la Giunta regionale approverà le linee guida, per la predisposizione dei progetti di gestione, contenenti le seguenti informazioni:
 - a) la classificazione degli invasi e degli sbarramenti ai fini della predisposizione dei progetti di gestione degli invasi;
 - b) gli adempimenti in materia di progetti di gestione degli invasi per ciascuna categoria di sbarramenti;
 - c) i contenuti dei progetti di gestione degli invasi e le norme per l'esecuzione delle operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento, nonché per il monitoraggio ambientale prima, durante e dopo tali operazioni;
 - d) le norme riguardanti l'aggiornamento dei progetti di gestione, le disposizioni per fronteggiare eventi eccezionali, le deroghe e gli interventi prescritti dalle Autorità.

Art. 65 - Realizzazione di nuovi invasi e riconversione di bacini di cave dismesse alla funzione di accumulo per usi plurimi

1. Al fine di risolvere o, quanto meno, ridurre il deficit idropotabile ed irriguo, per usi plurimi della risorsa idrica, incluso quello idroelettrico, potrà essere valutata la possibilità di realizzare nuovi invasi, di norma piccoli, comunque ambientalmente compatibili e realizzati



con accorgimenti tali da attenuare i processi di interrimento e nel contempo favorire il trasporto solido, così da garantire l'equilibrio del sistema fiume/costa.

2. La gestione ottimale di tali invasi deve prevedere l'accumulo della risorsa idrica in periodo primaverile, l'utilizzo della stessa in periodo estivo ai fini idropotabili ed irrigui, ed eventualmente idroelettrici, lo svuotamento progressivo dell'invaso a partire dalla stagione autunnale, al fine di garantire alla costa l'apporto progressivo di materiale solido necessario, nonché di svolgere un'utile azione di laminazione delle piene fluviali.
3. I soggetti interessati potranno chiedere alle autorità competenti la riconversione di bacini di cave dismesse alla funzione di accumulo di risorsa idrica, per usi vari, da utilizzare nei periodi di maggiore richiesta; le suddette autorità, secondo le rispettive competenze, valuteranno volumi utili, problematiche ambientali connesse ed effetto prodotto sulle punte di richiesta idrica.

Sezione III - Revisione e monitoraggio delle utilizzazioni in atto

Art. 66 - Revisione delle utilizzazioni in atto

(Modificato con D.G.R. n. 1683 del 30 Dicembre 2019)

1. Ai sensi dell'art. 95, comma 5, del d.lgs. 152/06, al fine di adeguare le utilizzazioni in atto alle disposizioni del Piano di tutela delle acque in termini di tutela quantitativa della risorsa, DMV ed equilibrio del bilancio idrico, le Autorità concedenti effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico e provvedono successivamente, ove necessario, alla revisione di tale censimento, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative ai termini della concessione (portata derivabile, portata di rilascio, modalità di presa, tempi di esercizio, ecc.) e procedendo alla modifica formale del disciplinare di concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
2. Le Autorità concedenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti NTA, individueranno i bacini idrografici e le utilizzazioni per i quali avviare prioritariamente l'attività di censimento e revisione, nonché definiranno il programma temporale della revisione, che dovrà concludersi comunque entro cinque anni dalla data di pubblicazione del Piano approvato dall'Assemblea legislativa regionale. Resta fermo l'obbligo del rilascio del DMV nei termini stabiliti nell'art. 58.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, le priorità di individuazione si basano sui seguenti criteri generali:
 - a) prelievi da corpo idrico superficiale;
 - b) condizioni di deficit idrico del corpo idrico superficiale o sotterraneo;
 - c) particolari situazioni di criticità ambientale riscontrate nel bacino;
 - d) importanza dell'utilizzazione in relazione all'uso, al rapporto tra prelievo e disponibilità idrica, alla tipologia e consistenza delle opere di presa e di restituzione;
 - e) le grandi derivazioni, come definite dall'art. 6 del r.d. 1775/1933 e s.m.i. devono, comunque, essere sempre censite per prime, ove presenti.
4. Il censimento dovrà essere effettuato sulla base del DMATT 28 luglio 2004 pubblicato sulla GU n. 268 del 15.11.2004. Non appena sarà disponibile il sistema informativo per la gestione dei dati relativi alle utilizzazioni idriche, che sarà predisposto dalla Regione ai



sensi dell'art. 29 della l.r. 5/2006, il censimento dovrà essere aggiornato sulla base del medesimo sistema informativo.

5. A seguito delle attività di ricognizione delle utilizzazioni in atto di cui al comma 1 e del riscontro di condizioni di deficit idrico quantitativo del corpo idrico superficiale e sotterraneo o del riscontro di rischio di non raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, la Giunta Regionale può individuare i bacini idrografici, i sottobacini, i corpi idrici superficiali o sotterranei nei quali vietare il rilascio di nuove concessioni, salvo eventuali deroghe per le captazioni idropotabili.

Art. 67 - Monitoraggio delle utilizzazioni in atto

1. Ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del d.lgs. 152/06, ed ai fini della predisposizione del bilancio idrico, del rispetto del DMV, dell'efficace attuazione di misure di risparmio e di razionalizzazione delle risorse idriche, la Regione, eventualmente anche con deliberazione della Giunta regionale, definisce gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell'Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla regione ed alle Autorità di bacino competenti.
2. Per le grandi derivazioni, ai fini dell'applicazione del presente articolo, si stabilisce di:
 - a) assoggettare tutti coloro che derivano acque superficiali o sotterranee all'obbligo di installare e mantenere in regolare stato di funzionamento, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, idonei dispositivi per la misurazione e la registrazione, in automatico e con passo temporale non superiore all'ora, delle portate istantanee derivate e rilasciate.
Le grandezze da misurare, o da calcolare a seguito di opportune misure, sono le seguenti:
 - portata media giornaliera e portata media annua, derivata e restituita;
 - portata media mensile, portata massima mensile e portata minima mensile, derivata e restituita;
 - volume mensile e annuo, derivato e restituito;
 - b) assoggettare, inoltre, tutti coloro che derivano acque superficiali con prelievi maggiori o uguali a 100 l/s, senza bacino di accumulo, all'obbligo di installare e mantenere in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione e la registrazione, in automatico e con passo temporale non superiore all'ora, delle portate fluviali affluenti alla sezione di prelievo o in alternativa delle portate fluviali defluenti a valle della sottensione stessa.
Le grandezze da misurare, o da calcolare a seguito di opportune misure, sono le seguenti:
 - portata media giornaliera e portata media annua;
 - portata media mensile, portata massima mensile e portata minima mensile.Nel caso di utilizzazioni che prevedono la derivazione da serbatoi di accumulo la portata affluente potrà essere stimata mediante sviluppo dell'equazione di bilancio dell'invaso;
 - c) assoggettare, inoltre, tutti coloro che derivano da bacini di accumulo alla stima della portata complessiva affluente mediante sviluppo dell'equazione di bilancio dell'invaso; le grandezze da misurare o da calcolare a seguito di opportune misure sono quelle di cui alla lettera b);



- d) assoggettare, inoltre, i concessionari degli invasi all'obbligo di misura, con cadenza giornaliera, dei volumi accumulati, anche a partire dalle quote idrometriche degli invasi nota la relativa curva caratteristica;
 - e) per le nuove concessioni di derivazione, rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore delle presenti NTA, i dispositivi di misura di cui alle lettere a) e c) debbono essere installati prima dell'attivazione del prelievo, mentre per le concessioni esistenti alla data di pubblicazione del PTA debbono essere installati entro due anni dalla entrata in vigore delle presenti NTA;
 - f) per le nuove concessioni di derivazione rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore delle presenti NTA, i dispositivi di misura di cui alla lettera b) debbono essere installati entro un anno dall'attivazione del prelievo, mentre per le concessioni esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti NTA debbono essere installati entro tre anni dalla entrata in vigore delle presenti NTA;
 - g) assoggettare i titolari delle concessioni di cui alle lettere a), b), c), all'obbligo di trasmettere alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, i risultati delle misure eseguite l'anno precedente, utilizzando la modulistica e le procedure, eventualmente anche informatiche, all'uopo predisposte dalla Giunta regionale.
3. Per le piccole derivazioni, ai fini dell'applicazione del presente articolo, si stabilisce di:
- a) assoggettare i titolari delle concessioni di derivazione di acque superficiali e sotterranee nel cui disciplinare è prescritta dall'Autorità concedente l'installazione di un dispositivo di misura, all'obbligo di trasmettere i risultati delle misure dei quantitativi idrici derivati alla Provincia nel cui territorio è ubicata la derivazione;
 - b) assoggettare i titolari delle concessioni di derivazione di acque superficiali e sotterranee, all'obbligo di comunicare la stima dei volumi mensili ed annui derivati l'anno precedente, alla Provincia nel cui territorio è ubicata la derivazione;
 - c) assoggettare i titolari delle concessioni di cui alle lettere a) e b), all'obbligo di trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno i risultati delle misure e delle stime eseguite per i prelievi dell'anno precedente alla Provincia nel cui territorio è ubicata la derivazione, utilizzando la modulistica e le procedure, eventualmente anche informatiche, all'uopo predisposte dalla Giunta regionale.
4. Per i titolari di licenze di attingimento di cui all'art. 17 della l.r. 5/2006, si stabilisce l'obbligo di comunicare, alla Provincia nel cui territorio è ubicato l'attingimento, entro il 31 marzo di ogni anno, la stima dei volumi d'acqua attinti l'anno precedente, utilizzando la modulistica e le procedure, eventualmente anche informatiche, all'uopo predisposte dalla Giunta regionale.
5. La Giunta regionale, sentite le Province, potrà eventualmente stabilire programmi di controllo che comportino la stima dei volumi d'acqua derivati dalle utenze domestiche di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), della l.r. 5/2006.
6. L'accertamento del mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui ai commi 2, 3 e 4, costituisce inadempimento alle condizioni essenziali della concessione o della licenza, o della concessione mineraria, e comporta, oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative pecuniarie, anche la diffida ad ottemperare entro il tempo stabilito dall'Autorità concedente, nonché, in caso di inadempimento alla diffida, la decadenza della concessione o della licenza, o della concessione mineraria.
7. La Regione inoltra i risultati delle misure di cui al comma 2, lettera f) alle Autorità di Bacino competenti per territorio, con cadenza almeno annuale.



8. Le Province inoltrano i risultati delle misure e delle stime di cui al comma 3, lettera c) ed al comma 4, alla Regione ed alle Autorità di Bacino competenti per territorio, con cadenza almeno annuale.

Sezione IV - Misure per il risparmio idrico.

Art. 68 - Misure per il risparmio e il riuso di acque ad uso domestico

1. Negli interventi di nuova costruzione, nonché in quelli di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica in cui si prevede di intervenire sugli impianti idrico sanitari, di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1 dell'art. 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. edilizia), devono essere installati i dispositivi per la limitazione del consumo d'acqua, quali: frangigetto, riduttori di flusso e cassetta di scarico del WC a doppio tasto.
2. Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, devono essere realizzati sistemi di captazione, filtraggio, accumulo ed erogazione delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici, da destinarsi per gli usi diversi dal consumo umano.
3. La Giunta regionale promuove attraverso specifica legge regionale, la certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici su base volontaria.
4. Nell'ambito del metodo di valutazione della qualità ambientale dell'edificio, ispirato al "Protocollo ITACA" e caratterizzato da 12 "criteri" e 6 "sottocriteri" si prevede anche la verifica prestazionale riferita a:
 - a) consumo di acqua potabile per irrigazione area di pertinenza dell'edificio;
 - b) consumo di acqua potabile per usi indoor;
 - c) quantità di effluenti scaricati in fognatura;
 - d) permeabilità area di pertinenza.
5. Le strategie di riferimento per il miglioramento delle prestazioni del comma 4 riguardano:
 - a) l'adozione di sistemi di irrigazione programmata a basso tasso di consumo o sistemi a goccia;
 - b) l'utilizzo di piante xerofite (a basso consumo di acqua: Xeriscape landscaping);
 - c) l'impiego di sistemi di raccolta-filtraggio-accumulo di acque piovane e di acque grigie;
 - d) l'utilizzo di dispositivi quali: frangigetto, riduttori di flusso e cassette di scarico del WC a doppio tasto;
 - e) la realizzazione nelle aree di pertinenza di superfici inerbite o pavimentazioni permeabili.
6. La Giunta regionale, in collaborazione con le AATO e gli Enti Locali promuove specifici progetti pilota finalizzati all'adeguamento del patrimonio edilizio esistente (installazione dei dispositivi idro-sanitari) e alla diffusione di buone pratiche comportamentali.
I progetti saranno finalizzati in particolare:
 - a) all'adeguamento degli edifici pubblici attraverso l'installazione di riduttori di flusso per lavandini e docce ("kit di dispositivi idro-sanitari"), con priorità per attrezzature e servizi quali scuole, palestre, piscine;



- b) all'adeguamento degli edifici privati non residenziali, con priorità per strutture commerciali, ricettive e sportive, incentivando l'acquisto di "kit di dispositivi idrosanitari" e promuovendo campagne informative in collaborazione con le associazioni di categoria.

Art. 69 - Misure per il risparmio e il riuso di acque ad uso idropotabili e/o produttivo

1. La Giunta regionale e le Autorità d'Ambito Territoriali (ATO) promuovono programmi e misure volte a favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi attraverso:
 - a) la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre sia le perdite fisiche che le perdite di tariffazione;
 - b) la realizzazione, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, di reti duali di adduzione, al fine di utilizzare acque meno pregiate per usi compatibili;
 - c) l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo.
2. Al fine di conseguire gli obiettivi di qualità ambientale e far fronte alle situazioni di scarsità idrica, i Piani d'Ambito integrano le proprie previsioni con interventi necessari a consentire il riutilizzo delle acque reflue per gli usi non potabili irrigui, civili ed industriali in attuazione dell'art. 99, comma 2, del d.lgs. 152/2006 e delle relative norme tecniche di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 12 giugno 2003, n. 185.
3. Le Autorità di Ambito, con il supporto dei gestori del ciclo idrico e dei soggetti interessati all'effettuazione del riutilizzo, forniscono alla Regione i necessari dati (impianto di depurazione, soggetto titolare, portata attuale e a regime dello scarico, caratteristiche dello scarico, tipologia delle reti di distribuzione, infrastrutture di connessione con le reti di distribuzione) per l'aggiornamento dell'elenco degli impianti di depurazione di acque reflue urbane il cui scarico deve conformarsi ai limiti di cui all'art. 4 del d.m. 12 giugno 2003, n. 185.

Art. 70 - Misure per il settore agricolo

1. La Regione persegue politiche di risparmio dell'uso delle acque in agricoltura, promuovendo la realizzazione, all'interno dei piani di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e dei piani di riordino irriguo, interventi volti a limitare le perdite, migliorare la gestione dei prelievi e della distribuzione, anche con l'introduzione di tecniche di monitoraggio e telecontrollo, e di metodi irrigui ad elevato rendimento, laddove territorialmente compatibili.
2. Ai fini di cui al precedente comma, i soggetti gestori delle reti irrigue elaborano progetti e interventi sperimentali per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica, adottando le misure necessarie all'ottimizzazione degli usi. Tali progetti ed interventi sperimentali dovranno tener conto: di una migliore programmazione temporale dell'irrigazione; di una migliore distribuzione dell'acqua a seconda delle necessità colturali; di un miglior uso dei canali irrigui per erogazioni calibrate; di una migliore manutenzione dei canali e dei fossi; dell'opportunità di operare il riciclo dell'acqua di drenaggio.



3. La Giunta regionale provvederà, entro due anni dalla entrata in vigore delle presenti NTA, ad emanare un Regolamento per l'uso, risparmio e riuso delle acque nel settore agricolo, che preveda i criteri per la concessione e per la verifica delle portate irrigue commisurate alle necessità colturali, alle caratteristiche dei terreni e dei sistemi irrigui.
4. A fini di promozione delle politiche di ottimizzazione dell'uso irriguo, la Regione incentiva:
 - a) l'adeguamento dei sistemi di irrigazione per le aree che presentino deficit di risorse nel rapporto fra disponibilità, fabbisogni e usi in atto, anche a seguito dell'applicazione del DMV;
 - b) gli interventi di razionalizzazione della gestione e riordino irriguo, anche ad opera dei consorzi, sulla base della politica di sviluppo rurale dell'Unione Europea;
 - c) la diffusione di metodi e tecniche di irrigazione finalizzati alla riduzione dei consumi e all'ottimizzazione degli usi in un quadro di sviluppo eco-sostenibile;
 - d) l'individuazione di forme alternative di approvvigionamento irriguo;
 - e) indagini territoriali sulle relazioni tra l'attività irrigua e la ricarica degli acquiferi sotterranei;
 - f) il riuso;
 - g) opportune pratiche agronomiche che favoriscono l'immagazzinamento dell'acqua nel terreno (ad esempio: opportune sistemazioni idraulico-agrarie, tecniche tendenti ad aumentare la capacità di campo dei terreni, ecc.);
 - h) opportune pratiche agronomiche che limitano le perdite di acqua dal terreno (ad esempio: tecniche di lavorazione conservative, incremento della sostanza organica, ecc).
5. Le concessioni irrigue sono oggetto di verifica, con cadenza definita nell'atto di concessione e nel suddetto Regolamento, da attuarsi con procedure abbreviate e semplificate, al fine di aggiornare le portate richieste all'evoluzione del comprensorio irriguo, alle colture in atto, alle misure di risparmio delle risorse idriche attuate.
6. La Regione Marche favorisce il risparmio idrico in agricoltura anche attraverso l'introduzione di tariffe basate sulla quantità di acqua consumata valutata mediante metodi parametrici che tengono conto della superficie irrigata e della coltura praticata.



Capo VI - RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE

Art. 71 - Definizioni

1. Per riqualificazione fluviale si intende quell'insieme di azioni che, attraverso un approccio integrato e secondo principi di autoctonia, rivolti verso condizioni di naturalità antecedenti alle modificazioni antropiche, rispettose della sicurezza idraulica, come prospettata dagli artt. 93 e seguenti del r.d. 523/1904, consenta di:
 - migliorare il contesto ecologico complessivo dell'ecosistema fiume;
 - evitare ulteriori peggioramenti dello stato di qualità delle acque e alterazioni dello stato di naturalità dell'ecosistema ripariale;
 - attivare azioni che contribuiscono ad un miglioramento del contesto ecologico;
 - garantire la sicurezza idraulica.

Art. 72 - Applicazione della riqualificazione fluviale

1. La Giunta regionale incentiva l'utilizzo delle tecniche di riqualificazione fluviale per il raggiungimento degli obiettivi di tutela della risorsa idrica di cui al presente Piano.
2. Per i fini di cui al comma precedente la Giunta regionale attiva progetti di sperimentazione per l'individuazione delle migliori tecniche attuabili nel contesto regionale.
3. La Giunta regionale inoltre incentiva l'utilizzo della riqualificazione fluviale anche nell'attuazione di piani e programmi per la gestione del territorio non direttamente finalizzati alla conservazione delle risorse idriche.

Capo VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 73 - Modificazioni e integrazioni delle presenti NTA

1. Alla Giunta regionale competono la modifica e le integrazioni delle presenti NTA, anche in relazione alle variazioni del quadro normativo, delle risultanze dei monitoraggi, delle risultanze delle sperimentazioni, dell'evoluzione tecnologica.

Art. 74 - Adeguamento regolamenti del gestore del servizio idrico integrato

1. I regolamenti di fognatura del gestore del servizio idrico integrato saranno adeguati agli indirizzi ed alle norme regionali e delle AATO entro 180 giorni dalla loro emanazione.

Art. 75 - Disposizioni finali

1. Continuano ad essere applicabili le Norme Tecniche di attuazione contenute nel Capitolo 10 del Piano regionale di tutela delle acque approvato con DACR 302 del 29 febbraio 2000, per quanto non contrastano con le presenti norme.



Art. 76 - Sanzioni

1. La Giunta regionale presenterà una proposta di legge in cui saranno previste sanzioni amministrative per la violazione delle presenti NTA e dei provvedimenti attuativi della Giunta regionale, degli uffici regionali e delle altre autorità competenti.

Art. 77 - Situazioni esistenti

1. Tutte le volte in cui nelle presenti norme si fa riferimento a "situazioni esistenti" si intendono situazioni debitamente autorizzate salvo che la norma non specifichi altrimenti.
2. Le autorizzazioni, comunque denominate, soggette a rinnovo, si considerano esistenti, purché l'istanza di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza.

Art. 78 - Monitoraggio sull'attuazione del Piano

1. La Giunta regionale organizzerà e regolerà il monitoraggio sull'attuazione del Piano, che consisterà in:
 - a) monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti previsti dal Piano;
 - b) monitoraggio sul conseguimento degli obiettivi del Piano.
2. Il monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti previsti dal Piano prevede la ricognizione dei suddetti adempimenti, ivi inclusi gli interventi infrastrutturali, e l'accertamento della loro effettuazione da parte dei soggetti competenti, in relazione alla tempistica, ai contenuti, alle modalità, alle difficoltà eventualmente incontrate e alle risorse disponibili.
3. Il monitoraggio sul conseguimento degli obiettivi del Piano prevede, da parte della Giunta regionale, la ricognizione dei vari monitoraggi sulla qualità e sulla quantità delle acque e, in particolare e tra l'altro, sulla qualità delle acque marine, di quelle dolci superficiali e sotterranee, sugli usi e sui consumi delle acque, sui deflussi fluviali, sulla conformità degli agglomerati urbani, sulle prestazioni degli impianti - i quali monitoraggi sono effettuati da parte degli enti competenti (ARPAM, AATO, Province, Comuni, etc.) in quanto previsti dalla normativa o dal Piano stesso - nonché l'assunzione e la valutazione delle risultanze e la loro messa in relazione, anche temporale, con gli obiettivi del Piano. La Giunta regionale potrà stabilire l'esecuzione di ulteriori specifici monitoraggi ritenuti opportuni.
4. In particolare sarà effettuato un monitoraggio con riferimento alla data del 31 dicembre 2010, uno finale con riferimento alla data del 22.12.2015, nonché uno intermedio.

Art. 79 – Rinnovo di autorizzazioni allo scarico di impianti esistenti di trattamento di acque reflue urbane

1. I rinnovi di autorizzazioni allo scarico di impianti esistenti di trattamento di acque reflue urbane, gestiti nell'ambito del servizio idrico integrato, sono rilasciati prescrivendo prestazioni e dotazioni impiantistiche ai sensi delle norme previgenti alle presenti NTA, qualora le norme previgenti risultino meno gravose, fino all'avvenuta esecuzione dei



necessari interventi di adeguamento previsti nei Piani d'Ambito, fatte salve le prestazioni ottenibili con mere accortezze gestionali, e fatto salvo il rispetto delle norme comunitarie e statali.

Art. 80 – Adeguamento infrastrutture, scarichi ed altre situazioni esistenti

(Modificato con D.G.R. n. 724 del 16 Giugno 2014 e D.G.R. n. 91 del 3 Febbraio 2014)

1. Le infrastrutture, gli scarichi e le altre situazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore delle presenti NTA, gestiti dai gestori del servizio idrico integrato (per gli scarichi si intendono quelli, autorizzati o no, di cui il gestore del s.i.i. è titolare) saranno adeguate alle norme dei Capi II, III, IV, al termine della esecuzione degli interventi di adeguamento necessari, previsti nei Piani d'Ambito, fatto salvo, al primo rinnovo dell'autorizzazione, il conseguimento delle prestazioni ottenibili con mere accortezze gestionali, e fatto salvo il rispetto delle norme comunitarie e statali; sono equiparate alle esistenti le infrastrutture del servizio idrico integrato per i cui lavori di realizzazione le procedure per la scelta del contrante sono già state avviate, con la pubblicazione dei bandi o degli avvisi previsti dalla legge, alla data di entrata in vigore delle presenti NTA.
2. Per le infrastrutture, per gli scarichi, soggetti o no ad autorizzazione individuale, e per le altre situazioni esistenti al momento l'entrata in vigore delle presenti NTA, gestiti da soggetti diversi dai gestori del servizio idrico integrato (per gli scarichi si intendono quelle di cui tali soggetti sono titolari), il titolare deve presentare entro il 30 giugno 2015, tutte le richieste per le autorizzazioni, i permessi, i nulla-osta, gli atti di assenso, i titoli abilitativi, comunque denominati, necessari per realizzare le opere e per effettuare lo scarico, al fine di adeguare le suddette infrastrutture e i suddetti scarichi alle norme dei Capi II, III IV, fatto salvo il conseguimento delle prestazioni ottenibili, con mere accortezze gestionali, che deve avvenire entro la suddetta data, e fatto salvo il rispetto delle norme comunitarie e statali; quanto sopra se non diversamente stabilito nei singoli articoli delle presenti NTA. L'adeguamento deve essere realizzato, previa esecuzione di tutti i lavori e le opere necessari, debitamente autorizzati, entro 180 giorni dal rilascio dell'ultimo delle autorizzazioni, permessi, nulla-osta, atti di assenso, titoli abilitativi, di cui sopra. L'autorità competente ad autorizzare lo scarico potrà concedere una proroga di non più di 45 giorni, su richiesta adeguatamente motivata del titolare.
3. Per gli adeguamenti eventualmente richiesti da successive modificazioni delle presenti NTA si applicano le scadenze e le procedure sopra stabilite, salvo il termine per la presentazione delle domande per le autorizzazioni ed i permessi necessari che è di 120 giorni dalla entrata in vigore delle modificazioni.

Art. 81 – Registro delle aree protette

1. La Giunta regionale provvede periodicamente alla ricognizione delle aree protette di cui al d.lgs. 152/2006 All. 9 alla parte terza, e dove occorre alla individuazione delle medesime, per quanto non di competenza di altri Enti o di altri organi regionali, nonché provvede alla valutazione discrezionale di cui al punto v) del comma 1 del suddetto allegato 9, anche ai fini della istituzione del registro delle aree protette di cui all'art. 117, comma 3, del d.lgs. 152/2006.



2. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, ad inserire nel Piano di Tutela delle Acque la sintesi del registro delle aree protette, nonché al suo periodico aggiornamento, ai sensi del d.lgs. 152/2006 All. 9 alla parte terza, comma 2.

Art. 82 – Entrata in vigore delle presenti Norme Tecniche di attuazione

1. Le presenti Norme Tecniche di attuazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

Art. 83 – Effetti della legge 3 agosto 2009, n. 117: distacco di sette Comuni dalla Regione Marche

1. Per effetto della legge 3 agosto 2009, n. 117 (G.U.R.I. n. 188 del 14.08.2009), che ha stabilito il distacco dalla Regione Marche e l'aggregazione alla Regione Emilia-Romagna dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello, nella cartografia, nelle descrizioni e nelle NTA del presente PTA deve intendersi che il territorio della Regione Marche non comprenda il territorio dei suddetti comuni.



NOTE FINALI

1. D.G.R. n. 1849 del 23 Dicembre 2010
2. D.G.R. n. 1283 del 10 Settembre 2012
3. D.G.R. n. 997 del 9 Luglio 2013
4. D.G.R. n. 91 del 3 Febbraio 2014
5. D.G.R. n. 724 del 16 Giugno 2014
6. D.G.R. n. 1418 del 22 Dicembre 2014
7. D.G.R. n. 1626 del 27 Dicembre 2016
8. D.G.R. n. 1278 del 30 Ottobre 2017
9. D.G.R. n. 1683 del 30 Dicembre 2019



ALLEGATO I

SCHEDA TECNICA

*Scarico di acque reflue domestiche ed assimilate in acque superficiali o nel suolo ai sensi dell'art. 28 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque
(COMPILAZIONE A CURA DEL COMUNE DI*

_____)

SEZIONE 1: DATI GENERALI	
Dati relativi alla persona fisica/giuridica a cui è stata rilasciata l'autorizzazione	Nome persona fisica o giuridica _____ Se persona giuridica: Legale rappresentante _____ Comune _____ Via _____
Data rilascio autorizzazione allo scarico	
Attività da cui lo scarico trae origine (Nel caso di servizi o altro, si consideri 1 abitante equivalente ogni 2 addetti, fissi o stagionali, durante la massima attività)	⑤ RESIDENZIALE Abitanti Residenti N° _____ ⑤ SERVIZI Addetti N° _____ Ab. Equivalenti N° _____ ⑤ ALTRO Addetti N° _____ Ab. Equivalenti N° _____
Nel caso in cui l'attività sia diversa da quella residenziale, descrizione della tipologia di attività	
Localizzazione edificio	Comune _____ Via _____ Coordinate Gauss Boaga fuso Est: X _____ Y _____ Long. m. _____ Lat. m. _____
Esistenza di rete fognaria a meno di 100 metri	⑤ NO ⑤ SI Motivazione dell'impossibilità di allaccio: _____



D - Allegati I - II

Fonti di approvvigionamento idrico	⑤ ACQUEDOTTO	mc/anno _____	
	⑤ ACQUEDOTTO INDUSTRIALE	mc/anno _____	⑤
	POZZO		
	Concessione N° _____	mc/anno _____	⑤
	ACQUE SUPERFICIALI		
	Concessione N° _____	mc/anno _____	⑤
	ACQUE SOTTERRANEE		
Concessione N° _____	mc/anno _____	⑤	
ALTRO (specificare)	mc/anno _____		

SEZIONE 2: CARATTERISTICHE SCARICO N° _____	
(Nel caso in cui vi siano più punti di scarico questa sezione va compilata per ogni singolo scarico attribuendo ad esso un numero progressivo, es. scarico n° 1, scarico n° 2, ecc.)	
Ubicazione	Comune _____
	Coordinate Gauss Boaga fuso Est:
	Long. m. _____
	Lat. m. _____
	⑤ Corpo idrico superficiale
	Nome _____
	Bacino idrografico _____
	⑤ Suolo
	Distanza del più vicino corpo idrico mt. _____
	Esistenza della possibilità di convogliare i reflui in corpo idrico superficiale ⑤ SI ⑤ NO Motivazione:



D - Allegati I - II

Frequenza	☐ CONTINUO ☐ OCCASIONALE (nel caso in cui avvenga saltuariamente) ☐ PERIODICO (nel caso in cui sia legato ad attività periodiche annuali, mensili, settimanali o quotidiane)	
Confluenze	☐ Servizi igienici ☐ Cucina alimenti ☐ Acque meteoriche ☐ Altro (specificare)	
Quantitativo complessivo di acque reflue scaricate	Volume totale	mc/anno _____
	Portata media scarico	mc/secondo _____
	Portata massima scarico	mc/secondo _____
Sistema di trattamento dei reflui utilizzato prima della confluenza nel corpo recettore	☐ Fossa Imhoff e subirrigazione ☐ Fossa Imhoff e subirrigazione drenata ☐ Altro (specificare):	

ALLEGATO II

Determinazione del Deflusso Minimo Vitale

Bacini idrografici ricadenti nel territorio dell'Autorità di bacino Regionale delle Marche e dell'Autorità Interregionale di bacino del Fiume Tronto (bacini del Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone, Potenza, Chienti, Tenna, Ete Vivo, Aso, Tesino, Tronto)

La formula di calcolo del DMV è costituita da una *componente idrologica*, calcolabile con la formula parametrica o, in alternativa, con la formula razionale, con una ulteriore specificazione per i bacini montani, e da una *componente morfologico-ambientale*:

$$\mathbf{DMV = DMV_{idr} \cdot C_{ma}}$$

dove:

DMV = deflusso minimo vitale complessivo, espresso in l/s;

DMV_{idr} = componente idrologica del DMV, calcolata con la formula parametrica o con la formula razionale, espressa in l/s;

Qualora l'Autorità concedente ritenga che il valore di DMV idrologico ottenuto con l'applicazione della formula parametrica non sia adeguato agli effettivi valori della portata media annua naturale del corso d'acqua (con particolare riguardo ai casi in cui i valori ottenuti con la formulazione parametrica si ritengono esigui rispetto agli effettivi valori di portata media annua), la stessa potrà chiedere al Concessionario il calcolo della componente idrologica del DMV a partire dalla formula razionale.

C_{ma} = componente morfologico-ambientale, intesa come fattore moltiplicativo della componente idrologica

Per tutti i corsi d'acqua a regime di flusso perenne evidenziati in Tavola 1-D.5 sotto la denominazione "Reticolo Idrografico Principale per il DMV" e situati all'interno del "Limite Fascia Carbonatica Montana A" e o all'interno del "Limite Fascia Carbonatica B per i Fiumi Misa e Musone", si stabilisce pari a 50 l/s il valore minimo del DMV complessivo.

Per evitare variazioni brusche ed ingiustificate dei valori di DMV nelle sezioni immediatamente a valle delle suddette fasce carbonatiche individuate in Tavola 1-D.5, il valore di DMV complessivo non inferiore a 50 l/s, si trasferisce anche alle sezioni di valle, fino a quella per la quale l'applicazione della formula fornisce valori di DMV complessivo ad esso superiori.

La formula parametrica per il calcolo della *componente idrologica* del DMV è definita come segue:

$$\mathbf{DMV_{idr} = q_{dmv} \cdot G \cdot S \cdot P \cdot H \cdot B_{mon}}$$

dove:

DMV_{idr} = componente idrologica del DMV, espressa in l/s

q_{dmv} = rilascio specifico = 1,6 l/s x km²

G = parametro geografico, ricavabile dalla successiva tabella Fig. 1-D.5

S = superficie imbriferà, espressa in km², del bacino idrografico sotteso dalla sezione del corpo idrico nel quale si calcola il DMV.

P = parametro di precipitazione, ricavabile dalla successiva tabella Fig. 2-D.5.
Rappresenta la precipitazione media annua nel bacino idrografico sotteso dal punto in cui si calcola il DMV.

Per la stima delle precipitazioni medie annue si utilizzeranno i dati ufficiali e le serie storiche, pubblicati sugli Annali Idrologici, delle stazioni pluviometriche del SIMN e dei Centri Funzionali Regionali, relative al periodo 1950-1989, ricadenti all'interno o in posizione limitrofa al bacino idrografico sotteso dalla sezione di interesse e distribuite in maniera rappresentativa rispetto alla variazione altimetrica della superficie imbriferà. Tali dati di precipitazione sono riportati nella pubblicazione "Campo medio della precipitazione annuale e stagionale sulle Marche per il periodo 1950-2000" del Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Marche e dell'Osservatorio Geofisico sperimentale di Macerata.

H = parametro di altitudine, ricavabile dalla successiva tabella Fig. 3-D.5.
Rappresenta l'altitudine media, in metri sul livello del mare, nel bacino idrografico sotteso dal punto in cui si calcola il DMV.
Per la determinazione di H_m verranno considerate le curve di livello con dislivello di 50 m riportate nelle cartografie tecniche regionali alla scala 1:10.000.

B_{mon} = fattore moltiplicativo per tratti di corsi d'acqua a regime di flusso perenne evidenziati in Tav. 1-D.5 sotto la denominazione "Reticolo Idrografico Principale per il DMV" e situati all'interno del "Limite Fascia Carbonatica Montana A", assunto uguale a:
- 2,0 per i soli tratti montani dei Fiumi Potenza, Scarsito, Chienti (rami di Gelagna e di Pieve Torina), Fornace, Fiastrone, Tenna, Aso, Tronto, nonché dei loro tributari evidenziati; - 1,0 per i restanti tratti fluviali.

Per evitare variazioni brusche ed ingiustificate dei valori di DMV nelle sezioni immediatamente a valle delle fasce carbonatiche individuate in Tavola 1-D.5 con la denominazione "Limite Fascia Carbonatica Montana A" e "Limite Fascia carbonatica B per i Fiumi Misa e Musone", il valore di DMV idrologico ottenuto in corrispondenza di tali fasce, con l'applicazione del fattore moltiplicativo B_{mon} , si trasferisce anche alle sezioni di valle, fino a quella per la quale l'applicazione della formula fornisce valori di DMV ad esso superiori.

Al fine di facilitare la determinazione dei valori di DMV ottenuti con la formulazione parametrica, entro 1 anno dalla data di entrata in vigore delle presenti NTA, con decreto dirigenziale del competente ufficio regionale saranno indicati i valori di DMV idrologico in alcuni punti del reticolo idrografico, o nei vari tratti del reticolo idrografico, calcolati con la formula parametrica, ovvero si definirà una cartografia con i valori delle precipitazioni medie annue e delle curve di livello da utilizzare nei calcoli.

Fig. 1-D.5 Valori del parametro geografico G

BACINO	PRINCIPALI CORSI D'ACQUA	Valori del parametro G
FOGLIA	Foglia	0,4
ARZILLA	Arzilla	0,2
METAURO	Bosso-Burano	0,9
	Candigliano-Biscuvio o Biscubio	0,7
	Metauro	0,5
CESANO	Cesano	0,5
MISA	Misa	0,3
ESINO	Esino-Sentino-Giano	0,7
MUSONE	Musone	0,6
	Aspio	0,2
POTENZA	Potenza	0,8
	Scarsito	1,1
CHIENTI	Chienti	0,7
	Fiastrone	0,9
	Fiastra	0,3
TENNA	Tenna-Tennacola	0,9
ETE VIVO	Ete Vivo	0,2
ASO	Aso	1,1
TESINO	Tesino	0,3
TRONTO	Tronto-FluvioneCastellano	1,0

Per gli affluenti non espressamente indicati in tabella si dovrà utilizzare il valore del parametro G riferito al corso d'acqua principale di cui sono tributari.

Per i rimanenti corsi d'acqua con deflusso diretto in mare il valore di riferimento di G è pari a 0,2.

Fig. 2-D.5 – valori del parametro di precipitazione P

Precipitazioni ANNUE MEDIE in mm di pioggia nel bacino sotteso	Valori del parametro P
< 1000	1
1000 – 1500	Precipitazioni annue medie/1000
> 1500	1,5

Fig. 3-D.5. Valori del Fattore di altitudine A

Hm = altitudine media del bacino sotteso In m s.l.m.	Valori del parametro H
< 400	1
400 – 1000	$1 + [(Hm-400)/2000]$
> 1000	1,3

Nei casi in cui sia richiesto dall'Autorità concedente, per il calcolo della componente idrologica del DMV si potrà utilizzare la seguente formula razionale, nota la portata media annua naturalizzata (Qm) del corso d'acqua:

$$DMV_{idr} = K \cdot Qm \cdot B_{mon}$$

dove:

DMV_{idr} = Componente idrologica del DMV, espressa in l/s

K = parametro variabile tra 0,05 e 0,10, secondo quanto indicato nella successiva tabella Fig. 4-D.5.

Qm = portata media annua naturale nella sezione considerata, espressa in l/s.

B_{mon} = fattore moltiplicativo per tratti di corsi d'acqua a regime di flusso perenne evidenziati in Tav. 1-D.5 sotto la denominazione "Reticolo Idrografico Principale per il DMV" e situati all'interno del "Limite Fascia Carbonatica Montana A", assunto uguale a:

- 2,0 per i soli tratti montani dei Fiumi Potenza, Scarsito, Chienti (rami di Gelagna e di Pieve Torina), Fornace, Fiastrone, Tenna, Aso, Tronto, nonché dei loro tributari evidenziati;
- 1,0 per i restanti tratti fluviali.

Per evitare variazioni brusche ed ingiustificate dei valori di DMV nelle sezioni immediatamente a valle della fasce carbonatiche individuate in Tavola 1-D.5 con la denominazione "Limite Fascia Carbonatica Montana A" e "Limite Fascia carbonatica B per i Fiumi Misa e Musone", il valore di DMV idrologico ottenuto in corrispondenza di tali fasce, con l'applicazione del fattore moltiplicativo B_{mon}, si trasferisce anche alle sezioni di valle, fino a quella per la quale l'applicazione della formula fornisce valori di DMV ad esso superiori.

La valutazione della portata media annua naturale Q_m , intesa quale portata defluente in assenza di significative derivazioni e restituzioni nel tratto a monte, dovrà essere condotta mediante una o più delle seguenti possibilità:

- espressioni di regionalizzazione adatte alla dimensione del bacino idrografico sotteso dalla sezione considerata ed idonee ad esprimere la situazione idrologica naturale di lungo periodo della sezione di interesse;
- trasferimento idrologico dei dati risultanti dal monitoraggio giornaliero in stazioni di misura di portata, su un intervallo temporale di sufficiente estensione (almeno 10 anni), fatte salve le opportune considerazioni in merito alla rappresentatività della stazione rispetto alla sezione di interesse ed alla idoneità dei dati ad esprimere la situazione idrologica naturale di lungo periodo della sezione di interesse;
- disponibilità presso la sezione di prelievo di almeno un quinquennio di osservazioni, rappresentative della situazione idrologica naturale di lungo periodo, a scala temporale ridotta e comunque non superiore al giorno;
- analisi idrologica avanzata, con il supporto di modellistica idrologico-idraulica specifica, preferibilmente di tipo concettuale-deterministica, operante su dati a scala temporale ridotta (giornaliera) e finalizzata alla simulazione di almeno quindici anni di valori. Le modalità di calibrazione del modello numerico dovranno essere documentate mediante adeguato riscontro con dati sperimentali e dovrà essere evidenziata la significatività dei risultati in quanto rappresentativi di condizioni idrologiche medie e naturali di lungo periodo.

Fig. 4-D.5. Valori del parametro K, da considerare nel calcolo della componente idrologica del DMV con la formula razionale nel caso in cui venga stimata la Q_m

BACINO	CORSO D'ACQUA Compresi affluenti ove non diversamente specificato	Valori del parametro K
FOGLIA	Foglia	0,06
ARZILLA	Arzilla	0,05
METAURO	Burano, Bosso	0,10
	Candigliano, Biscuvio o Biscubio	0,08
	Metauro	0,06
CESANO	Cesano	0,06
MISA	Misa	0,06
ESINO	Esino	0,10
	Giano, Sentino	0,08
MUSONE	Musone	0,10
	Aspio	0,05



D - Allegati I - II

POTENZA	Potenza, Scarzito	0,10
CHIENTI	Chienti, Fiastrone	0,10
	Fiastra	0,06
TENNA	Tenna	0,10
ETE VIVO	Ete Vivo	0,05
ASO	Aso	0,10
TESINO	Tesino	0,06
TRONTO	Tronto, Fluvione, Castellano	0,10

Per gli affluenti non indicati espressamente in tabella si dovrà utilizzare il valore della percentuale riferita al corso d'acqua principale di cui sono tributari.

Per i rimanenti corsi d'acqua della fascia costiera con recapito diretto a mare il valore di riferimento di K è pari a 0,05.

La *componente morfologico-ambientale* della formula per il calcolo del DMV è definita come segue:

$$C_{ma} = E \cdot \text{mag}(N, P_{IFF}) \cdot G_m \cdot T$$

dove:

C_{ma} = componente morfologico-ambientale, intesa come fattore moltiplicativo della componente idrologica.

E = Parametro dello stato ecologico dei corsi d'acqua, ricavabile dalla successiva tabella Fig. 5-D.5.

Si assume il valore del fattore corrispondente allo stato ecologico (determinato in funzione dell'indice SECA) della prima stazione ARPAM ubicata a valle della derivazione.

Per il valore dello stato ecologico si farà riferimento a quello peggiore dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore delle presenti NTA. Il parametro E verrà rideterminato al rinnovo delle concessioni, sulla base del valore peggiore dei tre anni precedenti.

Nel caso in cui la derivazione interessi un corso d'acqua non monitorato, si prenderà come riferimento lo stato ecologico dell'asta fluviale principale immediatamente a valle della confluenza.

Entro 1 anno dalla data di entrata in vigore delle presenti NTA, con decreto dirigenziale del competente ufficio regionale sarà approvata una apposita cartografia, al fine di facilitare la determinazione del parametro E, provvedendo al suo aggiornamento periodico.

mag(N, P_{IFF}) = tale espressione indica che nella formula sarà applicato il massimo tra i valori del parametro N, naturalità, e del parametro P_{IFF}, correlato all'indice di funzionalità fluviale, calcolati distintamente.

Nel tratto fluviale considerato si procederà a calcolare distintamente entrambi i parametri N e P_{IFF} e nella formula sarà utilizzato solo quello tra i due parametri che assumerà il valore più elevato.

I parametri N e P_{IFF} da considerare sono quelli più elevati del tratto fluviale interessato dalla derivazione:

- nel caso di restituzione in alveo, N e P_{IFF} saranno determinati nel tratto fluviale compreso tra l'opera di presa e l'opera di restituzione;
- nel caso di assenza di restituzione, N e P_{IFF} saranno determinati in un tratto a valle dell'opera di presa la cui estensione sarà di 10 Km.

I valori del parametro P_{IFF} sono riportati nella seguente tabella Fig. 7-D.5.

L'IFF e il relativo parametro P_{IFF} dovranno essere determinati obbligatoriamente dal concessionario, per le grandi derivazioni e per le derivazioni con prelievo superiore o uguale a 100 l/s; sarà facoltà dell'Autorità concedente chiedere la sua determinazione per le restanti derivazioni, altrimenti si applicherà il valore di $P_{IFF} = 1$.

Tuttavia la Giunta regionale potrà determinare i valori di IFF per tutti o alcuni corpi idrici.

Per la determinazione dei valori di IFF si farà riferimento al manuale APAT IFF2007.

Per la determinazione dei fattori da assegnare al parametro N si fa riferimento alla presenza di aree protette (comunitarie, nazionali, regionali) e ad alcune tipologie del sottosistema botanico-vegetazionale del PPAR, come specificato nella successiva tabella Fig. 6-D.5, vigenti alla data di entrata in vigore delle presenti NTA.

Al rinnovo della concessione potrà essere modificato il parametro N qualora si siano verificate modifiche alle ubicazioni delle aree naturali protette e potrà essere rideterminato il valore dell'indice IFF.

Entro 1 anno dalla data di entrata in vigore delle presenti NTA, con decreto dirigenziale del competente ufficio regionale sarà approvata una apposita cartografia, al fine di facilitare la determinazione del parametro N , provvedendo al suo aggiornamento al variare delle aree naturali protette.

Gm = Parametro geomorfologico, variabile tra 0,9 e 1,1, la cui determinazione dovrà essere stabilita dall'Autorità competente al rilascio della concessione, sulla base delle caratteristiche geomorfologiche locali dell'alveo (i.e. perimetro bagnato e raggio idraulico, rapporto larghezza/profondità dell'alveo, pendenza e tipologia morfologica dell'alveo, presenza di pools, permeabilità del substrato, ecc.). In attesa della sua determinazione da parte dell'Autorità concedente verrà assunto pari a 1.0.

T = Modulazione temporale di portata.

Parametro differenziato per ogni mese e per bacini idrografici, che permette di variare il DMV base nei vari periodi dell'anno, in funzione della variabilità idrologica delle portate naturali. I fattori da assegnare al parametro in ogni mese dell'anno, nei vari bacini idrografici, sono riportati nella successiva tabella Fig. 8-D.5.

Figura 5-D.5. Valori del parametro relativo allo stato ecologico del corso d'acqua E

Classe valore	Stato ecologico (SECA)	Valori del parametro E
1^	Elevato	1
2^	Buono	1.1
3^	Sufficiente	1.2
4^	Scadente	1.3
5^	Pessimo	1.4

Figura 6-D.5. Valori del Parametro di Naturalità N

Classi di naturalità	Valori del parametro N
Aree naturali protette (Parchi e Riserve naturali); Aree contigue ai Parchi, ove individuate; Aree della Rete ecologica europea "Natura 2000" (pSIC, SIC, ZSC, ZPS); Aree floristiche protette (art. 7 della L.R. n. 52/74); Oasi di protezione della fauna.	1.3
Aree di Eccezionale valore del Sottosistema Botanico Vegetazionale (PPAR, aree BA, Tav. 4); Aree di Rilevante valore e di Qualità diffusa del Sottosistema Botanico Vegetazionale (PPAR, aree BB-BC, Tav. 4).	1,1
Aree di interesse agricolo ed urbanizzate	1

Figura 7-D.5. Valori del parametro P_{IFF}, relativo all'indice di funzionalità fluviale

Punteggio IFF (medio tra le sponde SX e DX)	Giudizio di funzionalità	Valori del parametro P _{IFF}
201-300	elevato elevato-buono buono	1,00
101-200	buono-mediocre mediocre mediocre-scadente	1,10
14-100	scadente scadente-pessimo pessimo	1,20

Figura 8-D.5. Valori del parametro T, modulazione temporale di portata

	Bacini Idrografici	
	Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone, Ete Vivo, Tesino	Potenza, Chienti, Tenna, Aso, Tronto
Mese	Valori del parametro T	
Gennaio	3,0	1,3
Febbraio	3,0	1,5
Marzo	3,0	1,5
Aprile	2,0	1,3
Maggio	2,0	1,3
Giugno	1,0	1,3
Luglio	1,0	1,0
Agosto	1,0	1,0
Settembre	1,0	1,0
Ottobre	1,0	1,0
Novembre	2,0	1,3
Dicembre	3,0	1,3

Bacini idrografici ricadenti nel territorio dell'Autorità di bacino interregionale del Marecchia-Conca – (bacini del Marecchia, Conca, Tavollo)

La formula di calcolo del DMV é costituita da una *componente idrologica* (DMV_{idr}), e da una *componente morfologico-ambientale* (C_{ma}):

$$DMV = DMV_{idr} \cdot C_{ma}$$

dove:

- DMV** = deflusso minimo vitale complessivo, espresso in l/s;
DMV_{idr} = componente idrologica del DMV, espressa in l/s;
C_{ma} = componente morfologico-ambientale, intesa come fattore moltiplicativo della componente idrologica

La componente idrologica, definita in base alle caratteristiche del regime idrologico, è la seguente:

$$DMV_{idr} = K \cdot Q_m$$

- DMV_{idr}** è la componente idrologica del DMV, espressa in l/s;
Q_m è la portata media annua naturale nella sezione considerata, espressa in l/s;
 I valori di portata media annua per l'applicazione della formulazione, calcolati in alcuni punti dei corsi d'acqua, sono riportati nella Tabella Fig. 10-B.2.4.1 della sezione B.2.4.1 del Piano.

La valutazione della portata media annua Q_m , intesa quale portata defluente in assenza di significative derivazioni e restituzioni nel tratto a monte, alternativamente potrà essere condotta mediante una o più delle seguenti possibilità:



D - Allegati I - II

- espressioni di regionalizzazione adatte alla dimensione del bacino idrografico sotteso dalla sezione considerata ed idonee ad esprimere la situazione idrologica naturale di lungo periodo della sezione di interesse;
- trasferimento idrologico dei dati risultanti dal monitoraggio giornaliero in stazioni di misura di portata, su un intervallo temporale di sufficiente estensione (almeno 10 anni), fatte salve le opportune considerazioni in merito alla rappresentatività della stazione rispetto alla sezione di interesse ed alla idoneità dei dati ad esprimere la situazione idrologica naturale di lungo periodo della sezione di interesse;
- disponibilità presso la sezione di prelievo di almeno un quinquennio di osservazioni, rappresentative della situazione idrologica naturale di lungo periodo, a scala temporale ridotta e comunque non superiore al giorno;
- analisi idrologica avanzata, con il supporto di modellistica idrologico-idraulica specifica, preferibilmente di tipo concettuale deterministica, operante su dati a scala temporale ridotta (giornaliera) e finalizzata alla simulazione di almeno quindici anni di valori. Le modalità di calibrazione del modello numerico dovranno essere documentate mediante adeguato riscontro con dati sperimentali e dovrà essere evidenziata la significatività dei risultati in quanto rappresentativi di condizioni idrologiche medie e naturali di lungo periodo.

K = coefficiente moltiplicativo assunto uguale a:
 $0,075 - 2,24 \cdot 10^{-5} \cdot S$, dove:

S = superficie imbriferà, espressa in Km², del bacino idrografico sotteso alla sezione del corpo idrico nel quale si calcola il DMV.

La componente morfologico-ambientale della formula è definita come segue:

$$C_{ma} = M \cdot Z \cdot A \cdot T$$

C_{ma} = componente morfologico-ambientale

M = parametro morfologico; esprime l'attitudine dell'alveo a mantenere le portate di deflusso minimo in condizioni compatibili dal punto di vista della distribuzione del flusso, con gli obiettivi di habitat e di fruizione. I valori, definiti in funzione del rapporto tra la larghezza dell'alveo bagnato e la larghezza dell'alveo totale in condizione di morbida, sono indicati nella successiva tabella Fig. 9-D.5.

Dove già determinati si utilizzeranno i valori di M definiti dalla Autorità di bacino territorialmente competente.

Z = mag (N,F,Q); valore massimo tra i fattori N, F, e Q.

N = parametro naturalistico; esprime le esigenze di maggior tutela di ambiti fluviali con elevato grado di naturalità.

Il parametro N da considerare è quello più elevato del tratto fluviale interessato dalla derivazione:

- nel caso di restituzione in alveo, N sarà determinato nel tratto fluviale compreso tra la l'opera di presa e l'opera di restituzione;



D - Allegati I - II

- nel caso di assenza di restituzione, N sarà determinato in un tratto a valle dell'opera di presa la cui estensione sarà di 10 Km.

Per la determinazione dei fattori da assegnare al parametro N si fa riferimento alla presenza di aree protette (comunitarie, nazionali, regionali), come specificato nella successiva tabella Fig. 10-D.5, vigenti alla data di entrata in vigore delle presenti NTA. Al rinnovo della concessione l'Autorità concedente modificherà il parametro N qualora si siano verificate modifiche alle ubicazioni delle aree naturali protette.

Al fine di facilitare la determinazione del parametro N, entro 1 anno dalla data di entrata in vigore delle presenti NTA, con decreto dirigenziale del competente ufficio regionale sarà approvata una apposita cartografia, provvedendo al suo aggiornamento al variare delle aree naturali protette.

F =

parametro di fruizione; esprime le esigenze di maggior tutela per gli ambienti fluviali oggetto di particolare fruizione turistico-sociale.

Il parametro F da considerare è quello più elevato del tratto fluviale interessato dalla derivazione:

- nel caso di restituzione in alveo, F sarà determinato nel tratto fluviale compreso tra l'opera di presa e l'opera di restituzione;
- nel caso di assenza di restituzione, F sarà determinato in un tratto a valle dell'opera di presa la cui estensione è di 10 Km.

Per la determinazione dei fattori da assegnare al parametro F si fa riferimento ad aree con tipologia di fruizione ufficialmente e formalmente riconosciute alla data di entrata in vigore delle presenti NTA. Al rinnovo della concessione l'Autorità concedente modificherà il parametro F qualora si siano verificate modifiche alle ubicazioni delle suddette aree.

I valori del parametro F sono definiti nella successiva tabella Fig. 11-D.5.

Q =

parametro di qualità delle acque fluviali; esprime le esigenze di diluizione degli inquinanti veicolati nei corsi d'acqua.

Per la classe di qualità del tratto interessato si assume il valore del parametro corrispondente allo stato ecologico (determinato in funzione dell'indice SECA) della prima stazione ARPAM ubicata a valle della derivazione.

Nel caso in cui la derivazione interessi un corso d'acqua non monitorato, si prenderà come riferimento lo stato ecologico dell'asta fluviale principale immediatamente a valle della confluenza.

L'obiettivo di qualità minimo da raggiungere è quello previsto nel Piano di Tutela delle Acque.

Laddove l'obiettivo di qualità non sia definito si considera il raggiungimento/mantenimento della qualità buona (II classe SECA).

Per il valore dello stato ecologico si farà riferimento a quello peggiore dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore delle presenti NTA. Il parametro E verrà rideterminato al rinnovo delle concessioni, sulla base del valore peggiore dei tre anni precedenti.

I valori sono definiti nella successiva tabella Fig. 12-D.5

- A =** Al fine di facilitare la determinazione del parametro Q entro 1 anno dalla data di entrata in vigore delle presenti NTA, con decreto dirigenziale del competente ufficio regionale sarà approvata una apposita cartografia, provvedendo al suo aggiornamento periodico. parametro relativo all'interazione fra le acque superficiali e le acque sotterranee.
Descrive le esigenze di maggior o minor rilascio dovute al contributo delle falde sotterranee nella formazione del DMV.
I valori sono definiti nella successiva tabella Fig. 11-D.3.3.1.
Dove già determinati si utilizzeranno i valori di A definiti dalla Autorità di bacino territorialmente competente.
- T =** Modulazione temporale di portata.
Parametro differenziato per ogni mese, che permette di variare il DMV base nei vari periodi dell'anno, in funzione della variabilità idrologica delle portate naturali. I fattori da assegnare al parametro in ogni mese dell'anno sono riportati nella successiva tabella Fig. 14-D.5

Al fine di facilitare la determinazione dei parametri M, F ed A, con decreto dirigenziale del competente ufficio regionale potranno essere approvate apposite cartografie, anche per singoli bacini idrografici, considerando gli studi dell'Autorità di bacino.

Fig. 9-D.5 – Valori del parametro M

Rapporto larghezza alveo bagnato/larghezza alveo totale	Valori del parametro M
0,01 < largh. alveo bagnato/largh. alveo tot. < 0,14	1,3
0,16 < largh. alveo bagnato/largh. alveo tot. < 0,30	1,2
0,31 < largh. alveo bagnato/largh. alveo tot. < 0,44	1,1
0,45 < largh. alveo bagnato/largh. alveo tot. < 0,54	1,0
0,55 < largh. alveo bagnato/largh. alveo tot. < 0,70	0,9
0,71 < largh. alveo bagnato/largh. alveo tot. < 0,84	0,8
0,85 < largh. alveo bagnato/largh. alveo tot. < 1,00	0,7

Per la determinazione del parametro M si considera la larghezza dell'alveo bagnato misurato in condizioni di morbida; la larghezza dell'alveo totale è data dalla larghezza dell'alveo bagnato più la larghezza dell'alveo asciutto.

Fig. 10-D.5 – Valori del parametro N

Classi di naturalità	Valori del parametro N
Aree naturali protette (Parchi e Riserve naturali, nazionali o regionali); Aree contigue ai Parchi (dove individuate); Aree della Rete ecologica europea "Natura 2000" (SIC, ZPS); Aree floristiche protette (art. 7 della L.R. n. 52/74); Oasi di protezione della fauna.	1,3
Altre aree	1,0

Fig. 11-D.5 – Valori del parametro F

Tipologia di fruizione	Valori del parametro F
Nessuna fruizione	1,0
Tratto specificatamente individuato per usi ricreativi o sportivi (balneazione, didattica, piste ciclabili ecc.)	1,1
Se presente ambito soggetto a regime speciale di pesca (Zone No Kill, Zone regolamentate) o tratto frequentato per la pesca sportiva (zone di gare, ecc.)	1,2
Se presenti habitat di specie ittiche di pregio conservazionistico (Acque di categoria A, Zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva, Zone di protezione, Zone di ripopolamento e frega)	1,3

Fig. 12-D.5 – Valori del parametro Q

Scostamento dalla classe di qualità misurata dagli obiettivi di qualità previsti nel Piano di Tutela delle Acque	Valori del parametro Q
Nessuno scostamento dall'obiettivo	1,1
Scostamento di una classe di qualità (in più o in meno) dall'obiettivo	1,2
Scostamento di due classi di qualità dall'obiettivo	1,3
Scostamento di tre classi di qualità dall'obiettivo	1,4
Scostamento di quattro classi di qualità dall'obiettivo	1,5

Fig. 13-D.5 – Valori del parametro A

Rapporto fiume/falda (scambi idrologici)	Valori del parametro A
Tratti di pianura con alveo inciso, rispetto al piano campagna e substrato poco permeabile situazione tipo "canyon" (Ponte Verucchio)	0,8
Tratti montani drenanti la falda (dove la falda alimenta il corso d'acqua) con livelli di falda solitamente più alti rispetto al corso d'acqua (alveo inciso tra i versanti e substrato poco permeabile (scarso deflusso sub-superficiale)	0,9
Tratti di alveo con substrato prevalentemente composto da massi e lastroni (bassa permeabilità substrato), versanti ripidi e scarsa ampiezza della piana e del deposito alluvionale: situazione tipica del tratto montano (fino alla confluenza con il Senatello)	1,0
Tratti pedemontani con materasso alluvionale spesso (elevata permeabilità)	1,1
Tratti di pianura con materasso alluvionale assai spesso (elevata permeabilità) e ricadenti in ambiti di alimentazione di vasti conoidi alluvionali	1,2

Fig. 14-D.5 – Valori del parametro T per i bacini del Marecchia, Conca, Tavollo

MESE	Valori del parametro T
Gennaio	3,0
Febbraio	3,0
Marzo	3,0
Aprile	2,0
Maggio	2,0
Giugno	1,0
Luglio	1,0
Agosto	1,0
Settembre	1,0
Ottobre	1,0
Novembre	2,0
Dicembre	3,0

Bacini idrografici ricadenti nel territorio dell'Autorità di bacino nazionale del Tevere – (bacino del Tevere, sottobacino del Nera)

Nei corsi d'acqua a regime di flusso perenne, evidenziati nella Tavola 1-D.5 del PTA e compresi nel sottobacino del Fiume Nera, il DMV complessivo (comprensivo della componente idrologica e di quella morfologico-ambientale), è calcolato come segue.

Definizioni:

DMV = Deflusso Minimo Vitale complessivo; calcolato come una percentuale del flusso di base (BF).

A titolo orientativo e per differenti valori di BF, nella successiva Fig. 16-D.5 sono stati calcolati i corrispondenti valori di DMV;

BF = portata naturale media del flusso di base di magra ordinaria, corrispondente alla portata media erogata dalle sorgenti ubicate a monte che alimentano il reticolo idrografico perenne in condizioni di magra ordinaria, cioè in assenza di precipitazioni meteoriche e a distanza di una settimana dall'ultima pioggia; i valori di BF sono quelli riportati come Q_{nmed} nella Fig. 17-D.5; nei tratti intermedi, nei quali non vi sono sorgenti lineari, si applica il valore di monte; nei tratti intermedi in cui vi sono sorgenti lineari, si interpola linearmente, tra il valore di monte ed il valore di valle, in funzione della distanza; della suddetta Fig. 17-D.5 hanno valore normativo solo i valori di Q_{nmed} ed i relativi riferimenti topografici. In alternativa possono essere utilizzati i valori di BF scaturiti da almeno un quinquennio, successivo al 2003, di misure rappresentative della situazione idrologica naturale.

T = modulazione temporale di portata; trattasi di un parametro differenziato per ogni mese, che permette di variare il DMV nei vari periodi dell'anno in funzione della variabilità idrologica delle portate naturali. I fattori da assegnare al parametro in ogni mese dell'anno sono riportati nella successiva Fig. 15-D.5.

Formule di calcolo:

- per i tratti fluviali dove $BF \leq 0,1 \text{ m}^3/\text{s}$:

DMV = portata naturale in alveo

pertanto nessuna derivazione superficiale è consentita; del pari non sono consentite captazioni sotterranee nel bacino idrogeologico di alimentazione sotteso al tratto fluviale in questione;

- per i tratti fluviali dove: $0,1 \text{ m}^3/\text{s} < BF < 0,2 \text{ m}^3/\text{s}$: **DMV = 0,9 BF * T**

- per i tratti fluviali dove: $0,2 \text{ m}^3/\text{s} \leq BF \leq 20 \text{ m}^3/\text{s}$,

DMV = $[0,1 \text{ m}^3/\text{s} + (0,4 - 0,01 \text{ s/m}^3 \text{ BF m}^3/\text{s}) \cdot \text{BF m}^3/\text{s}] \cdot \text{T}$ (dove il coefficiente 0,4 è adimensionale)



Fig. 15-D.5 - Valori del parametro T per il bacino del Tevere, sottobacino del Fiume Nera:

MESE	Valori del parametro T
Gennaio	1,0
Febbraio	1,0
Marzo	1,1
Aprile	1,1
Maggio	1,1
Giugno	1,1
Luglio	1,0
Agosto	1,0
Settembre	1,0
Ottobre	1,0
Novembre	1,0
Dicembre	1,0

Fig. 16-D.5 – Tabella che indica, per alcuni valori di BF misurati in alveo, i corrispondenti valori di DMV per i mesi di cui T=1

BF (m ³ /s)	BF (l/s)	DMV* (l/s)	% DMV rispetto a BF per T=1	Formula applicata
≤ 0,10	≤ 100	DMV = portata naturale in alveo		DMV = portata naturale in alveo per BF ≤ 0,1 m ³ /s
0,11	110	99	90	DMV = 90% BF T per 0,1 m ³ /s < BF < 0,2 m ³ /s
0,12	120	108	90	
0,13	130	117	90	
0,14	140	126	90	
0,15	150	135	90	
0,16	160	144	90	
0,17	170	153	90	
0,18	180	162	90	
0,19	190	171	90	
0,20	200	179,6	89,8	DMV = [0,1 m ³ /s + (0,4 - 0,01 s/m ³ BF m ³ /s) · BF m ³ /s] · T per 0,2 m ³ /s ≤ BF ≤ 20 m ³ /s
0,30	300	219,1	73,0	
0,40	400	258,4	64,6	
0,50	500	297,5	59,5	
0,60	600	336,4	56,1	
0,70	700	375,1	53,6	
0,80	800	413,6	51,7	
0,90	900	451,9	50,2	
1,00	1.000	490,0	49,0	
1,10	1.100	527,9	48,0	



D - Allegati I - II

1,20	1.200	565,6	47,1	
1,30	1.300	603,1	46,4	
1,40	1.400	640,4	45,7	
1,50	1.500	677,50	45,2	
1,60	1.600	714,4	44,7	
1,70	1.700	751,1	44,2	
1,80	1.800	787,60	43,8	
1,90	1.900	823,90	43,4	
2,00	2.000	860,0	43,0	
2,10	2.100	895,90	42,7	
2,20	2.200	931,60	42,3	
2,30	2.300	967,1	42,0	
2,40	2.400	1.002,4	41,8	
2,50	2.500	1.037,5	41,5	
2,60	2.600	1.072,4	41,2	
2,70	2.700	1.107,10	41,0	
2,80	2.800	1.141,6	40,8	
2,90	2.900	1.175,9	40,5	
3,00	3.000	1.210,0	40,3	
3,10	3.100	1.243,9	40,1	
3,20	3.200	1.277,6	39,9	
3,30	3.300	1.311,1	39,7	
3,40	3.400	1.344,4	39,5	
3,50	3.500	1.377,5	39,4	
3,60	3.600	1.410,40	39,2	

*NB: per valori di BF > 0,1 m³/s, i corrispondenti valori di DMV devono essere moltiplicati per il fattore di modulazione temporale di portata (T).

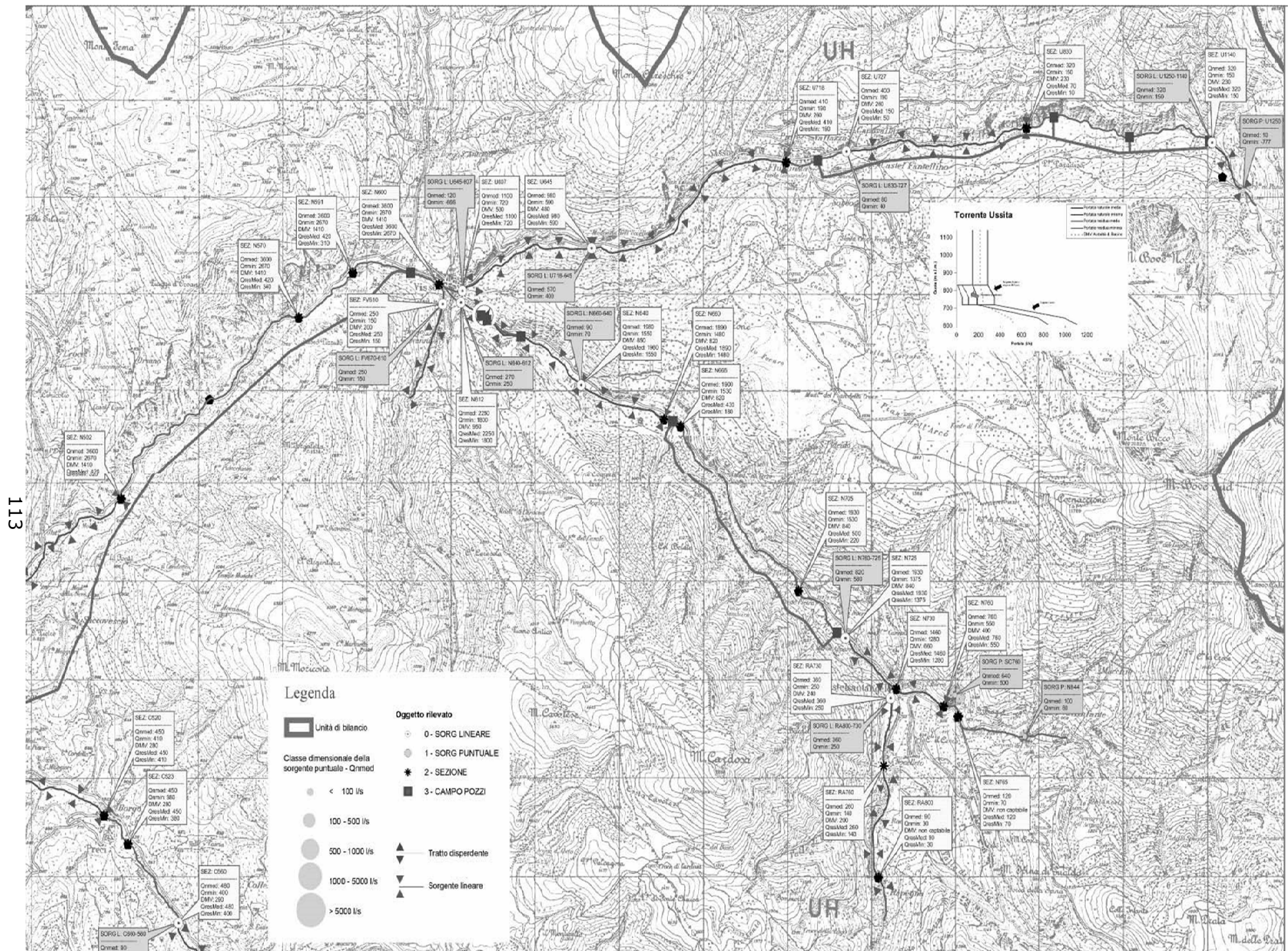


Fig. 17 – D.5 - Stralcio cartografico estratto dal Progetto di Piano di Bacino per la Programmazione ed Utilizzazione della Risorsa Idrica – P.S.9 (C.T. Autorità di Bacino del Fiume Tevere, seduta 11.03.2009)

